



Esecuzione immediata  
Delibera n. 51 del 19/11/2015

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto:** Federalismo Demianale- Istanze per l'attribuzione a titolo non oneroso di beni di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69. Acquisizione a titolo gratuito degli ex ricoveri antiaerei facenti parte del complesso caveario del sottosuolo di Napoli. ( All. parere Collegio dei Revisori, deliberazione di G.M. n. 492 del 31 luglio 2015)

L'anno duemilaquindici il giorno 19 del mese di novembre nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 - V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**. Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

### SINDACO

de MAGISTRIS LUIGI

- 1) ADDIO GENNARO
- 2) ATTANASIO CARMINE
- 3) BEATRICE AMALIA
- 4) BORRIELLO ANTONIO
- 5) CAIAZZO TERESA
- 6) CAPASSO ELPIDIO
- 7) CASTIELLO GENNARO
- 8) COCCIA ELENA
- 9) CROCETTA ANTONIO
- 10) ESPOSITO ANIELLO
- 11) ESPOSITO GENNARO
- 12) ESPOSITO LUIGI
- 13) FELLICO ANTONIO
- 14) FIOLA CIRO
- 15) FORMISANO GIOVANNI
- 16) FREZZA FULVIO
- 17) GALLOTTO VINCENZO
- 18) GRIMALDI AMODIO
- 19) GUANGI SALVATORE
- 20) IANNELLO CARLO
- 21) IZZI ELIO
- 22) LANZOTTI STANISLAO
- 23) LEBRO DAVID
- 24) LETTIERI GIOVANNI

P			
P	25)	LORENZI MARIA	Assente
P	26)	LUONGO ANTONIO	P
P	27)	MADONNA SALVATORE	P
P	28)	MANSUETO MARCO	P
P	29)	MARINO SIMONETTA	P
P	30)	MAURINO ARNALDO	P
P	31)	MOLISSO SIMONA	Assente
P	32)	MORETTO VINCENZO	P
P	33)	MUNDO GABRIELE	P
P	34)	NONNO MARCO	P
P	35)	PACE SALVATORE	P
Assente	36)	PALMIERI DOMENICO	Assente
P	37)	PARISI SALVATORE	P
P	38)	PASQUINO RAIMONDO	P
P	39)	RINALDI PIETRO	P
Assente	40)	RUSSO MARCO	P
Assente	41)	SANTORO ANDREA	P
P	42)	SCHIANO CARMINE	Assente
P	43)	SGAMBATI CARMINE	P
Assente	44)	TRONCONE GAETANO	P
P	45)	VARRIALE VINCENZO	P
P	46)	VASQUEZ VITTORIO	P
P	47)	VERNETTI FRANCESCO	P
Assente	48)	ZIMBALDI LUIGI	P

70

**Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino**

**In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta**

**Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune dr. Gaetano Virtuoso**

**Sono presenti in Aula il Direttore Centrale Patrimonio dott.ssa Maria Aprea per l'attività di supporto tecnico**

**Il Presidente**, pone all'esame dell'Aula la deliberazione di G.C. n. 492 del 31 luglio 2015 avente ad oggetto : Federalismo Demianale- Istanze per l'attribuzione a titolo non oneroso di beni di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69. Acquisizione a titolo gratuito degli ex ricoveri antiaerei facenti parte del complesso caveario del sottosuolo di Napoli  
Fa presente che il provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni Patrimonio ed Ambiente ed alla Commissione Trasparenza.

Il provvedimento è stato inviato, altresì, al Collegio dei Revisori dei Conti, che ha espresso parere favorevole.

**Entra in Aula il Consigliere Esposito A. ( Presenti 40)**

**L'Assessore Fucito** illustra il provvedimento.

**Il Consigliere Moretto** afferma di essersi sempre interessato alle problematiche del sottosuolo, ricorda che la presenza di numerose cavità aveva evitato in occasione del terremoto del 1980 danni gravissimi, ma, nel contempo, ci possono essere degli aspetti pericolosi derivanti dalla presenza di fiumi sotterranei. Evidenzia che il Ragioniere Generale nel suo parere ha osservato che dal provvedimento potrebbero derivare per l'Ente spese di notevole importo connesse alla messa in sicurezza delle cavità sotterranee.

**La Consigliera Coccia** afferma che la conoscenza del sottosuolo è importante in questi periodo di notevoli cambiamenti climatici. Preannuncia il proprio voto favorevole, ma chiede che venga istituito un servizio di conoscenza di tutti i cunicoli di Napoli, anche per la sicurezza della città.

**La Consigliera Caiazzo** sostiene che l'approvazione della deliberazione è molto importante, ci troviamo di fronte ad una città sotto la città, di notevoli proporzioni. Al fine della riuscita ottimale dell'operazione deve essere istituito un ufficio che curi la manutenzione di queste cavità sotterranee.

**L'Assessore Fucito** replica alle osservazioni dei Consiglieri.

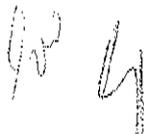
**Il Presidente**, constatato che nessun Consigliere ha chiesto la parola, pone in votazione la delibera di G.C n. n.492 del 31 luglio 2015 ed assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n. 40 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza, con l'astensione dei Consiglieri Attanasio, Moretto, Guangi e Russo

### **DELIBERA**

l'approvazione della proposta di G.C n. 492 del 31 luglio 2015 avente ad oggetto : Federalismo Demianale- Istanze per l'attribuzione a titolo non oneroso di beni di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69. Acquisizione a titolo gratuito degli ex ricoveri antiaerei facenti parte del complesso caveario del sottosuolo di Napoli

**Il Presidente** propone al Consiglio di dichiarare per l'urgenza immediatamente esecutiva la deliberazione adottata.

In base all'esito della votazione, assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio ha votato all'unanimità, ai sensi dell'articolo 4° comma dell'art. 134 del T.U. 267/2000,



2



immediatamente eseguibile per l'urgenza la deliberazione teste' adottata

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento:

- parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera di G. C. n 492 composta da n 14 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive n. 73 pagine, separatamente numerate.

*Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.*

**Il Dirigente**  
**Dott.ssa F. Barbat**



**Il Coordinatore**  
**Dr. G. Scala**

*del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:*

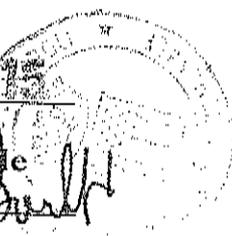
**Il Presidente del Consiglio Comunale**  
**Prof. R. Pasquino**

**Il Segretario Generale**  
**Dr. G. Virtuoso**

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il 25 NOV. 2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

*[Signature]*



Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000 viene assegnato a:

Av. Eusebio Sindona Arch. Pulli Daliso Aprea  
Dot. Seala

*[Signature]*

### ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addì \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97 D.L.vo 267/2000 a:

Addì \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma \_\_\_\_\_

#### Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 4 pagine progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione consiliare n. SA del 19/11/2015

Gli allegati, costituente parte integrante, composti da complessivi fogli n. 91 progressivamente numerati:

- Sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente
- Sono visionabili, in originale, presso l'archivio in cui sono depositati.

Il Funzionario Responsabile



COMUNE DI NAPOLI

*Dipartimento Consiglio Comunale*  
*Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari*

**ALLEGATI COSTITUENTI PARTE**

**INTEGRANTE DELLA**

**DELIBERAZIONE DI C.C.**

**N° 51 ..... DEL 19/11/2015**

 COMUNE DI NAPOLI Collegio Revisori dei Conti	
--	--

**PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

Napoli, 6 Novembre 2015

*Rif.: Deliberazione di G.C., n. 492 del 31/07/2015 avente ad oggetto "Proposta al Consiglio: Federalismo Demaniale – Istanze per l'attribuzione a titolo non oneroso di beni di proprietà dello Stato, ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69. Acquisizione a titolo gratuito degli ex ricoveri antiaerei facenti parte del complesso caveario del sottosuolo di Napoli".*

*L'anno duemilaquindici, il giorno 6 del mese di novembre, alle ore 10:00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:*

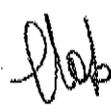
*dr. Vincenzo DE SIMONE                      Presidente*

*dr. Giuseppe TOTO                              Componente*

*per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C., di cui all'oggetto.*

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

- visto il parere di regolarità tecnica del Direttore Centrale Patrimonio e del Direttore Centrale Ambiente, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, in termine di "favorevole";*
- visto il parere di Regolarità contabile espresso dal Ragioniere generale che pur manifestando un parere "favorevole" limitatamente all'acquisizione delle cavità antiaerei con trasferimento a titolo non oneroso dal Demanio dello Stato al Patrimonio disponibile del Comune, manifesta allo stesso tempo perplessità in ordine ad eventuali costi anche di importo rilevante da doversi sostenere in futuro per la messa in sicurezza delle cavità antiaerei e sulla loro utilizzazione. A tal uopo auspicava uno studio di fattibilità dal quale poter avere un quadro chiaro di costi di adeguamento e delle nuove spese da iscrivere in bilancio, concludendo che "null'altro" aveva da aggiungere sulla proposta in esame, invitando il Consiglio comunale ad approfondire, in sede di approvazione del trasferimento, anche gli aspetti soprattutto di carattere finanziario ed economico non ancora portati a conoscenza alla data odierna di questo esame;*

1  

Collegio Revisori dei Conti

*- lette le osservazioni del Segretario generale;*

*si entra nel merito della Proposta in esame, di cui all'oggetto, e si osserva quanto segue.*

***RICHIAMATO IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO***

*- D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85;*

*- D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito nella Legge n. 111 del 9 agosto 2013;*

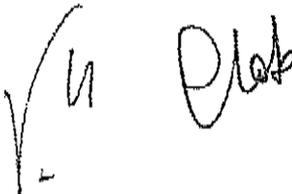
*- verificato anche che si opera nell'ambito del "Federalismo Demaniale";*

***PREMESSO CHE***

*- con il presente provvedimento di G.C. si propone al Consiglio Comunale di acquisire, a titolo non oneroso, e con trasferimento della proprietà dallo Stato al Comune di Napoli di circa 250 tra ex ricoveri antiaerei e restanti parti immobiliari come aree e terreni, da destinarsi ad utilizzazione di pubblici interessi;*

*- a tal uopo il Collegio dei Revisori osserva che nulla ostacolerebbe l'acquisizione di questi beni demaniali che di certo apportano vantaggi e convenienza, al momento senza alcun onere di spesa, ma per il solo semplice valore economico e commerciale che allo stato essi rappresenterebbero e che arricchiscono comunque il patrimonio immobiliare disponibile dell'Ente;*

*- da un attento esame, si precisa che l'Ente, successivamente all'acquisizione, ha tutto il tempo necessario per entrare nel merito della convenienza o meno del trattenimento di questi beni demaniali nella propria sfera di competenza patrimoniale, in quanto si tratterà di determinarne l'utilizzazione, ovviamente per fini pubblici e per gli interessi generali della collettività che, ove mai, potrebbe costare una cifra esorbitante e non sostenibile da parte del Comune, l'Ente stesso avrebbe la facoltà di restituire all'originario proprietario e cioè al Demanio, quanto, oggi, andrebbe ad acquisire senza alcun onere da sopportare;*

2 

- si aggiunge a questo orientamento anche il convincimento da parte del Collegio dei Revisori che probabilmente il Comune, anche in presenza di costi non sopportabili che, per quanto ci riguarda, non apparirebbero proibitivi, può, in alternativa, cedere eventualmente l'utilizzo degli stessi beni che qui si considerano oppure locarli oppure scaricare a terzi l'onere del sostenimento di eventuali costi di adeguamento funzionale per poi darli in utilizzo agli stessi terzi sempre per finalità di interesse generale ma con caratteristiche commerciali.

**TUTTO CIO' PRECISATO, RICHIAMATO E RISCONTRATO**

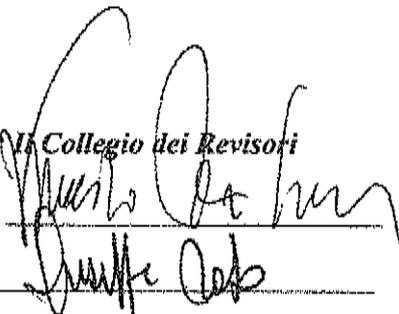
*con l'esame di tutta la documentazione allegata*

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

*esprime, per quanto di propria competenza, il parere in termini di "favorevole" all'acquisizione dei beni ex cavità antiaerei, aree, terreni che da proprietà demaniale si trasferirebbe al patrimonio disponibile dell'Ente a titolo non oneroso.*

*Con il rilascio del presente parere, il Collegio assolve anche al proprio obbligo di cui all'art. 239 del TUEL.*

Napoli, 06/11/2015.

*Il Collegio dei Revisori*  




Direzioni: PATRIMONIO e AMBIENTE

**ORIGINALE**

Servizio: DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E SICUREZZA ABITATIVA

Assessorati: PATRIMONIO

Proposta di delibera prot. n° 6 del 18.7.2015

20 LUG. 2015  
W 599

Proposta al Consiglio

Categoria ..... Classe ..... Fascicolo .....

Annotazioni .....

**REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 499**

**OGGETTO:** Federalismo Demaniale - Istanze per l'attribuzione a titolo non oneroso di beni di proprietà dello Stato ai sensi dell'art.56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n.69. Acquisizione a titolo gratuito degli ex ricoveri antiaerei facenti parte del complesso caveario del sottosuolo di Napoli. **PROPOSTA AL CONSIGLIO.**

31 LUG. 2015

Il giorno ..... nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° ..... 10 ..... Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Luigi de MAGISTRIS

P.

**ASSESSORI:**

Raffaele DEL GIUDICE

P.

Maria Caterina PACE

Assente

Mario CALABRESE

P.

Salvatore PALMA

P.

Alessandra CLEMENTE

Assente

Annamaria PALMIERI

P.

Gaetano DANIELE

P.

Enrico PANINI

P.

Alessandro FUCITO

Assente

Carmine PISCOPO

P.

Roberta GAETA

P.

Ciro BORRIELLO

P.

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: Giudice Luigi de Magistris

Assiste il Segretario del Comune: Dr. Gaetano Virtuoso

**IL PRESIDENTE**

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

**La Giunta Comunale, su proposta del Sindaco Luigi de Magistris, e dell'Assessore al Patrimonio, Alessandro FUCITO:**

2

**Premesso che:**

- il D.Lgs. 28 maggio 2010 n. 85, recante attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 42/2009, individua all'art. 5, comma 1, i beni demaniali di cui i predetti Enti possono richiedere l'attribuzione a titolo non oneroso, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge;
- gli elenchi di cui all'art.5, comma 1 sono stati ulteriormente estesi e resi non tassativi dall'art. 56 bis della Legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013, il quale ha altresì semplificato la procedura relativa al trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni dei beni immobili di cui all'art. 5 comma 1 lettera e) e comma 4 del D.Lgs. 28 maggio 2010 n. 85;
- ai sensi del comma 2 del sopra citato articolo 56 bis, infatti, gli Enti locali che intendono acquisire la proprietà dei beni devono presentare all'Agenzia del Demanio entro il termine perentorio del 30 novembre 2013 una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente che – per ogni cespite - identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio;
- la citata norma prevede altresì che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione;
- i beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle Regioni e degli Enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a

5  
FUCITO  
DE MAGISTRIS

decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento, nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

3

- Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (art.56 bis, comma 7) le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.

**Considerato che:**

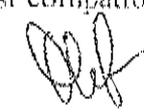
- al fine di garantire la massima trasparenza e collaborazione istituzionale, vista altresì la tempistica dettata dalla norma, è stato messo a disposizione degli enti territoriali dall'Agenzia del demanio un elenco non tassativo e non esaustivo di immobili potenzialmente suscettibili di trasferimento, ferma la possibilità di richiedere immobili non individuati nell'elenco medesimo;
- tra i beni per i quali era possibile presentare istanza rientrano gli ex ricoveri antiaerei, realizzati durante la 2<sup>a</sup> guerra mondiale sfruttando il reticolo costituito dalle cave tufacee, le catacombe e gli antichi acquedotti ("Claudio", della "Bolla" e del "Carmignano"), presenti nel sottosuolo di Napoli e di cui all'elenco del 30.04.1943 del Ministero dell'interno trasmesso al Comune dalla Prefettura di Napoli, aggiornato al 2012 dal Servizio Sicurezza Geologica e Sottosuolo;
- nel termine del 30 Novembre 2013, pertanto, sono state presentate all'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 69/2013, n.391 richieste relative a beni ubicati nel territorio del Comune di Napoli di proprietà dello Stato, di cui circa n.250 inerenti il complesso delle cavità ed ex ricoveri antiaerei, e le restanti inerenti a immobili, aree o terreni, da destinare alle finalità previste dalle citate norme;
- in riscontro alle predette richieste, in data 03/12/2013 con nota prot.28953, l'Agenzia del demanio ha rilasciato parere favorevole al trasferimento a titolo non oneroso del complesso caveale in esame, fatta eccezione per le cavità richieste con le istanze n.10934, n.11234 n.11262, n.11276 e n.13279 che, da successivi approfondimenti, non risultano di proprietà dello Stato;
- le cavità di cui il Comune verrà formalmente in possesso a seguito del presente atto potranno essere valorizzate sulla base di un piano di valorizzazione che ne individui gli usi compatibili

IL SEGRETARIO GENERALE



1

6



con riferimento allo stato delle cavità, alla loro localizzazione, alla possibilità di accesso, alla complessiva potenzialità, alla destinazione urbanistica delle aree in cui ricadono:

4

- per le cavità di che trattasi andrà condotta una approfondita indagine conoscitiva tesa ad accertare le condizioni di sicurezza e di agibilità.

**Visto che:**

- la Direzione Patrimonio, con nota PG/2014/148329 del 24/02/2014, ha richiesto al Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa una valutazione in merito all'acquisizione degli ex rifugi antiaerei di che trattasi, nonché copia della documentazione disponibile;
- in data 17/03/2014, con nota prot. PG/2014/218250, il predetto Servizio ha riscontrato con una dettagliata relazione dalla quale si evince tra l'altro l'utilizzo delle cavità conosciuto, il numero della cavità in cui fu realizzato il ricovero antiaereo, l'indirizzo dell'accesso, e i ricoveri riportati nell'elenco della prefettura del 1943 ma mai rinvenuti;
- da tali atti si evince altresì che gli ex ricoveri antiaerei non sono altro che una piccola porzione delle cavità conosciute, infatti quelle censite sino ad oggi dal Servizio Sottosuolo sono circa n.800, al tempo modificate per essere utilizzate quali rifugi, mediante la realizzazione di scale di accesso, locali di accoglienza e per servizi;
- dalla citata documentazione si rileva altresì che i vantaggi derivanti dall'acquisizione dei beni in questione possono essere così individuati:
  - a) messa a reddito di tutte le cavità attualmente utilizzate da privati, sia come percorsi turistici che per altri scopi (attività commerciali, parcheggi, depositi, ecc.);
  - b) recupero finalizzato alla utilizzazione come parcheggi e/o altri servizi di pubblica utilità;
  - c) realizzazione di itinerari turistici, visite speleologiche, didattiche, ecc..

**Considerato, altresì, che:**

- il complesso sistema delle cavità cittadine è stato sempre censito e verificato dal Comune di Napoli, in particolare dall'attuale Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa e solo nel 2012, a seguito di richiesta dell'Agenzia del Demanio – Filiale Campania prot. n.9801 del 13/07/2011, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con parere prot. 71350-P del 31/05/2012 ha distinto le "cavità" dagli "ex ricoveri antiaerei" riconoscendo la natura demaniale

11/2014

17

17

17

ai vari tronchi dei vecchi acquedotti in disuso, grotte e cave di tufo presenti nella città di Napoli, alle quali non era intestata alcuna proprietà che sono stati adattati a ricoveri antiaerei tramite lavori di adeguamento ed ove siano stati riscontrati lavori di costruzione di ricoveri;

5

- per effetto delle attività svolte, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ha, inoltre, rappresentato che *“può riconoscersi in capo al Comune di Napoli, seppur in assenza di formale consegna da parte dell'Amm.ne statale (tradeus), la qualità di accipiens, per effetto dell'acquisizione unilaterale del possesso su tali beni (traditio fictia) dal quale deriva l'assunzione di tutti gli obblighi e di tutte le facoltà che il D.Lgs. n.409/1948 poneva a carico dell'ente locale, pur in difetto della formalizzazione dell'atto concessorio (in tal senso, la già citata Cass. n.695/1997)”*;
- in ultimo, con note prot. PG/2014/748716 del 30/09/14 e prot. PG/2014/0806079 del 20/10/2014 la Direzione Patrimonio nel trasmettere bozza della presente deliberazione, ha richiesto al Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa di fornire ogni utile contributo al completamento dell'atto, con particolare riguardo all'esatta individuazione di ciascuno dei cespiti interessati dall'eventuale acquisizione e alla convenienza dell'operazione;
- il Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa ha riscontrato con nota prot. PG2014/842067 del 31/10/2014, ove si ribadisce che diversi ricoveri risultano “non trovati” mentre tutti gli ex ricoveri antiaerei censiti sono stati inseriti nel S.I.T. (Sistema Informatico Territoriale) e se ne conosce l'esatta ubicazione, allegando ulteriore documentazione al fine di comprendere *sia il valore storico inestimabile, sia le eventuali potenzialità legate alla messa a reddito delle numerose cavità utilizzate a vario titolo, sia per comprendere tutte le criticità legate all'intera problematica delle cavità cittadine.*

**Rilevato, altresì, che:**

- il servizio Difesa Idrogeologica e Sicurezza Abitativa ha le competenze necessarie per predisporre un'approfondita indagine a seguito della quale potranno essere individuati gli eventuali interventi per la messa in sicurezza con la valutazione del loro costo;
- occorre riservarsi all'esito della ricognizione di cui sopra l'iscrizione in bilancio delle relative somme per la messa in sicurezza delle cavità che ne abbisognano.

IL SEGRETARIO GENERALE

8



1

**Ritenuto infine che:**

- sussistono le condizioni per acquisire, formalmente, il compendio unitario degli ex ricoveri, per le motivazioni di cui sopra, così come rilevato dagli atti allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

*La parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Direttore Centrale Patrimonio e dal Direttore Centrale Ambiente, Tutela del territorio e del mare, sotto la rispettiva responsabilità tecnica. Per cui sotto tale profilo, li sottoscrivono.*

**Il Direttore Centrale Patrimonio**  
dott.ssa  Aprea

**Il Direttore Centrale Ambiente**  
arch. Giuseppe Pulli

**Visti:**

- la Legge 5/5/2009 n.42 recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, pubblicata nella GU il 06/05/2009, n. 103;
- il D.Lgs 28/5/2010 n. 85 recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5/5/2009, n. 42;
- l'art. 56-bis della legge 9 agosto 2013, n. 98;
- l'art.42 lett l) e l'art.107 del D.Lgs n.267/2000;

**CON VOTI UNANIMI  
DELIBERA**

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono riportati, *di proporre al Consiglio Comunale:*

1. confermare, ai sensi dell'art.56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n.69, convertito in legge con modificazioni con la Legge n.98 del 9 agosto 2013, le richieste avanzate all'Agenzia del Demanio tese ad acquisire in proprietà, a titolo non oneroso, il complesso degli ex ricoveri antiaerei, appartenenti al demanio militare, di cui all'allegato elenco e relative annotazioni riportate;
2. dare mandato al *Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa*, d'intesa con il *Servizio Demanio, Patrimonio e Politiche per la Casa* e con gli altri uffici di volta in volta competenti, di provvedere alla ricognizione delle cavità e alla verifica delle loro condizioni con la finalità di predisporre un piano per l'individuazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza ed un piano di valorizzazione delle stesse in relazione ai possibili utilizzi.
3. Riservarsi all'esito della ricognizione di cui al precedente punto 2 di iscrivere in bilancio le somme che si rendessero necessarie per la messa in sicurezza delle cavità;

9

  
arch. Giuseppe Pulli

4. Dare mandato ai Dirigenti del *Servizio Demanio, Patrimonio e Politiche per la Casa* e del *PRM Patrimonio Comunale*, nonché al *Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa*, avvalendosi anche della Napoli Servizi Spa, di predisporre tutti gli atti consequenziali all'approvazione del presente deliberato per quanto di rispettiva competenza (eventuale regolarizzazione catastale dei beni in argomento, iscrizione degli stessi nell'inventario del patrimonio disponibile dell'Ente, invio di copia del presente atto all'Agenzia del Demanio così come previsto dallo schema del procedimento di cui all'art.56-bis, pubblicato sul sito web dell'Agenzia stessa).
5. Dare atto che i rapporti convenzionali con le associazioni culturali e/o privati che utilizzano le predette verranno tenuti e svolti dal *Servizio Demanio, Patrimonio e Politiche per la Casa* il quale procederà altresì, in esito alla ricognizione di cui al punto 2, alla individuazione delle forme di valorizzazione più idonee del complesso caveario in esame in relazione alle possibili utilizzazioni così come emergenti dal piano di cui al precedente punto 2;
6. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. (T.U.E.L.).

*Si allegano, quale parte integrante del presente atto, n.11 documenti, composti, complessivamente, da n.73 pagine, progressivamente numerate.*

**Il Direttore Centrale Patrimonio**  
*dott.ssa M. Aprea*

**Il Direttore Centrale Ambiente**  
*arch. Giuseppe Pulli*

**L'Assessore al Patrimonio**  
*Alessandro Fucito*

**Il Sindaco**  
*on.le Luigi de Magistris*

Letto confermato e sottoscritto:  
**IL SINDACO** **IL SEGRETARIO GENERALE**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. **6** DEL **18.6.2015** . AVENTE AD OGGETTO:

Federalismo Demaniale - Istanze per l'attribuzione a titolo non oneroso di beni di proprietà dello Stato ai sensi dell'art.56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n.69. Acquisizione a titolo gratuito degli ex ricoveri antiaerei facenti parte del complesso caveario del sottosuolo di Napoli. **PROPOSTA AL CONSIGLIO.**

Il Direttore Centrale Patrimonio e il Direttore Centrale Ambiente, Tutela del territorio e del mare esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: vedi nota allegata.

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

Addi *16 luglio 2015*.....

Il Direttore Centrale Patrimonio  
dott.ssa *Marie Aprea*

Il Direttore Centrale Ambiente  
arch. *Giuseppe Pulli*

Pervenuta alla DC Servizi Finanziari il **20 LUG. 2015** Prot. **no 599**.....

Il Ragioniere Generale, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: **V.P.A.**

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE  
*[Signature]*

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE**

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....  
Rubrica.....Cap.....(.....) del Bilancio 200..... che presenta  
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....
Impegno precedente	L.....
Impegno presente	L.....
Disponibile	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE  
*AA*

#### Parere di regolarità tecnica

I sottoscritti direttori della direzione centrale Patrimonio e della direzione centrale Ambiente, esprimono il parere favorevole sulla delibera per la motivazione, certamente principale, che l'acquisizione al patrimonio comunale degli ex ricoveri antiaerei costituisce una opportunità offerta dal così detto "federalismo demaniale", che va colta per la potenzialità che alcuni beni che vengono trasferiti hanno.

Con l'occasione si richiama all'attenzione degli organi decisionali che tale opportunità, indipendentemente dalla invarianza oggi sulle risorse - in quanto ai sensi di legge gli eventuali proventi derivanti da contratti in essere saranno detratti dai trasferimenti statali - potrà a seguito della ricognizione sullo stato di conservazione e sui possibili utilizzi, portare in futuro nuove risorse al comune.

La ricognizione sullo stato dei beni che verranno trasferiti è un elemento fondamentale per definire gli utilizzi e quindi gli investimenti che dovranno necessariamente essere realizzati, direttamente a carico del comune proprietario, con apposite risorse che andranno previste in bilancio, ovvero a carico dei soggetti che dovessero utilizzarli.

A tal fine con le risorse che saranno messe a disposizione nel bilancio di previsione 2015, dovrà condursi da subito, quell'approfondito esame sulle condizioni di ciascun bene che consentirà l'esatta identificazione del bene oggetto del trasferimento - indispensabile per il perfezionamento del trasferimento stesso - il rilievo del bene, la individuazione degli interventi di messa in sicurezza necessari e dei possibili utilizzi.

Napoli, 16 luglio 2015

Maria Aprea

Giuseppe Pulli



COMUNE DI NAPOLI

**Direzione Centrale Servizi Finanziari**  
*Servizio Controllo e Registrazione Spese*

10

Napoli, 20.07.2015

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE** reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa.

Prot. n. 6 del 16/07/2015  
IW599 del 20/07/2015

*Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012.*

*Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bi, ter e quater del D. Lgs. 267/2000, così come integrato e modificato dal D. L. 174/12 convertito nella L. 213/12, approvato con Deliberazioni Consiliari n. 3 del 28/01/2013 e n. 33 del 15/07/2013.*

*Visto la deliberazione G.C. n.14 del 16/01/2015 avente per oggetto "Indirizzi per l'assunzione di impegni di spesa nell'esercizio provvisorio 2015. Autorizzazione per l'assunzione di impegni per alcune tipologie di spesa. Disposizioni inerenti l'applicazione in materia di scissione dei pagamenti (split payment) introdotta dall'articolo 1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).*

Premesso che, con nota Prot. 28953 del 03/12/2013, l'Agenzia del Demanio ha rilasciato parere favorevole alla richiesta, presentata dal Comune di Napoli, di acquisire a titolo non oneroso il complesso caveale di proprietà dello Stato, ai sensi dell'art. 56 del D. L. 69/2013.

Con la presente proposta

1. **si conferma, ai sensi dell'art. 56 bis del D. L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge con modificazioni con la Legge n. 98 del 9 agosto 2013, le richieste avanzate dall'Agenzia del Demanio tese ad acquisire, a titolo non oneroso, il complesso degli ex ricoveri antiarei, appartenenti al demanio militare;**
2. **si autorizza i competenti Servizi Ad effettuare la ricognizione delle cavità e alla verifica delle loro condizioni al fine di predisporre un piano di interventi per la loro messa in sicurezza nonché per la loro valorizzazione in relazione ai possibili utilizzi (parcheggi, depositi, attività commerciali etc...);**
3. **si riserva, all'esito della ricognizione di cui al punto 2, di iscrivere in bilancio le somme che si rendessero necessarie per la messa in sicurezza delle cavità.**

Nonostante il parere favorevole dei competenti Dirigenti non può, tuttavia, non osservarsi che dalla presente proposta potrebbero derivare, per l'Ente, delle spese, anche di rilevante importo, connesse alla messa in sicurezza delle suddette cavità.

13



COMUNE DI NAPOLI

**Direzione Centrale Servizi Finanziari**  
*Servizio Controllo e Registrazione Spese*

11

Un parere di regolarità contabile, da parte dello scrivente, non può, pertanto, prescindere da uno studio di fattibilità dal quale si evincano, tra l'altro, i costi per la messa in sicurezza e valorizzazione della suddette strutture e l'effettivo provento goduto dall'Ente per l'eventuale cessione/locazione delle stesse.

Per quanto succitato, allo stato nulla si osserva. Si riservano ulteriori valutazioni sui successivi atti e si demanda alle valutazioni dell'organo deliberante, in funzione dell'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico, l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche alla luce del risultato di Amministrazione al 01/01/2015 approvato con Deliberazione G. C. n. 370 dell'08/06/2015.

*[Handwritten initials]*

**Il Direttore dei Servizi Finanziari**  
*Dott. Raffaele Mucchiariello*

*[Handwritten signature of Raffaele Mucchiariello]*

14

## OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

12

L'atto in esame contiene una proposta al Consiglio - ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. l) del T.U. n. 267/2000 - per l'acquisizione al patrimonio comunale del complesso degli ex ricoveri antiaerei, appartenenti al demanio militare e per la ricognizione delle cavità e la verifica delle loro condizioni, al fine di predisporre un piano per l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza ed un piano di valorizzazione delle stesse in relazione ai possibili utilizzi.

I dirigenti proponenti hanno espresso il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, in senso favorevole, precisando che l'atto non comporta impegno di spesa, con la motivazione che *"l'acquisizione al patrimonio comunale degli ex ricoveri antiaerei costituisce una opportunità offerta dal così detto "federalismo demaniale", che va colta per la potenzialità che alcuni beni che vengono trasferiti hanno"*. Tale acquisizione si ritiene che *"potrà a seguito della ricognizione sullo stato di conservazione e sui possibili utilizzi, portare in futuro nuove risorse al comune"*.

Il Ragioniere Generale ha reso il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000. Prima, rilevando che *"dalla presente proposta potrebbero derivare, per l'Ente, delle spese anche di rilevante importo, connesse alla messa in sicurezza delle ... cavità"* e che occorrerebbe, per esprimere il parere di regolarità contabile, *"uno studio di fattibilità dal quale si evincano, tra l'altro, i costi per la messa in sicurezza e valorizzazione delle ... strutture e l'effettivo provento goduto dall'Ente per l'eventuale cessione/locazione delle stesse"*. Concludendo, poi, il parere con l'espressione *"nulla si osserva"*, riservandosi valutazioni ulteriori sui successivi atti. In proposito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 18 del "Regolamento del Sistema dei controlli interni", il parere di regolarità contabile deve terminare con l'espressione sintetica *"parere favorevole"* ovvero *"parere non favorevole"* e implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: *"la regolarità della documentazione prodotta; il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti; la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità sul relativo intervento o capitolo; l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico-finanziari dello stesso; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali"*, risultando, altresì, rilevanti sono le valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle restrizioni del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, affinché lo stesso si mantenga idoneo, in termini sia di competenza sia di cassa, all'effettivo risanamento dell'ente.

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa, redatta con attestazione di responsabilità dal dirigente proponente, risulta che l'acquisizione dei beni di che trattasi trova riscontro, attraverso un'apposita procedura, nel decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 e nel decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (legge di conversione 9 agosto 2013, n. 111). I proponenti, inoltre, precisano che dall'acquisizione degli ex ricoveri antiaerei, possono derivare vantaggi per l'Amministrazione e la Comunità cittadina: a) messa a reddito di tutte le cavità attualmente utilizzate da privati, sia come percorsi turistici che per altri scopi (attività commerciali, parcheggi, depositi, ecc.); b) recupero finalizzato alla utilizzazione come parcheggi

e/o altri servizi di pubblica utilità; c) realizzazione di itinerari turistici, visite speleologiche, didattiche, ecc..

13

Si richiama, il decreto legge 26 giugno 2013, n. 69 e, in particolare, la procedura ivi indicata.

Si rappresenta che esulano dalle competenze degli organi di direzione politica i contenuti di carattere tecnico-gestionale che l'art. 107 del T.U. 267/2000 attribuisce alla dirigenza. In tal senso, si sottolinea già la complessità dell'elencazione delle cavità interessate al trasferimento, con i profili anche di carattere tecnico-giuridico (dominicale) che si accennano nell'atto. Si rileva, inoltre, che i profili della proposta di valenza più direttamente finanziaria fanno emergere l'esigenza, richiamata dal Ragioniere generale, di uno studio di fattibilità che meglio definisca i costi per la messa in sicurezza delle cavità e la loro valorizzazione e, si aggiunge qui, tenga conto di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 56bis, decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con Legge 9 agosto 2013, n. 98: "[...]le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato."

Ne deriva che la complessità dell'operazione, attualmente fondata su una stima prognostica solo di larga massima circa la sua vantaggiosità, richiederà una serie di ulteriori approfondimenti, valutazioni e attività da parte dei competenti uffici per la ricognizione delle cavità e per la verifica delle loro condizioni (con l'indicazione di eventuali interventi per la messa in sicurezza e per la valorizzazione, anche economica degli stessi), ai fini di una compiuta analisi di convenienza dell'Ente in ordine alla comparazione costi/benefici.

2

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "Favorevole" ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi del precedente art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Richiamando il parere di regolarità contabile, anche in riferimento alla necessità di ulteriore impegno contabile per le eventuali spese collegate all'acquisizione, competono alla Giunta e, poi, al Consiglio comunale, avuto riguardo ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, le valutazioni conclusive in ordine alla ricorrenza delle condizioni giuscontabili che consentono, comunque, di esprimere l'assenso al trasferimento dei beni.

VISTO:  
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. Gaetano Virtuoso

31.7.15

16

14

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 492 del 31/7/2015 composta da n. 14 pagine progressivamente numerate nonché da allegati descritti nell'atto.

**SI ATTESTA:**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 16.9.15 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

A. L.

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale  
in data \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Deliberazione decaduta  
\_\_\_\_\_

Altro \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 14 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 492 del 31.7.15.

Gli allegati descritti nell'atto:

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.

12



COMUNE DI NAPOLI  
SEGRETERIA GENERALE  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE  
INTEGRANTE DELLA  
DELIBERAZIONE DI G. C.  
N. 492.....DEL 31-7-2015

PROPOSTA AL CONSIGLIO

PE/294/748716  
del 30/8/2014 -

Alla Direzione Centrale Ambiente

Al Servizio Difesa Idrogeologica  
del Territorio e Sicurezza Abitativa

e p.c. All'Assessorato al Patrimonio

Al Servizio Demanio, Patrimonio  
e Politiche per la Casa

LORO SEDI

**Oggetto:** Federalismo Demaniale - Istanze per l'attribuzione a titolo non oneroso di beni di proprietà dello Stato ai sensi dell'art.56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n.69. Acquisizione a titolo gratuito degli ex ricoveri antiaerei facenti parte del complesso caveario del sottosuolo di Napoli. **Trasmissione bozza di deliberazione.**

Con riferimento alla procedura in oggetto, si trasmette la bozza della delibera di proposta al Consiglio Comunale inerente l'acquisizione a titolo gratuito degli ex ricoveri antiaerei presenti nel sottosuolo della città di Napoli allegando, per comodità di lettura, i documenti ivi richiamati.

Si chiede, pertanto, al fine di consentire al Consiglio Comunale di deliberare sul punto, di fornire ogni utile contributo al completamento dell'atto, con particolare riguardo all'esatta individuazione di ciascuno dei cespiti interessati dall'eventuale acquisizione e alla convenienza dell'operazione.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti

Il Direttore Centrale  
Marta Aprea





COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA del TERRITORIO e del MARE  
Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa

PG/2014/8420 G7

Al Direttore Centrale del Patrimonio  
Dott. M. Aprea

Napoli, 30 Ottobre 2014

31 OTT, 2014

Oggetto: Federalismo Demaniale – risposta alla nota n.° prot. PG/2014/748716 e successivo sollecito prot. n.° PG/2014/0806079 a firma del Direttore Centrale del Patrimonio.

In riferimento alle note riportate in oggetto, lo scrivente Servizio, ribadisce che tutti gli ex ricoveri antiaerei censiti, sono stati anche inseriti nel S.I.T. (Sistema Informatico Territoriale) in dotazione allo scrivente servizio, quindi ubicati precisamente e di cui si conoscono tutti gli accessi.

Con la presente nota si vuole dare un ulteriore contributo alle informazioni già date sulle cavità cittadine allegando due documenti, prodotti nel corso degli ultimi anni dallo scrivente Servizio, riguardante le problematiche delle cavità e degli ex ricoveri in cavità.

Il primo è una nota inviata nell'agosto del 2012 con protocollo PG/2014/646285 all'allora Capo di Gabinetto dott. Attilio Auricchio, attuale Direttore Generale del Comune di Napoli, avente come oggetto "rifugi antiaerei in cavità".

La seconda è una relazione sulle cavità presenti nel territorio della Città di Napoli, aggiornata al dicembre 2013 e consegnata al tavolo tecnico, indetto dall'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale della Campania, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, avente come titolo "Messa in sicurezza delle cavità del sottosuolo di Napoli utilizzate come ricoveri antiaerei".

Entrambi i documenti sono sicuramente esaustivi per comprendere sia il valore storico inestimabile, sia le eventuali potenzialità legate alla messa a reddito delle numerose cavità utilizzate a vario titolo, sia per comprendere tutte le criticità legate all'intera problematica delle cavità cittadine.

i.d.t. Mario Alamaro *Ma*  
i.d. geol. Antonino Barba *Be*

Il Dirigente  
Dott. G. Spagnuolo

20



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE  
Tutela del Territorio e del Mare  
Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e  
Sicurezza Abitativa

p.zza Dante 93  
tel. 081 7950275 - 081 7955237  
fax 081 7950280  
<http://comune.napoli.it>  
e.mail - [servidiisuolo@comune.napoli.it](mailto:servidiisuolo@comune.napoli.it)

A) Capo di Gabinetto del Comune di Napoli  
Dr. Attilio Auricchio

p.c. Al Direttore Centrale Ambiente  
Tutela del Territorio e del Mare  
Arch. G. Pulli

Ns. Rif. Prot. n. /12

PG/2012/646285

Oggetto: rifugi antiaerei in cavità.

Per riscontrare la nota PG/2012/0577390 del 13.07.2012 a firma del Capo di Gabinetto dr. Attilio Auricchio, inerente gli ex rifugi antiaerei in cavità, è necessario effettuare, in via preliminare, una breve premessa sulla storia dell'ufficio Sottosuolo.

Il 14 marzo 1966 su proposta dell'allora assessore ai LL.PP. On. Bruno Romano, il Consiglio Comunale deliberò la nomina della Commissione per lo studio del sottosuolo cittadino allo scopo di rilevarne la genesi, la natura e la consistenza.

In tal modo il Comune di Napoli con estrema lungimiranza gettò le basi per la costituzione di uno specifico ufficio dedicato alle cavità cittadine: si costituì un primo nucleo provvisorio dell'Ufficio per il Sottosuolo temporaneamente distaccato presso l'Istituto di Geologia Applicata della facoltà di Ingegneria.

In seguito a voragini e dissesti di strade e di fabbricati avvenute in città, nel 1971 fu istituita una seconda commissione presieduta dall'allora Assessore ai LL.PP., dr. Luigi Locorotolo, che contemporaneamente creò l'Ufficio Sottosuolo del Comune di Napoli diretto prima dall'ing. Guido Vinaccia, poi dal 1976 dal Geologo Ulisse Lapegna, dopo dal 1998 al 2000 dall'ing. Goffredo Lombardi fino a giungere all'attuale dirigente.

Nel corso di quasi 50 anni di attività sono state rilevate e censite circa 800 cavità, il 70% delle quali si sviluppa a livelli sottostanti i relativi accessi. A questo gruppo appartengono gli acquedotti di Claudio, della Bolla e del Carmignano, i sistemi locali di approvvigionamento idrici e le cisterne nelle zone alte della città, le cave di tufo sottostanti i fabbricati, le antiche fognature abbandonate, vd. Cloaca Massima. A dette cavità si accede tramite pozzi o scale, queste ultime realizzate nel periodo bellico per la sistemazione dei ricoveri.

Il restante 30% è costituito: dalle cavità utilizzate per lo sfruttamento della pietra per costruzione, che hanno ingressi all'altezza di strade carrozzabili; dalle gallerie stradali, sia antiche che moderne; dalle gallerie ferroviarie; dai trafori borbonici; dalle catacombe; ed infine dagli antichi Ipogei funerari.

Ciò premesso, questo servizio tecnico fa presente quanto segue.

**Risposta al primo quesito.**

Il menzionato elenco dei ricoveri antiaerei aggiornato al 30 Aprile 1943, a noi pervenuto dalla Prefettura di Napoli nel 1967, elencava n. 210 ricoveri in grotta.

Si rappresenta che dalla nascita dell'ufficio Sottosuolo ad oggi sono stati censiti n. 244 ex ricoveri antiaerei., di seguito riportati:

Sezione	ricoveri fino al 30.04.1943	ricoveri censiti al 2012
Avvocata	30	47
S. Carlo all'Arena	22	22
Chiaia	20	20
S. Ferdinando	21	19
S. Giovanni a Teduccio	/	6
S. Giuseppe	6	6
S Lorenzo	21	23
Mercato	/	3
Montecalvario	16	15
Pendino	1	3
Poggioreale(zona industriale)	1	9
Porto	/	3
Posillipo	11	11
Stella	36	35
Vicaria	/	1
Vomero	25	21
<b>Totali</b>	<b>210</b>	<b>244</b>

Per quanto attiene all'ultima parte del quesito, è doveroso precisare che lo scrivente servizio non ha, allo stato, dati certi sulla percentuale di ex ricoveri di pertinenza di fabbricati privati. Si può tuttavia affermare, dall'esperienza maturata negli ultimi due decenni, che la maggior parte degli accessi agli ex ricoveri bellici sono ubicati in aree di pertinenza di fabbricati privati.

**Risposta al secondo quesito.**

In merito al secondo quesito, relativo al trasferimento delle cavità al Demanio dello Stato, si rappresenta che la suddetta consegna è avvenuta mediante la nota prot. 1322 del 5 dicembre 2008 a firma dell'ing. G. Lombardi, avente come oggetto: "consegna su supporto magnetico dei files relativi alle planimetrie e alle relazioni delle cavità comprese nell'elenco dei ricoveri bellici rilasciato dalla Prefettura di Napoli", di cui si allega copia (cfr. all. 1).

Nel corso di successive riunioni con gli assessori al Patrimonio, al Sottosuolo e al Turismo venne stabilito che bisognava procedere alla consegna di ogni singola cavità. Tale operazione iniziò nel mese di Luglio 2009 di concerto con i tecnici del Demanio dello Stato. Furono ispezionati solo sei ex ricoveri e per ognuno questi, fu redatto verbale che si allega in copia (cfr. all. 2).

I suddetti ricoveri sono quelli che attualmente vengono utilizzati, da parte di privati, per fini turistici.

Successivamente alla pausa estiva del 2009, per motivi sconosciuti e non addebitabili allo scrivente Servizio, non si proseguì con le ispezioni, tant'è che fu inviata al Demanio dello Stato la nota prot. 1515 del 31 dicembre 2009, di cui si allega copia, (cfr. all. 3), con la quale si relazionava circa la mancata prosecuzione delle operazioni di consegna dei ricoveri. Al Servizio non è mai giunto riscontro da parte dell'Amministrazione demaniale alla succitata nota.

#### Risposta al terzo quesito.

In merito al terzo quesito è doveroso sottolineare che:

- a) A Napoli gli interventi nel sottosuolo sono databili almeno a 5400 anni or sono;
- b) Durante il periodo greco-romano si è avuta la prima fase di escavazione del sottosuolo per la estrazione dei materiali da costruzione;
- c) Sempre in epoca greco-romana furono utilizzate una serie di cavità come ipogei per le sepolture (catacombe);
- d) Nella stessa epoca venne realizzato l'acquedotto sotterraneo della Bolla costituito da una fitta e tortuosa rete di cunicoli orizzontali scavati nel tufo giallo e collegati, tramite pozzi, con le case sovrastanti;
- e) In epoca romana fu realizzato l'acquedotto Claudio;
- f) Tra il 1500 ed il 1700 altre cavità, furono cavate per la realizzazione di nuovi quartieri della città e nel 1600 per la realizzazione del nuovo acquedotto sotterraneo detto del Carmignano, al servizio della città fino al 1884.

Dal 1885 è entrato in servizio l'acquedotto del Serino realizzato in condotte.

Considerato che per buona parte gli ex ricoveri sono "porzioni" degli antichi sistemi acquedottistici (acquedotto Claudio, della Bolla e del Carmignano) le criticità sono comuni a tutto il sistema caveale partenopeo ed in particolare sono legate prevalentemente ai dissesti dovuti alle infiltrazioni di acque causate da collassi di fogne o rotture della rete idrica cittadina. Invero, si è ritenuto che "D'altra parte, a differenza di quello che sostengono i documenti istituzionali, il rischio di dissesto delle cavità è enormemente inferiore a quelli i rischi provocati dalle infiltrazioni piovane e dalle perdite della rete fognaria e dell'acquedotto". (Stralcio tratto dal documento approvato dalla 13<sup>a</sup> Commissione Permanente del Senato della Repubblica (Territorio, ambiente, beni ambientali) nella seduta del 3 aprile 2002, a conclusione dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico della Città di Napoli).

Ulteriore criticità è data dalla presenza sul territorio cittadino di circa 3500 canne di pozzo, la maggioranza delle quali presenti nel centro storico è ubicata all'interno di palazzi o cortili privati, che a causa di quanto innanzi esposto, ovvero i dissesti dati dalle infiltrazioni piovane e dalle perdite fognarie, potrebbero creare situazioni problematiche sia per il soprasuolo, sia per il sottosuolo.

Altra problematica da tenere in considerazione è costituita dai materiali vari sversati nel corso dei decenni dalle canne di pozzo nell'antico sistema acquedottistico.

I vantaggi potrebbero così essere individuati:

- a) nella messa a reddito di tutte le cavità attualmente utilizzate da privati, sia come percorsi turistici, che per altri scopi (parcheggi, depositi, ecc.);
- b) recupero di cavità finalizzata alla utilizzazione come parcheggi e/o altri servizi di pubblica utilità;

- 6
- c) recupero di ulteriori cavità per l'utilizzo come attrazione turistiche di sicuro richiamo eventualmente gestita dal Comune di Napoli alla stregua di quanto realizzato ad esempio dal Comune di Parigi.

In considerazione che il Centro Storico di Napoli dal 1995 è stato riconosciuto come patrimonio dell'Unesco e che il sottosuolo partenopeo è universalmente tra quelli i più belli ed interessanti e meglio conservati al mondo, si ritiene che quest'ultimo debba essere considerato una ricchezza per la città.

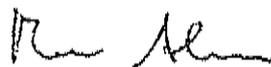
Si potrebbe ravvisare anche l'opportunità di regolamentare gli accessi al sottosuolo in quanto molti gruppi di speleologi entrano ed operano privi di autorizzazione senza alcuna garanzia per la sicurezza personale ed ambientale.

Ad ogni buon fine, gli antichi acquedotti, lunghi e variegati, le grotte, le catacombe e gli ipogei: il sottosuolo di Napoli è tanto variegato e ricco di arte quanto - quasi - il mondo sovrastante.

Una città nella città, da scoprire, studiare ed amare.

Il Dirigente  
Dott. E. Merendino

I.D.T. Mario Alamaro



I.D. Geologo Antonino Barba



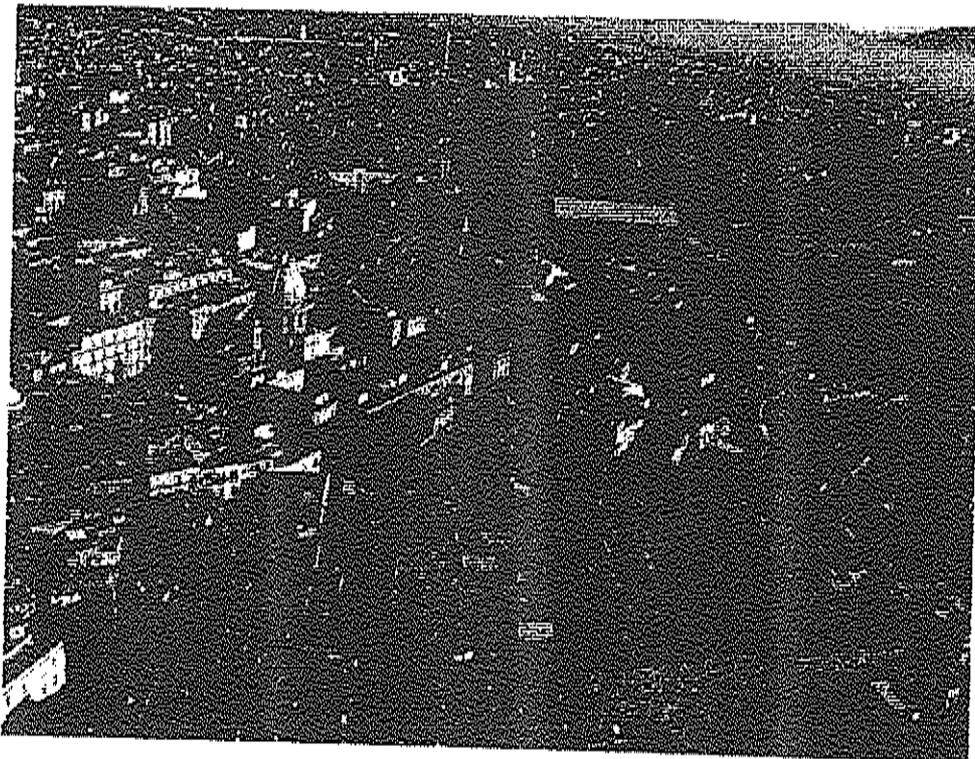


COMUNE DI NAPOLI

*Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare  
Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa*

# *Cavità antropiche della Città di Napoli*

*Descrizione e Problematiche*



*Napoli - Gennaio 2013*

### *Brevi cenni storici sulla presenza delle cavità antropiche presenti nella Città di Napoli*

*Il sottosuolo della Città di Napoli è stato fin dall'antichità oggetto di scavo per la presenza di materiali idonei alla costruzione ( tufo, pomici, pozzolana e lapilli).*

*Gli scavi e le cavità ottenuti per l'estrazione non furono mai abbandonati ma furono variamente utilizzati come cisterne o depositi.*

*I primi scavi risalgono, presumibilmente, all'epoca greca, quando i greci costruirono le mura della città prelevando il tufo nelle cave, di cui ne è un esempio la cava di S. Maria del Pianto rinvenuta nel 1981, denominata "la cava greca".*

*I greci, avendo l'esigenza di portare acqua alla nascente città, scavarono nel tufo e costruirono l'acquedotto denominato " della Bolla". In epoca successiva, i romani, visto l'espandersi della città, eseguirono nuovi scavi nel sottosuolo integrando l'acquedotto della Bolla con quello denominato "Claudio o Augusteo". Nello stesso periodo, furono realizzati notevoli scavi per la costruzione di strade e collegamenti sotterranei, ne sono esempio la "grotta di Seiano" e la "Cripta Neapolitana".*

*Nel XVII secolo, in seguito a un notevole sviluppo della città il Carmignano, fece realizzare un nuovo acquedotto interrato che, con altri scavi nel sottosuolo, integrò i preesistenti. I tre acquedotti, costituiti da una rete fittissima di cunicoli e cisterne, funzionarono fino al 1885 quando fu realizzato l'attuale acquedotto intubato a pressione. All'epoca la città presentava, nel sottosuolo, una serie di spazi costituiti da milioni di m<sup>3</sup> di vuoti interamente percorribili. Parte di tali ambienti, nel centro cittadino, furono riscoperti e riutilizzati durante la seconda guerra mondiale, quando, le cavità furono attrezzate e utilizzate come ricoveri antiaerei. In periferia molte cave per l'estrazione del materiale da costruzione, furono utilizzate anche per ospitare attrezzature, impianti e strumentazioni di interesse bellico.*

*Dopo la guerra, le cavità sono state abbandonate e quel che è peggio in parte utilizzate come discarica delle macerie causate dai bombardamenti e poi come sversatoi abusivi di materiali di risulta. Oltre alle problematiche di natura ambientale, questa cattiva abitudine ha causato il frazionamento degli antichi sistemi acquedottistici ed anche l'occlusione di parti di esso.*

*CAVITA' del Centro Storico, dissesti registrati*

Dagli atti disponibili presso l'archivio del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa sono oggi censite circa 800 cavità per una volumetria superiore agli 8.000.000 mc.

La superficie delle cavità conosciute ricadenti nella perimetrazione del Centro Storico dell'Unesco ammonta a circa 400.000 mq per un volume di circa 4.000.000 metri cubi. E' bene precisare che i dati sulle cavità sono bel lungi dall'essere completi, in particolare ampie zone del centro urbano, certamente interessate da estesi sistemi di cunicoli e cisterne, risultano ancora inesplorate.

Com'è noto, la presenza di cavità è all'origine di un'ampia casistica di dissesti, con conseguenze talvolta gravi e tragiche per l'incolumità dei cittadini e la conservazione del tessuto edificato. Negli ultimi decenni a partire dal 1968 sono stati registrati una serie di eventi tragici, anche con perdita di vite umane, che hanno interessato le cavità sotterranee di cui si riportano le più significative:

- 1) Marzo 1968 - piazza Augusto Lala - voragine di m. 10 x 7 e profondità di m. 10 causata dal crollo di cave sotterranee;
- 2) Marzo 1971 - viale A. Vitale - voragine causata dal crollo di un vecchio pozzo di cava - parte di un edificio sprofonda per oltre 30 m. nel sottosuolo - 1 morto e diverse famiglie sgomberate;
- 3) Gennaio 1977 - capodimonte - voragine in prossimità di un pozzo di accesso a cave sotterranee - distrutta una casa rurale di due piani che sprofonda per circa 50 m. ;
- 4) Febbraio 1979 - corso V. Emanuele - distacco di massi dalla calotta di cave sotterranee - palazzo in via Canalone all'Olivella danneggiato - 22 famiglie evacuate;
- 5) Giugno 1979 - gradoni di Chiaia - incendio in una cavità sotterranea provoca lo sgombero di n.° 48 famiglie;
- 6) Novembre 1979 - corso Amedeo di Savoia una grande voragine riportò alla luce vecchi insediamenti interrati - furono sgomberate diverse abitazioni e la strada fu interrotta per 4 mesi;
- 7) Ottobre 1980 - parco Mergellina - si stacca un blocco di tufo dall'ingresso di una antica cava - 1 morto e 5 feriti;
- 8) Gennaio 1982 - via S. Tommasi - incendio in gallerie di antiche cavità - le esalazioni uccidono nel sonno gli abitanti dell'edificio sovrastante;

- 9) Febbraio 1982 – via F. S. Correr – distacco di enormi blocchi dal costone tufaceo – 1 morto e diversi feriti;
- 10) Febbraio 1982 – p.tta S. Salvatore (Piscinola) – crollo di un pozzo di cava sotterranea che provoca lesioni e molti fabbricati e l'interruzione della viabilità stradale;
- 11) Dicembre 1983 - via S. Mandato – un bambino precipita nel pozzo di una antica cava sotterranea e perde la vita;
- 12) Aprile 1984 – vico Cimitile e vico Lungo Teatro Nuovo – cedimenti di pozzi e crolli in antiche cavità provocano dissesti ai fabbricati sovrastanti;
- 13) Luglio 1984 – via Nicolardi – grossa voragine provocata dal crollo di un occhio di monte, viene inghiottito un containers di terremotati;
- 14) Dicembre 1988 – via sacramento a Foria – voragine per crollo della calotta di una cavità – vengono sgomberati 3 edifici;
- 15) Maggio 1990 – rione Sanità – si apre una voragine che provoca il crollo di una abitazione;
- 16) Aprile 1994 – via S. Margherita a Fonseca – si apre una voragine di 20 m. di profondità e due anziani vi precipitano mentre dormono ma vengono miracolosamente salvati;
- 17) Luglio 1994 – via M.R. Imbriani – il cedimento di una canna di pozzo provoca lo sprofondamento della sede stradale;
- 18) Dicembre 1996 – sprofondamento della strada a via Miano che ingoia una piccola costruzione e due persone – dissesto provocato dal cedimento della fogna Borbonica che ha provocato una voragine profonda 34 m.;
- 19) Maggio 1999 - via S. Maria alla Purità – sprofonda il cortile di un antico palazzo, muore un tecnico presente sul cantiere al momento dello sprofondamento;
- 20) Agosto 2001 – via E. Scaglione – in una campagna si apre una voragine profonda 50 m. con un diametro di 18 m. a seguito del collasso di una volta di una antica cava di tufo sconosciuta;
- 21) Gennaio 2006 – via Cimarosa 140 – ampia voragine sulla sede stradale che porta alla luce un accesso ad un ex ricovero antiaereo, presente nell'elenco dei ricoveri del 1943 ma mai rinvenuto. Un pedone precipita nella buca e si salva aggrappandosi ad alcuni sottoservizi;
- 22) 2009 – S. Carlo alle Mortelle – ampia voragine sulla strada che risucchia anche buona parte della pavimentazione della attigua chiesa del 1700 e anche due pavimenti di bassi adibiti ad abitazione, per fortuna solo danni alle cose;

- 23) Novembre 2011 – p.zza Miraglia – Grande voragine che inghiotte parte della piazza;
- 24) Ottobre 2012 – vico Pacella ai Miracoli – si apre una voragine di oltre 100 mc e vengono sgomberate 40 famiglie;
- 25) Novembre 2012 – via f.lli Wright (S. Pietro a Patierno) grande voragine nella notte, in una area cortilizia, che inghiotte una porzione di un ristorante. Il giorno successivo era programmata una festa;
- 26) Dicembre 2012 – p.zza Regina Elena a Miano – Ampia voragine apertosi sulla strada diametro 15 m. e profonda 10 m. – Una autovettura di passaggio vi precipita dentro, tre persone rimangono ferite.

A tale dato vanno aggiunte tutti i piccoli dissesti che affliggono in continuazione il tessuto urbano della città, compromettendone la stabilità del territorio.

I dissesti statici delle cavità e le conseguenti voragini che si verificano sono di solito collegabili a:

cedimenti e/o collassi dei pozzi di accesso con o senza rivestimento di muratura;	frequenti
dissesti di tratti della rete fognaria o dell'acquedotto e conseguenti infiltrazioni che provocano fenomeni di erosione delle piroclastiti verso i pozzi e/o cavità;	frequenti
incendio di rifiuti versati nella cavità;	frequente
Sversamento di liquami in cavità impropriamente utilizzate per mancanza di rete fognaria;	frequente
Distacchi di blocchi tufacei dalle volte delle cavità;	poco frequenti
dissesti nei pilastri;	poco frequenti
cedimenti delle pozzolane per collasso strutturale provocato dalla saturazione per acque provenienti da vecchi acquedotti con danni ai sovrastanti edifici;	eccezionali

In genere, i pozzi delle cavità e delle cisterne, nel tratto in terreni scioli sono rivestiti da muratura di tufo. Al di sopra e/o nell'intorno di molti di essi sono stati costruiti manufatti di vario genere quali strade, fabbricati, fognature, acquedotti, ecc. . Talvolta problemi statici alle pareti dei pozzi, infiltrazioni di acque dai sottoservizi e interventi "impropri", possono provocare il cedimento, anche parziale della canna di pozzo, con caduta di grandi volumi di materiali nella sottostante cavità e la conseguente formazione di voragini nel soprasuolo;

l'entità dei danni indotti da tali fenomeni dipende prevalentemente dalla ubicazione e dal tipo di manufatti interessati.

La degradazione progressiva del tufo può provocare in cavità il distacco di blocchi, anche di notevoli dimensioni, che può portare alla modifica delle condizioni di stabilità della volta, fino ad arrivare al crollo della stessa.

Altra causa di crolli in cavità è legata al basso margine di sicurezza dei pilastri in tufo presenti, che, risultando spesso fratturati con distacchi di elementi, subiscono ulteriore riduzione della sezione resistente e di conseguenza diminuzione ulteriore delle condizioni di sicurezza.

*Studi e dati sulle cavità censite*

IL 14 marzo 1966 su proposta dell'allora assessore dei lavori On. Bruno Romano, il Consiglio Comunale deliberò la nomina della Commissione per lo studio del sottosuolo cittadino allo scopo di rilevarne la genesi, la natura e la consistenza.

In tal modo il comune gettò le basi per la costituzione di uno specifico ufficio dedicato alle cavità cittadine: si costituì un primo nucleo provvisorio dell'Ufficio per il Sottosuolo temporaneamente distaccato presso l'istituto di geologia applicata della facoltà di Ingegneria.

In seguito a voragini e dissesti di strade e di fabbricati avvenute in città, nel 1971 fu istituita una seconda commissione presieduta dall'allora Assessore ai LL.PP. dott. Luigi Locorato, che temporaneamente creò l'ufficio sottosuolo del Comune di Napoli diretto prima dall'ing. Guido Vinaccia, poi dal 1976 dal geologo Ulisse Lapegna, dopo dal 1998 al 2010 dall'ing. Goffredo Lombardi fino a giungere all'attuale dirigente.

Nell'anno 1997 il Sindaco di Napoli, Commissario Delegato per le Emergenze del Sottosuolo di cui all'O. M. I n.° 2509/97 commissionò al Comitato Tecnico con la collaborazione del C.U.G.Ri. ( comitato universitario grandi rischi) lo studio delle cavità ipogee presenti nel territorio di Napoli. Tale attività è consistita in:

- Raccolta dei dati disponibili su supporto cartaceo presso l'ufficio difesa del Suolo del Comune di Napoli ( attuale Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa);
- Acquisizione delle planimetrie delle cavità rilevate in attuazione alla legge Regionale n.° 9/83;
- Archiviazione e classificazione del materiale esistente.

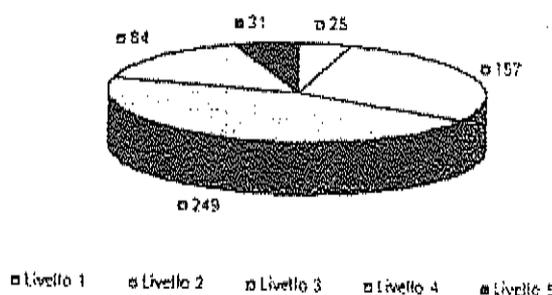
Tale studio portò al censimento di un totale di 733 cavità di cui 461 censite e rilevate nel passato, 131 di nuova rilevazione e 141 non rilevate ed individuate attraverso gli accessi.

In precedenza, negli anni novanta, nell'ambito della elaborazione delle carte per la Legge Regionale 9/83 fu eseguito uno studio relativo al livello di instabilità delle cavità basato su pochi parametri geometrici.

Tale livello di instabilità fu classificato con valori da 1 a 5, crescenti al peggiorare delle condizioni statiche (vedi tab. n.° 8 - C.U.G.Ri).

Livello d'instabilità Legge 9	Numero	n°/n°Tot
Livello 1	25	4,5%
Livello 2	157	26,8%
Livello 3	249	45,6%
Livello 4	84	15,4%
Livello 5	31	5,7%
Totale	546	

Tab. 8



Il C.U.G.Ri, nell'anno 2000, al termine del suo studio, oltre redigere una serie di tabelle conoscitive, alcune delle quali sono di seguito riportate, comunicava altresì al Commissario Delegato e al Comitato Tecnico che, per uno studio dettagliato delle condizioni di stabilità di una cavità sarebbero stati necessari:

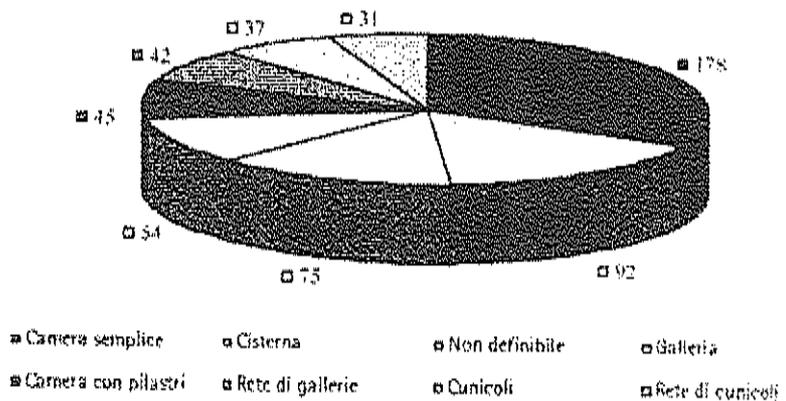
- Un rilievo plano-altimetrico accurato;
- La conoscenza della copertura della volta;
- La conoscenza dei pozzi e delle condizioni statiche degli stessi;
- L'eventuale ricoprimento superiore e la geometria delle costruzioni incidenti;
- La conoscenza delle caratteristiche geotecniche dei materiali;

- Il regime idrico presente e i sottoservizi presenti e le loro caratteristiche.

Le informazioni relative alla tipologia delle cavità censite, riferite allo studio suddetto, sono riportate nella sottostante tabella ( tab. n.° 2 – C.U.G.Ri)..

Tipologia	Numero	Superficie [m <sup>2</sup> ]	Volume [m <sup>3</sup> ]	n°/n° <sub>T</sub>	S/S <sub>T</sub>	V/V <sub>T</sub>
Camera semplice	178	55560	548654	32,1%	9,4%	6,9%
Cisterna	92	39527	442635	16,6%	6,7%	5,6%
Non definibile	75	209821	3231414	13,5%	35,3%	40,7%
Galleria	54	38413	378478	9,7%	8,5%	4,8%
Camera con pilastri	45	82459	1054816	8,1%	13,9%	13,3%
Rete di gallerie	42	106017	1521361	7,6%	17,8%	19,1%
Cunicoli	37	16047	84279	6,7%	3,5%	1,1%
Rete di cunicoli	31	46687	683554	5,6%	7,0%	8,6%
Totale	554	593554	7945391			

tab. 2



Si può notare che i dati su inseriti sono riferiti a 554 cavità; i dati attualmente in possesso del servizio sono riferiti a circa 800 cavità, attualmente censite che portano ad una superficie di circa 800.000 mq. e un volume ben oltre gli 8.000.000 di mc.

Il Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa, in seguito a sopralluoghi ed indagini eseguiti negli ultimi tempi ha verificato la presenza nel sottosuolo cittadino di ulteriori cavità, alcune di grandi dimensioni, che hanno necessità di essere rilevate ed inserite nell'archivio cavità presente nel Servizio.

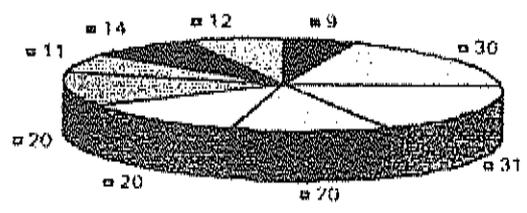
E' bene precisare che sul totale delle cavità censite, l'Ufficio Difesa Idrogeologica del Territorio ha in archivio n.° 244 cavità un tempo adibite a ricovero antiaereo; queste ultime sono state ricavate in parte da cave utilizzate per gli antichi sistemi acquedottistici e in parte da cave impiegate per la sola estrazione del tufo. Di seguito è riportata una tabella esplicativa della ubicazione dei ricoveri per quartiere.

Sezione	ricoveri fino al 30.04.1943	ricoveri censiti al 2012
Avvocata	30	47
S. Carlo all'Arena	22	22
Chiaia	20	20
S. Ferdinando	21	19
S. Giovanni a Teduccio	7	6
S. Giuseppe	6	6
S. Lorenzo	21	23
Mercato	7	3
Montecalvario	16	15
Pendino	1	3
Poggioreale(zona industriale)	1	9
Porto	7	3
Posillipo	11	11
Stella	36	35
Vicaria	7	1
Vomero	25	21
<b>Totali</b>	<b>210</b>	<b>244</b>

Il C.U.G.Ri per quanto attiene allo spessore del tufo in volta, uno dei parametri più importanti da valutare, esso ha potuto eseguire una stima dello stesso solo per 167 cavità; di seguito nella sottostante tabella si riportano i risultati.

Spessore del tufo in volta	Numero	n*/n* Tot
Sp < 1 m	9	5,4%
1 m < Sp < 2 m	30	18,0%
2 m < Sp < 3 m	31	18,6%
3 m < Sp < 4 m	20	12,0%
4 m < Sp < 5 m	20	12,0%
5 m < Sp < 7 m	20	12,0%
7 m < Sp < 10 m	11	6,6%
10 m < Sp < 20 m	14	8,4%
Sp > 20 m	12	7,2%
<b>Totale</b>	<b>167</b>	

tab. 2



- Sp < 1 m
- 1 m < Sp < 2 m
- 2 m < Sp < 3 m
- 3 m < Sp < 4 m
- 4 m < Sp < 5 m
- 5 m < Sp < 7 m
- 7 m < Sp < 10 m
- 10 m < Sp < 20 m
- Sp > 20 m

Il Comune di Napoli e nello specifico Il Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa, ha in dotazione, da circa un decennio, il sistema informatico territoriale (SIT) che contiene dati riguardanti le cavità censite nel sottosuolo napoletano. Ogni singola cavità è stata posizionata sulla basa topografica della Città e tutti i dati conosciuti sono consultabili in formato elettronico. Il sistema è stato integrato con l'inserimento dei vari sottoservizi a rete presenti sul territorio cittadino (ARIN; NapoletanaGas; Sistema Fognario e la rete Elettrica Pubblica).

Il SIT, con l'acquisizione dei nuovi dati sulle cavità, andrebbe costantemente aggiornato. L'ultimo aggiornamento risale al 2008 utilizzando fondi dell'ex Commissariato di Governo per il Sottosuolo.

**Conclusioni.**

Da quanto su riportato risulta, che buona parte gli ex ricoveri sono "porzioni" degli antichi sistemi acquedottistici (acquedotto Claudio, della Bolla e del Carmignano) e le criticità che potrebbero manifestarsi sono comuni a tutto il sistema caveale partenopeo; in particolare tali

criticità sono legate a fenomeni erosionali del tufo e prevalentemente a cause antropiche quali infiltrazioni di acque causate da collassi di fogne o rotture della rete idrica cittadina.

Invero, dallo stralcio tratto dal documento approvato dalla 13<sup>a</sup> Commissione Permanente del Senato della Repubblica (Territorio, ambiente, beni ambientali) nella seduta del 3 aprile 2002, a conclusione dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico della Città di Napoli) si evince che a differenza di quello che sostengono i documenti istituzionali, il rischio di dissesto delle cavità è enormemente inferiore a quelli [i rischi] provocati dalle infiltrazioni piovane e dalle perdite della rete fognaria e dell'acquedotto.

In virtù di quanto su detto si ritiene che prioritariamente per la sicurezza dei cittadini e dei beni, le attività che dovrebbero essere svolte sono le seguenti:

- il controllo e il monitoraggio continuo delle cavità censite nel sottosuolo della città di Napoli mediante periodiche ispezioni a cura di speleologi e conseguente valutazione dell'evoluzione dello stato dei luoghi;
- studio delle migliaia di pozzi presenti sul territorio e dell'interferenza col sistema dei sottoservizi cittadini;
- l'individuazione di cavità non censite e dei relativi pozzi;
- eventuali interventi puntuali di consolidamento in cavità dove necessario;
- interventi di rimozione di macerie e rifiuti vari, presenti in cavità, che possono determinare stati di pericolo;
- controllo delle venute d'acqua e dei sottoservizi ( condotte di scarico e di carico) presenti in corrispondenza delle cavità e dei pozzi.

Alla presente relazione si allega planimetria in cui sono riportate le cavità censite ubicate nella perimetrazione del Centro Storico di Napoli.

I.D.Geologo Antonino Barba

I.D.T. Mario Alamaro

U.O. Geotecnica

I.D. Arch. P. Dell'Aversana

Il Dirigente

Dott. Eduardo Merendino

# ALLEGATO FOTOGRAFICO



FOTO 1 - ambienti caveali per estrazione del tufo

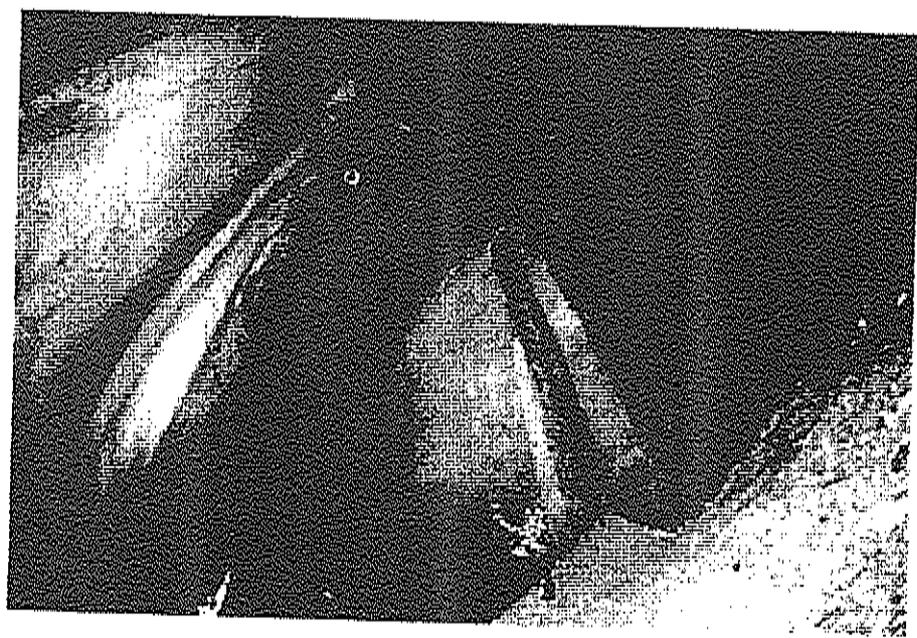


FOTO 2 - cisterna con più canne di pozzo

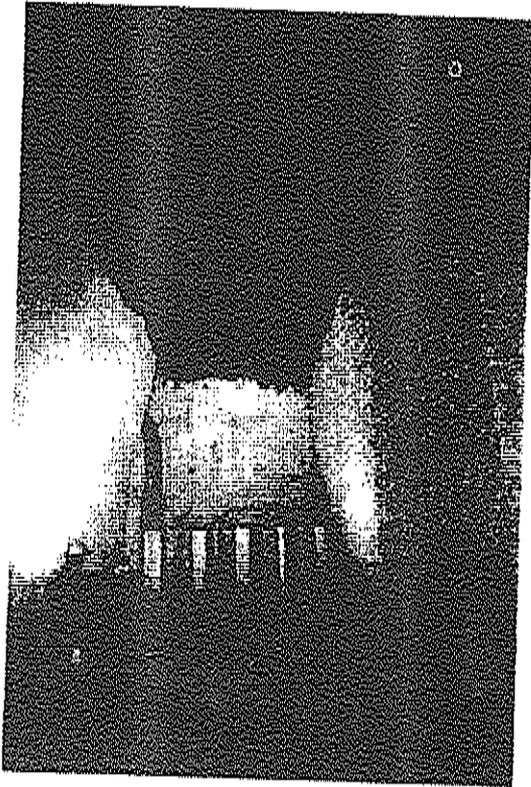


FOTO 3 e 4 – servizi igienici di un ricovero antiarco e una scala di accesso



FOTO 5 – sversamento da una canna di pozzo

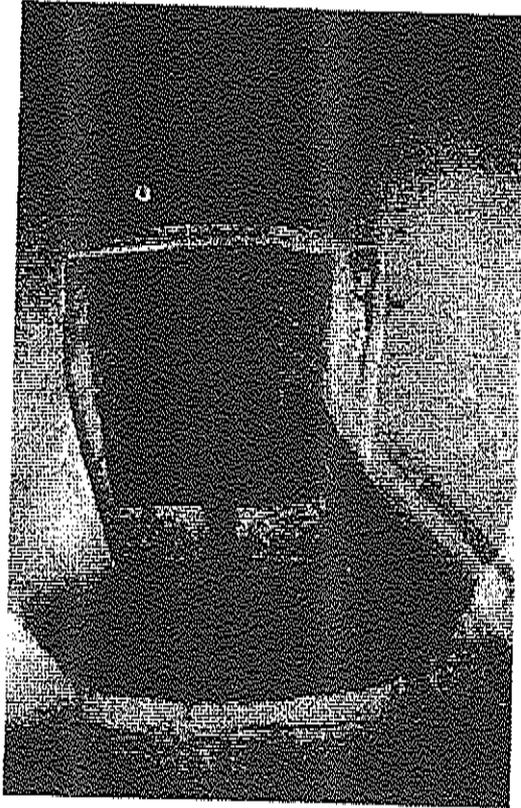


FOTO 6 – cisterna con tre pozzi di cui il centrale pompato

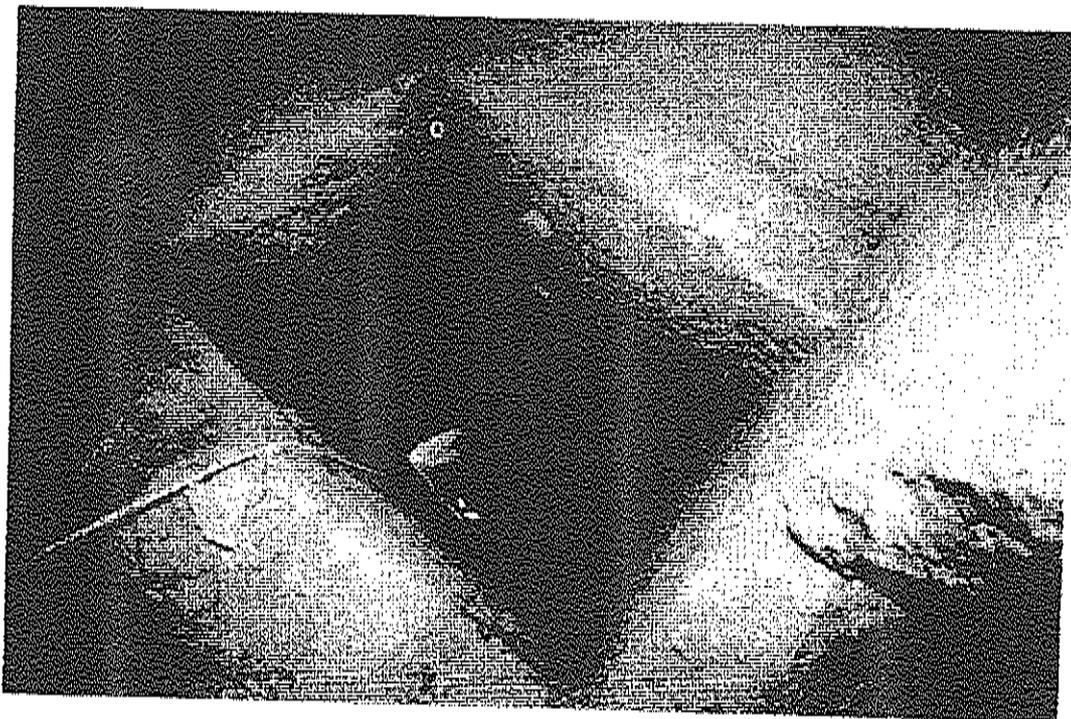


FOTO 7 – canna di pozzo con grappiate



FOTO 10 – via f.lli Wrigt – esempio di voragine  
causata da crollo in cavità



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale  
Patrimonio

1-21. 1

22

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2014 0148329 24/09/2014 09 06  
Titolo Direzione Centrale Patrimonio 0148329  
PUB. Sistema idrogeologico del territorio e sicurezza  
Fascicolo 2014 004 47



Al Dirigente del Servizio Difesa idrogeologica  
del territorio e sicurezza abitativa  
dott. G. Spagnuolo

c.p.c.  
al Sindaco  
On. L. De Magistris

al Direttore Generale  
dott. A. Auricchio

all'Assessore al Patrimonio  
A. Fucito

al Direttore Centrale Direzione Ambiente  
arch. G. Pulli

**Oggetto:** FEDERALISMO DEMANIALE – attribuzione a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni a titolo non oneroso dei beni di proprietà statale ai sensi dell'art. 56-bis del D.L. 21/06/2013 n.69 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. n.98/13.

Nell'ambito della procedura in oggetto sono state inoltrate all'Agenzia del territorio n.246 istanze di attribuzione di beni immobili di proprietà dello Stato riferite a cavità e/o rifugi antiaerei, per i quali l'Agenzia del Demanio ha già espresso parere positivo al trasferimento. L'iter prevede che la richiesta di attribuzione a titolo non oneroso debba essere confermata dal Consiglio Comunale.

In questa fase del procedimento i tecnici della scrivente direzione, stanno procedendo alla verifica di tutta la documentazione disponibile che riguardi gli immobili richiesti, effettuando ove necessario opportuni sopralluoghi.

Si chiede pertanto al Dirigente in indirizzo di dare le opportune disposizioni affinché i tecnici citati abbiano il più ampio supporto in relazione al compito che sono chiamati a svolgere. In particolare, per il buon esito della procedura in parola, è opportuno che il Servizio Difesa idrogeologica del territorio e sicurezza abitativa:

- fornisca una copia delle relazioni e delle planimetrie delle cavità e/o rifugi in esame, come indicate nell'allegato elenco;
- trasmetta una relazione sulle cavità e/o rifugi in elenco di cui sono noti elementi tali da far ritenere sconsigliabile o indispensabile la loro acquisizione, indicando sinteticamente, in entrambi i casi, la relativa motivazione;
- esegua, anche congiuntamente ai tecnici indicati, i sopralluoghi ritenuti necessari per acquisire eventuali ulteriori informazioni.

Il Direttore Centrale  
M. Apra

allegati:  
elenco delle cavità e dei rifugi antiaerei richiesti

40

1113 - Fran. Pulli  
Luigi Pulli 23  
18/3/14



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA del TERRITORIO e del MARE  
Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa

NAPOLI, 13 MARZO 2014

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2014 0210250 17/03/2014 11 33  
P.zza Difesa Idrogeologica del Territorio e Mare  
Aut. Direzione Centrale Patrimonio DCPR4019  
Fascicolo 2014 000 215



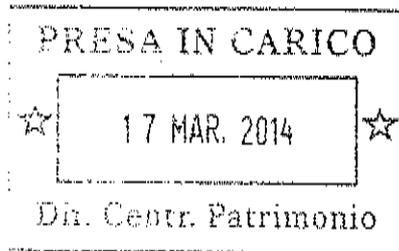
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO  
c.a. dott.ssa Maria Aprea

p.c. SINDACO di NAPOLI  
On. Luigi De Magistris

ASSESSORE al PATRIMONIO  
A. Fucito

DIRETTORE GENERALE  
Dott. A. Auricchio

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE  
Arch. G. Pulli



Oggetto: Federalismo Demaniale – attribuzione a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, a titolo non oneroso, beni di proprietà statale ai sensi dell'art. 56-bis del D.L. del 21/06/2013 n. 69 convertito in legge, con modificazioni dell'art. 1, comma 1, L. 98/13.



DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA del TERRITORIO e del MARE  
Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa

Facendo seguito a quanto richiesto con la nota a firma del Direttore Centrale del Patrimonio, Maria Aprea, (PG/2014/0148329 del 24/02/2014 - all. 1), che si allega alla presente nota, questo Servizio Tecnico fa presente che nel corso degli ultimi giorni ha avuto una serie di incontri con funzionari della Direzione Centrale Patrimonio, prospettando tutta una serie di difficoltà e problematiche che derivano da una veloce risposta su di una materia, complessa, varia e articolata, che riguarda un patrimonio che nel corso degli ultimi 50 anni, dal vecchio ufficio sottosuolo fino ai giorni nostri ha incamerato. E' bene dare anche alcuni numeri sull'argomento. Abbiamo oltre 800 cavità censite su tutto il territorio cittadino, una volumetria stimata in circa 8.000.000 di m3, oltre 4.000 cisterne di varia grandezza, oltre 6.000 canne di pozzo, oltre 180 km. di cunicoli degli antichi acquedotti e circa 150 ex cave dismesse per l'estrazione del tufo. Con le cifre citate, potremmo sostenere che alla nostra conoscenza manca ancora una parte significativa delle cavità esistenti.

Prima di addentrarci su quanto richiesto, relativamente agli ex ricoveri antiaerei, una piccolissima nota storica è opportuna.

*Fin dalla seconda metà degli anni Trenta il Governo emanò una serie di leggi e regolamenti relativi alla difesa passiva dei nuclei urbani.*

*Per quanto riguarda la sicurezza delle abitazioni 'civili o popolari', venne disposto che negli edifici di nuova costruzione (o in corso di costruzione) fosse obbligatorio l'apprestamento di un ricovero antiaereo.*

*Il ricovero doveva essere ubicato nello scantinato o - in mancanza di esso - nel pianterreno, il più distante possibile "dalle linee di facile penetrazione (larghe trombe di scale, ascensori o simili)" e anche da "condutture e depositi di sostanze facilmente infiammabili". Qualora il ricovero avesse avuto dimensioni considerevoli, doveva essere suddiviso in 'celle', così da ridurre i rischi che un crollo parziale coinvolgesse la totalità delle persone rifugiate. Le vie di accesso dovevano essere due, quanto più possibile lontane l'una dall'altra: una doveva "consentire l'occupazione rapida e comoda del ricovero", la seconda era di sicurezza. Gli accessi dovevano essere poi "disposti in maniera da risultare sfalsati alle aperture immediatamente contigue agli accessi stessi". In caso di più celle, queste dovevano "se attigue, essere intercomunicanti, con aperture sfalsate tra loro". Ogni ricovero doveva disporre di "sufficienti apprestamenti ad uso latrina con impianto ad acqua o secchio asportabile"; la sua illuminazione non avrebbe dovuto consumare l'ossigeno dell'ambiente. Infine, qualora le dimensioni lo avessero consentito, il ricovero deve essere provveduto di "un serbatoio per acqua" e di un piccolo magazzino, "da destinare come deposito di attrezzi, materiali di protezione e materiali di pronto soccorso".*

*Le caratteristiche complessive dovevano essere tali da garantire almeno la resistenza al crollo dell'edificio sovrastante. Requisiti di maggiore sicurezza (ad esempio, gli apprestamenti antigas o la capacità di reggere a colpi in pieno) erano lasciati alla facoltà dei proprietari di case. Tali normative avrebbero avuto vigore nei comuni considerati maggiormente a rischio da parte dell'offesa aerea.*

*Gli accertamenti e le ispezioni dei ricoveri antiaerei approntati negli edifici civili venne affidata alle Delegazioni provinciali dell'UNPA (Unione Nazionale Protezione Antiaerea).*



DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA del TERRITORIO e del MARE  
 Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa

*Nei singoli edifici, l'applicazione e la vigilanza di tutte le vigenti misure antiaeree era affidata al proprietario dell'abitazione stessa e ad una nuova figura: il capo fabbricato.*

*Compiti del proprietario erano "l'apprestamento delle opere e dei servizi di protezione antiaerea da attuarsi a sua cura e spese, compresa la fornitura delle maschere antigas al capo fabbricato e alle altre persone addette alla protezione casalinga dell'edificio". In particolare, qualora l'edificio non disponesse di un ricovero preconstituito, doveva – in accordo col capo fabbricato – individuare il/i locali che meglio si prestassero allo scopo e adottare i conseguenti provvedimenti "per aumentare nei limiti del possibile la resistenza del locale o dei locali prescelti".*

*Compiti del capo fabbricato erano di "provvedere alla applicazione, alla vigilanza ed al controllo di tutte le misure protettive antiaeree, sulla base delle direttive ed istruzioni delle competenti autorità, assumendo, al momento dell'allarme, la direzione e la responsabilità di tutto quanto concerne la protezione antiaerea". Egli doveva inoltre "provvedere al collegamento tra il proprietario e gli abitanti della casa con le autorità preposte alla protezione antiaerea". Fra i suoi compiti specifici vi erano l'accertamento che tutto fosse predisposto per l'oscuramento, che i sottotetti fossero sgomberati dai materiali facilmente incendiabili e che vi fossero "depositi di sabbia asciutta con attrezzi per spargerla e soffocare incendi", ecc.. Esisteva un capo fabbricato "in tutti gli edifici o gruppi di edifici sia isolatamente che promiscuamente ad uso di abitazione, uffici, banche, alberghi, istituti di educazione, case religiose, luoghi di cura e simili". Esso era nominato dall'UNPA e dipendeva dai comandi regionali dell'ente. Veniva scelto "fra gli abitanti di ambo i sessi di ciascun edificio o gruppi di edifici, non impegnato per i servizi che richiedano il loro allontanamento dall'edificio o gruppo di edifici al momento dell'allarme". Era previsto che – per l'assolvimento dei suoi compiti – si avvallesse del portiere e di "qualche inquilino di buona volontà"<sup>3</sup>.*

*Nel maggio 1939 su tutto il territorio nazionale erano presenti 3.523 ricoveri casalinghi, per una capacità complessiva di circa 190mila persone. Allo scoppio della guerra l'inadeguatezza numerica dei ricoveri casalinghi e pubblici rese necessario l'adattamento di normali cantine trasformandole in ricoveri 'di circostanza', tramite il puntellamento dei soffitti e pochi altri accorgimenti. Conclusasi la guerra, le strutture che riuscirono a superare la prova bellica divennero manifestamente inutili. Le travi che puntellavano i soffitti vennero tolte ed il legname riutilizzato per altri scopi. Destino analogo ebbero le panche su cui si sedevano i condomini, e lo spazio lasciato libero divenne o ritornò all'uso di cantina/deposito. Le porte antisoffio col passare degli anni vennero sostituite da altre più nuove e moderne. Lentamente – in occasione di tinteggiamenti – vennero cancellate le scritte dipinte sui muri dei ricoveri ('Al rifugio', 'Uscita di soccorso', 'Al gabinetto', 'Vietato fumare', ecc.).*

Quanto sopra riportato era quanto previsto a livello nazionale. Napoli, aveva una particolarità, che poche città italiane potevano vantare, il sottosuolo tufaceo, con le sue vecchie cave di tufo e tutto l'antico sistema acquedottistico, abbandonato nel 1885, che si ramificava in tutto il centro cittadino.



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA del TERRITORIO e del MARE  
Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa

Di concerto con la Prefettura, e l'U.N.P.A., le maestranze del Comune di Napoli, unitamente agli intagliatori del tufo, iniziarono a realizzare le scale che potessero raggiungere le cisterne abbandonate del dismesso acquedotto. Operazione che fu completata in tempi veloci. I ricoveri furono divisi in 2 categorie, quelli *pubblici*, che avevano accessi dalle strade cittadine e quelli *casalinghi*, che servivano almeno 2 edifici a cui si accedeva prevalentemente dai condomini.

Nell' Archivio Storico Municipale, vi è una planimetria che posiziona gli accessi dei principali ricoveri cittadini, che si allega alla presente nota (all. 2).

Ciò premesso, in considerazione dell'elenco dei ricoveri allegato alla richiesta del Direttore Centrale del Patrimonio, si comunica quanto segue.

- che l'elenco riporta n.º 246 ricoveri suddivisi per i 20 quartieri cittadini;
- che dei 246 ricoveri riportati nell'elenco 106 non sono stati rinvenuti;
- che dei 140 ricoveri rimanenti 3 sono individuati come " Anti Crollo" quindi di pertinenza degli edificio sovrastanti;
- che dei rimanenti 137 ricoveri n.º 7 sono stazioni o tunnel ferroviari;
- che dei rimanenti 130 ricoveri n.º 3 sono tunnel di collegamento stradali cittadini;
- che dei rimanenti 127 ricoveri n.º 1 è utilizzata dall'Enel;
- che dei rimanenti 126 ricoveri n.º 4 sono utilizzati come locali pubblici (multisala; ristorante e/o discoteca)
- che dei rimanenti 122 ricoveri n.º 2 sono classificati come Bunker non realizzati nel banco tufaceo, di cui uno è già nella disponibilità del Comune di Napoli (largo Baracche);
- che dei rimanenti 120 ricoveri n.º 6 sono stati riempiti dall'ex struttura Commissariale per il Sottosuolo;
- che dei rimanenti 114 ricoveri n.º 1 uno è individuato come Castel dell'Ovo;
- che dei rimanenti 113 ricoveri n.º 22 sono ex cave, con accesso a raso, utilizzate da privati prevalentemente come autorimesse e/o depositi;
- che dei rimanenti 91 ricoveri n.º 76 sono ricoveri realizzati utilizzando cisterne e cunicoli degli antichi acquedotti napoletani e in antiche cave;
- che dei rimanenti 15 ricoveri in n.º 8 le scale di accesso o non sono state rinvenute o risultano occluse;
- che i rimanenti 7 ricoveri, facenti parte anch'essi degli antichi acquedotti, sono utilizzati per fini turistici da associazioni culturali.

E' utile far presente l'errore comune che si compie nell'identificare il rifugio antiaereo con il numero della cavità censita nell'archivio in possesso dello scrivente, in quanto, nella maggior parte dei casi il ricovero non è altro che una piccola porzione, del reticolo caveale; quest'ultimo infatti veniva in parte modificato per il nuovo utilizzo con la realizzazione di scale di accesso, la trasformazione, nel caso degli antichi acquedotti, di alcune cisterne in locali di accoglienza per le popolazioni civili e dei cunicoli in corridoi di collegamento tra i vari ambienti. Per cui, in realtà, non vi è corrispondenza tra il numero delle cavità da noi censite e l'elenco aggiornato dei ricoveri del 1943 fornitoci dalla Prefettura di Napoli.

hh



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA del TERRITORIO e del MARE  
 Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa

Si comunica altresì, che lo scrivente servizio, ha censito nel corso degli ultimi decenni, un cospicuo numero di ricoveri, non compresi nell'elenco dei beni di proprietà statale interessate dal Federalismo Demaniale di cui si allega elenco (all. 4).

Si fa presente che i ricoveri, essendo parti di sistemi caveali scavati nel tufo giallo napoletano, presentano le problematiche generali di tutte le cavità, sintetizzabili in:

- sversamenti di materiali vari prevalentemente dalle canne di pozzo;
- dissesti alle canne di pozzo dovute spesso a infiltrazioni d'acqua dai sottoservizi sia pubblici che privati;
- stillicidi dovuti alle reti fognari e idriche;
- presenza di lesioni e/o eventuali distacchi di blocchi di tufo.

Infine per quanto tutto su premesso e in risposta ai quesiti formulati dalla Direzione Patrimonio con la nota prot. 0148329/2014 si comunica:

- per quanto attiene al quesito n.1 si allegano alla presente i files relativi alle relazioni e alle planimetrie delle cavità ove insistono i ricoveri antiaerei;
- per quanto attiene al quesito n.2 si ribadisce quanto su detto sulle problematiche che potrebbero presentarsi negli ex rifugi antiaerei e che sono chiaramente indicate nelle relazioni fornite. Resta inteso che, per definire la situazione ad oggi, è necessario eseguire nuove ispezioni negli ambienti caveali adibiti ad ex ricoveri antiaerei:  
 Sui benefici di tale operazione questi potrebbero sintetizzarsi nel mettere a reddito sia le cavità adibite o da adibire ad uso turistico, o ad altro uso, sia quelle utilizzate attualmente da privati per altri scopi (autorimesse, depositi, ecc.);
- per quanto attiene al quesito n.3 i tecnici dello scrivente Servizio sono disponibili ad eseguire eventuali sopralluoghi congiunti con personale di codesta Direzione.

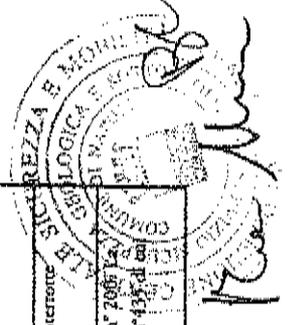
I.D.T. Mario Alamaro  
 I.D. Geol. Antonino Barba

IL DIRIGENTE  
 Dott. G. Spagnuolo

Si allegano:

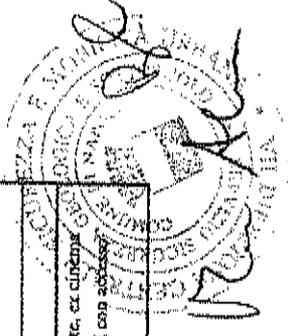
- 1) copia della nota della Direzione Centrale Patrimonio;
- 2) copia della nota inviata al Direttore Generale dott. Auricchio;
- 3) Files delle relazioni e delle planimetrie delle cavità comprendenti gli ex ricoveri;
- 4) Elenco ulteriori ricoveri censiti e non inclusi nell'elenco del Demanio ;
- 5) Elenco dei ricoveri forniti dal Demanio che riporta la cavità interessata, la tipologia e eventuali note;
- 6) Cartografia dell'Archivio Storico Municipale con i principali ricoveri cittadini sia in grotta che anti crollo.

Elenco degli accessi ai ricoveri bellici divisi per quartiere : anticiclolo = AC, grotta = GR		in esercizio	in corso di studio	in pianificazione	GR
Quartiere	n° cavità	n° ricovero	Indirizzo		
S. Ferdinando	13	17	Tunnel Borbonico comunale in via Morelli, Via Genaro Serra collegato con via Domenico Morelli V.V.F.	GR	10.000
S. Ferdinando	35		Cavità con accesso da via Egiziaca a Pizzofalcone e Vico del Grottone		
S. Carlo Arcata	20		via S. Marco a Mirabilis n. 22		
S. Lorenzo	26	3	Piazza S. Gaetano 67 / Via G. Mattei 14 / Vico S. Paolo 10	GR	3.260
Stella	105	26	p.zza cavour 131 prop. C di N. / civ. 140		
	200		via S. Anna di Palazzo 52		
S. Ferdinando	39	9	p.zza Augusto / vico n. 14 e 48 / vico D'Alfiro 24 / p.zza Trinità degli Spagnoli / via Speranza 109 / via Roma 256, 205 / vico rosario		14.900
S. Ferdinando	38	1	via chiarazione 25,26	GR	3790
S. Ferdinando	236	2	Via S. Lucia 34 / Vico storto 2	GR	1600
S. Ferdinando	168	3	Palazzo S. Lucia 105	GR	2440
S. Ferdinando	123	4	Galleria Vintosa / Monte di Dio 14	GR	26.400
S. Ferdinando	7	5	Via Chiesa 138 / Piazza Padovani	GR	3000
S. Ferdinando	71	7	Via L.O. Mancini 6 / Calata S. Maria 23	GR	1720
S. Ferdinando	435	8	via Sergente Maggiore 9 / via C. de Cesare 59 / via nardones 63 / p.zza Trieste e Trento 48	GR	5.200

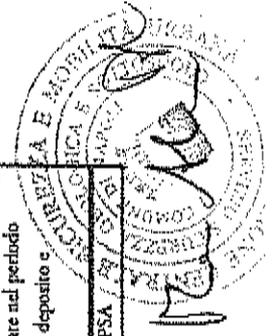


Elenco degli accessi ai ricoveri bellici divisi per quartiere : anticrollo = AC / grotta = GR									
Quartiere	n° cavità	n° ricovero	Indirizzo	tipo anticrollo	tipo grotta	capacità			
S. Ferdinando	17	17	Caselli d'Oro	GR		1.200	Proprietà pubblica		
S. Ferdinando	15	15	Palazzo S. Paolo 38	GR		1.200	Ricoverti ipotizzato ma probabilmente mai realizzato		
S. Ferdinando	16	16	Salita Caracci 34	GR		3200	Si accede dai locali seminterrati di un edificio privato		
S. Ferdinando	23	20	Traversa Serapide (via Serapide)	GR		800	Accesso da proprietà privata. Presenza di materiale detritico.		
S. Ferdinando	13	21	Via Calascione 16	GR		3000			
S. Ferdinando	20	22	Gradoni di Chiaia 56,10 Spagnoli 21	GR		2000	Trattasi di ex acquedotto con accessi da proprietà private. Molti pozzi utilizzati come discariche		
S. Ferdinando	606		Via Laura O. Mancini 14	GR		1.400	Trattasi di un sistema sotterraneo a più livelli di cui quello superiore pur in assenza di una seconda uscita e servizi igienici è stato utilizzato come		
Chiaia	29	8	Vico Vasto a Chiaia 32 / Salita Besticame 1 / Salita S. Maria Apparente 1	GR	GR	530	Trattasi di antiche cave per estrazione del tufo giallo attualmente adibite in parte ad autorimessa, in parte deposito e in parte uffici.		
Chiaia	25	9	P.zza Aneddo (ferrovia diramata)	GR	GR	2.200	Metropolitana.		
Chiaia	740	10	Corso Vitt. Emanuele 163 (Berulini)	GR	GR	260	Accesso da proprietà privata		
Chiaia	24	22	Piazza Piedigrotta (galleria IX Maggio)	GR	GR	15.000	Attualmente Galleria stradale Quattro Giornate che collega Piedigrotta con Fuorigrotta		
Chiaia	40	23	Piazza Mergellina 23	GR	GR	300	Nella Sala Azzurra (camera principale) è stato realizzato un lungo tubo scartolare adibito a studio medico; Comunicante con la Cavità n°84		
Chiaia	54	24	Piazza Sanzaiano (galleria Laziale)	GR	GR	5.000	Galleria stradale che collega Fuorigrotta con Piazza Sanzaiano		
Chiaia	172	25	Corso Vitt. Emanuele (fondaria Laguna)	GR	GR	2.000	Elevato Grado di fratturazione a causa delle sollecitazioni e le vibrazioni prodotte dal traffico ferroviario		
Chiaia	24	26	Via Chiaia 26	GR	GR		Teatro Sanzaiano		
Chiaia	29	27	Vico Vasto a Chiaia 27 - Parco Margherita	GR	GR	5.000	Trattasi di antiche cave per estrazione del tufo giallo attualmente adibite in parte ad autorimessa, in parte deposito e in parte uffici.		
Chiaia	248	28	vico S. Maria apparente 40, 41	GR	GR		Trattasi di antiche cave per estrazione del tufo giallo attualmente adibite, il civ. 40 a garage e il civ. 41 a fabbrica.		
Chiaia	72	29	Vico Vasto a Chiaia 28 - S. Maria apparente	GR	GR	1.000	Trattasi di antiche cave per estrazione del tufo giallo.		
Chiaia	96	30	Palazzo Cellamare / Rampe Branaccio / Via Moondragone 1 / Via dei Milite	GR	GR	7.000	Trattasi di antiche cave per estrazione del tufo giallo attualmente, ex cinesa Metropolitana, attualmente cinema multisala a box perenniali con accessi dalle rampe Branaccio.		

29



84

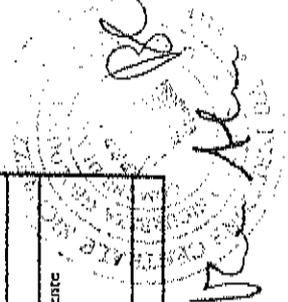


Elenco degli accessi ai ricoveri bellici divisi per quartiere : anticrollo = AC, proia = GR		Indirizzo	Capienza	GR
Quartiere	n° cavità	n° ricovero		
Chiaia	33	31		
		corso Vitt. Emanuele 55 (cave Mangone)		
Chiaia		32		
		Via Tasso 91		
Chiaia		33		
		Via Alessandro Manzoni 78		
Chiaia	129	34	200	
		Rampe S. Antonio 26		
Chiaia	129			GR
		Rampe S. Antonio a posillipo 68		
Chiaia				GR
		Via Manzoni (a fianco Staz. Funicolare)		
Chiaia				GR
		Via A. Manzoni 54		
Chiaia				GR
		Riviera di Chiaia 84		
Posillipo	330	1	400	GR
		Largo Scarmonea 22		
Posillipo			400	
		Via Posillipo 298		
Posillipo	214	4	1000	GR
		Piazza S. Luigi		
Posillipo	154	6	1000	
Posillipo	550	7	600	
		Rotonda di Capo Posillipo discesa coroglio		
			600	
			500	
Posillipo	327	10	260	
		Via Posillipo 406 - 408		
Posillipo			350	
		Rione Carelli 44		
Posillipo			400	
		Porta Posillipo		
Posillipo	733	12		
Posillipo	734	13		
		Discesa Martechiaro 150		
Montecalvario	52	1	3000	GR
		Galleria Stazione Cumana		

Elenco degli accessi ai ricoveri bellici divisi per quartiere : anticrollo = AC, griglia = GR		in esercizio		in costruzione		allo studio		capienza	
Quartiere	n° cavità	n° ricovero	Indirizzo	GR	GR	GR	GR	GR	GR
Montecalvario	18	2	Piazza monastero 4 / Via Tarsia 61 Osped. Pellegrini / Via Portamedina alla pignascca	GR				2000	Due Accessi mediante scale. Trattasi dell' antico sistema acquedottistico. Anticamente utilizzata come cave, successivamente come acquedotto e durante il periodo bellico come ricovero antiaereo. Accesso da via Montecarlo 65 (probabile proprietà comunale)
Montecalvario			Via S. Rocco					300	Trattasi di un bunker in c.l.s. già utilizzato dal Comune di Napoli
Montecalvario	11	8	Vico S. Liborio 25 / Vico C. Carati 8 / Via Rosario a Portamedina / Via Formale 16	GR				3000	Accesso dalla pubblica via. Trattasi dell' antico sistema acquedottistico
Montecalvario	252	10	piazza S. sepolcro 10	GR				240	Trattasi di antiche cave per estrazione del tufo giallo. Utilizzate nel periodo bellico come ricovero antiaereo. Attualmente utilizzate
Montecalvario	298	16	corso Vitt. Emanuele 397 - 402	GR				500	Trattasi di antiche cave per estrazione del tufo giallo. Utilizzate nel periodo bellico come ricovero antiaereo. Attualmente inutilizzate. L'accesso avviene da proprietà privata
Montecalvario	225	18	Gradini S. Antonio ai monti 38 / Corso vitt. Emanuele 420					2000	Trattasi di antiche cave per estrazione del tufo giallo. Utilizzate nel periodo bellico come ricovero antiaereo. Attualmente utilizzate come garage
Montecalvario	50	19	Via Roma 429, palazzo Eric					6000	Trattasi di antico acquedotto. Attualmente inutilizzata. L'accesso avviene mediante una porta ubicata nel cortile di un condominio privato
Montecalvario	225	21	Corso Vitt. Emanuele 436 Salita S. Antonio ai Monti 38	GR					Trattasi di antiche cave per estrazione del tufo giallo. Utilizzate nel periodo bellico come ricovero antiaereo. Attualmente utilizzate come garage
Montecalvario	225	22	Salita S. Antonio ai Monti 25 - 22						Trattasi di antiche cave per estrazione del tufo giallo. Utilizzate nel periodo bellico come ricovero antiaereo. Attualmente utilizzate come autorimesse.
Montecalvario			Vico S. Rocco						Ricovero non trovato
Montecalvario			Vico S. Rocco						Ricovero non trovato
Montecalvario	410		Vico Colonne a Carriati / vico Lungo Concordia						Trattasi di antiche cave per estrazione del tufo giallo. Successivamente utilizzate come acquedotto. L'accesso avviene da proprietà privata
Montecalvario	199		Vico Formale 8						Trattasi di antico acquedotto. Attualmente inutilizzata.

31

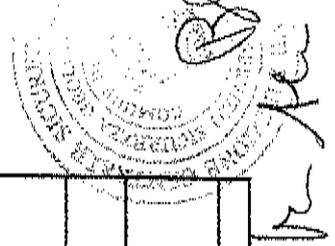
64



Quartiere		n°cavità	n°ricovero	Indirizzo	in esercizio	In Condono	allo studio	capienza	GR
Montecalvario		412		Vico fucigo Teatro nuovo 44		GR			
Avvocata		28	1	Via Francesco Saverio Cortina 29 / Via G. Bombelli 70	GR			6000	Trattasi di antiche cave per estrazione del tufo giallo. Attualmente utilizzata come garage
Avvocata		95	2	Via Salvator Rosa 1 / Via S. Giuseppe dei Nudi 77	GR			1200	Trattasi di antico acquedotto utilizzato come ricovero antieroso. L'accesso avviene da proprietà privata.
Avvocata		3	3	Salita Ventagliolo 3	GR			210	Trattasi di antiche cave per estrazione del tufo giallo. Attualmente utilizzata come garage e garage.
Avvocata		95	4	Via G. Pessina 51	GR			2000	Trattasi di antico acquedotto utilizzato come ricovero antieroso. L'accesso avviene da proprietà privata.
Avvocata		156	16	Via Condono				1000	Trattasi di antiche cave per estrazione del tufo giallo. Successivamente utilizzate come acquedotto. Accesso da proprietà privata.
Avvocata		491	17	vico Sopraniante e Vico Lepri ai Venti.	GR			1000	Trattasi di antiche cave per estrazione del tufo giallo. Successivamente utilizzate come acquedotto.
Avvocata		34	18	Via S. Maria (V. S. Maria) 34	GR			800	
Avvocata		165	19	salita Pontecorvo 39				1200	Trattasi di una vecchia cave all'interno del convento Suore di S. Antonia ampliata durante il periodo bellico e adibita a ricovero
Avvocata		307	20	Corso Vitt. Emanuele 462 - 460				4000	L'accesso avviene da un condominio privato. La cavità nasce come cave di tufo e successivamente riutilizzata come rifugio bellico.
Avvocata		180	21	Via Salvator Rosa 253 - 259	GR			1200	Trattasi di antico acquedotto. Attualmente inutilizzata. L'accesso avviene mediante una porta ubicata nel cortile alle spalle dell'ascensore
Avvocata		133	22	vico Inocelli 36 / via Imbriani				600	Trattasi di antiche cave per estrazione del tufo giallo. L'accesso avviene da un condominio privato
Avvocata		154	23	Salita S. Raffaele 213				1000	Trattasi di antiche cave per estrazione del tufo giallo. L'accesso avviene da proprietà privata
Avvocata		156	24	P.zza Pontecorvo 29 / Via S. Rosa 90 / Gradini Gesù e Maria 13				1900	Trattasi di antiche cave per estrazione del tufo giallo. Utilizzate nel periodo bellico come ricovero antieroso. Attualmente inutilizzate. L'accesso avviene da lungo pubblico
Avvocata		307	25	corso Vitt. Emanuele 448				1400	L'accesso avviene da un condominio privato. La cavità nasce come cave di tufo e successivamente riutilizzata come rifugio bellico.

32

50



Elenco degli accessi ai ricoveri bellici divisi per quartiere : anticrollo = AC, grotta = GR		Indirizzo	in	capacità	
Quartiere	n° cave	n° ricovero			
Avvocata	286	26	Via Matteo R. Imbriani 53, 57	600	Dai fabbricati privati vi sono accessi che mediante scale conducono all'antico ricovero.
Avvocata	126	27	Via Matteo R. Imbriani 148- 98	600	Trattasi di antico acquedotto utilizzato come ricovero antiaereo. L'accesso avviene da proprietà privata.
Avvocata	146	28	Via Salvatore Rosa 23 - 25	600	Anticamente utilizzata come cava, successivamente come acquedotto e durante il periodo bellico come ricovero antiaereo. Accesso da proprietà privata
Avvocata	146	29	Via Salvatore Rosa 41	1200	Anticamente utilizzata come cava, successivamente come acquedotto e durante il periodo bellico come ricovero antiaereo. Accesso da proprietà privata
Avvocata	90	30	Via Avvocata 25	200	Anticamente utilizzata come cava, successivamente come acquedotto e durante il periodo bellico come ricovero antiaereo. Accesso da proprietà privata. (Frustrandolo)
Avvocata	264	31	Via Domenico Soriano 22	260	Anticamente utilizzata come cava, successivamente come acquedotto e durante il periodo bellico come ricovero antiaereo. Accesso dal cortile di uno stabile privato.
Avvocata	312	32	via s. Mandato 67	300	Anticamente utilizzata come cava, successivamente come acquedotto e durante il periodo bellico come ricovero antiaereo. Gli accessi sono posti in uno stabile privato.
Avvocata	180	33	via s. Mandato 4	400	Trattasi di antico acquedotto. Attualmente inutilizzata. L'accesso avviene mediante una porta ubicata nel cortile alle spalle dell'ascensore
Avvocata	148	34	Via Salvatore Rosa 53, 58, 67, 70	1000	Trattasi di antico acquedotto. Attualmente inutilizzata. L'accesso avviene da
Avvocata	86	35	Via Fontanelle 43 via P. Collienuccio		Anticamente utilizzata come cava e durante il periodo bellico come ricovero antiaereo. Attualmente utilizzato come deposito e garage
Avvocata	42	36	Via S. Genesaro a Materdei 13 - 15		In uno stabile privato, al piano della scala padronale e' il accesso al ricovero.
Avvocata	50		via Farsia 23		Trattasi di antico acquedotto. Attualmente inutilizzata. L'accesso avviene mediante una porta ubicata nel cortile di un condominio privato
Avvocata	164		campo Farsia 2		Antico acquedotto. Non vi sono scale di accesso

Elenco degli accessi ai ricoveri bellici divisi per quartiere : anticrollo = AC, grotta = GR		in anticrollo		in grotta		GR	
Quartiere	n° cavità	0° ricovero	indirizzo	in anticrollo	in grotta	capienza	
Avvocata	484		vico Avellano a Tarsia	GR			A questo civico risulta una cavità ma non ci sono scale di accesso.
Avvocata			lungo Tarsia 22	GR			Non Trovata
Avvocata	110		Via Salvatore Rossi 146	GR			Cavità probabilmente inglobata nella stazione della metropolitana
Avvocata			Via Avellino a Tarsia 22	GR			Non Trovata
Avvocata	134		Via Marco R. Imbriani 10R, 187 / Vico nocelle	GR			Traffasi di antiche cave per estrazione del tufo giallo. L'accesso avviene da una conduttura privata
Avvocata			Vico Pontecorvo 54	GR			Non Trovata
Avvocata			Vico 1° S. Paolo 40	GR			Non Trovata
Avvocata			Via F. Sav. Corraia 157	GR			Non Trovata
Avvocata			Via F. Sav. Corraia 61	GR			Non Trovata
Avvocata			Via F. Sav. Corraia 81	GR			Non Trovata
Avvocata			Via Salvatore Rossi 287 Via M.R. Imbriani (parco INCLIS)	GR			Non Trovata
Avvocata	43		Corso Viri. Erimaele 455, 456	GR			A questo civico risulta una cavità ma l'accesso avviene da pozzo e non ci sono scale. Non si tratta di ricovero
Avvocata	179		Vico Nocelle 101	GR			Non trovata
Avvocata			vico S. Mandato 64	GR			Non Trovata
Avvocata			Salita Tarsia 131	GR			Non Trovata
Avvocata			P. via S. Antonio a Tarsia 12 (scuola G.R. Della Porta)	GR			Non Trovata
Avvocata			vico s. Mascardo 45	GR			Non Trovata
Avvocata			vico M.R. Imbriani 3	GR			Non Trovata
S. Giuseppe	1	1	Vico Carceri S. Felice 4 - 10	GR		4600	Cavità riempita a seguito dei lavori della metropolitana Linea 1
S. Giuseppe	88	2	Via Nillo 34 / via S. Severo 23	GR		4500	Anticamente utilizzata come cava, successivamente come acquedotto e durante il periodo bellico come ricovero antiaereo. Accesso da proprietà privata.
S. Giuseppe	301	8	P. via Casanova, brisitato Casanova			3000	Anticamente utilizzata come cava, successivamente come acquedotto e durante il periodo bellico come ricovero antiaereo. Accesso dalla scuola Casanova. Scala riempita.
S. Giuseppe			Piazza Duca d'Aosta (Palazzo della Provincia)			1600	Anti Crollo
S. Giuseppe			Calata S. Severo alla Pietra Santa			600	Anti Crollo
S. Giuseppe			piazza Duca d'Aosta (R. Questura)				Anti Crollo
S. Giuseppe			vico Quercia 9				Non Trovata
S. Giuseppe			Via S. Massimo			300	Non Trovata

34

52



Quartiere	n° cavità	n° ricovero	Indirizzo	Intervento	Stato	Capacità	GR
Porto			Piazza Francesco (terminale acquedotto)	GR	320	Toponimo non trovato	
Stella	285	1	Piazza M. Pagano / via Villari 56	GR	500	Non trovata	
Stella	17	2	Salita Sordillo 1	GR	3080	L'accesso avviene dal sottoscala del palazzo	
Stella	600	5	Via della Sanità 6	GR	800	Anticamente utilizzata come cava. Non risulta che sia stata utilizzata come ricovero antiaereo ufficiale.	
Stella	9	6	Via Vergini 19 - 23	GR	140	A questo edificio risulta una cavità ma l'accesso avviene mediante scale ma da pozzo. Non si tratta di ricovero	
Stella			Via Stella 14 / Via S. Nicandro 15	GR	800	Anticamente utilizzata come cava, successivamente come acquedotto e durante il periodo bellico come ricovero antiaereo. L'accesso avviene da pozzo. Le scale sono occluse da materiali detritici.	
Stella	284	8	Via S. Vincenzo alla Sanità 12 / Via Via 108	GR	3500	Non trovata	
Stella	173	9	Via S. Vincenzo alla Sanità 12 / Via Via 108	GR	540	Anticamente utilizzata come cava e durante il periodo bellico come ricovero antiaereo. Attualmente utilizzata come garage.	
Stella	481	10	Salita Gines 68 / Via vecchia Capodimonte	GR	600	Antica cava attualmente adibita ad autorimessa	
Stella	25	13	Piazza Carvour (ferrovia d'attesa)	GR	2000	Non trovata	
Stella	82	14	Difesa Fontanelle 11 / Rione Martedi	GR	2500	Attualmente stazione metropolitana di Piazza Montesanto	
Stella	208	15	Via Carafocchiole 1	GR	5400	Trattasi di antica cava per estrazione del tufo. Accesso privato	
Stella	602	16	Via martedì 62 / vico saravere 8	GR	1000	Anticamente utilizzata come cava.	
Stella	97	17	S. Marin delle Carene alle Fontanelle	GR	500	Cavità riempita.	
Stella	69	18	Via S. Vincenzo alla Sanità 9	GR	800	Grande cava per l'estrazione del tufo. Solo una piccola porzione utilizzata come ricovero antiaereo	
Stella	283	19	Via S. Maria Anteaquila 126	GR	8000	Trattasi di antica cava per estrazione del tufo avente due accessi. Il primo civ. 7 da un locale a fronte strada e il secondo da una porta nel cortile del palazzo. La cavità è stata usata per visite guidate dal comune di Napoli negli anni 80'.	
Stella	83	20	Vico Calce 30 / Vico Cangì 8	GR	2000	Antica cava attualmente con accesso dal cordile del palazzo.	
					1000	La cavità, originariamente acquedotto. L'accesso avviene dallo scandinato del civ. 30 di vico Calce	

Quartiere		n° cavità	n° ricovero	Indirizzo	in esercizio	AC	GR	capienza	
Stella			22	Salita Scudillo (villa Valante)				1000	Non trovato
Stella			25	Vico S. Agostino				300	Attualmente utilizzata come cava, successivamente come acquedotto e durante il periodo bellico come ricovero antiaereo. L'accesso avviene da pozzo. Le scale sono occluse da materiali detritici.
Stella		183	24	Vico Lammari 17-19-26				500	Non Trovata
Stella				Vico Lammari				600	Non Trovata
Stella		210	27	Vico Calce 1				300	Tiranti vecchie cave poi utilizzare come ricovero antiaereo. Accesso da edificio privato
Stella				Vico Calce 2					Non Trovata
Stella				Vico Calce 3					Non Trovata
Stella				Vico Calce 4					Non Trovata
Stella				Vico Calce 5					Non Trovata
Stella				Vico Calce 6					Non Trovata
Stella				Vico Calce 7					Non Trovata
Stella				Vico Calce 8					Non Trovata
Stella				Vico Calce 9					Non Trovata
Stella				Vico Calce 10					Non Trovata
Stella				Vico Calce 11					Non Trovata
Stella				Vico Calce 12					Non Trovata
Stella				Vico Calce 13					Non Trovata
Stella				Vico Calce 14					Non Trovata
Stella				Vico Calce 15					Non Trovata
Stella				Vico Calce 16					Non Trovata
Stella				Vico Calce 17					Non Trovata
Stella				Vico Calce 18					Non Trovata
Stella				Vico Calce 19					Non Trovata
Stella				Vico Calce 20					Non Trovata
Stella				Vico Calce 21					Non Trovata
Stella				Vico Calce 22					Non Trovata
Stella				Vico Calce 23					Non Trovata
Stella				Vico Calce 24					Non Trovata
Stella				Vico Calce 25					Non Trovata
Stella				Vico Calce 26					Non Trovata
Stella				Vico Calce 27					Non Trovata
Stella				Vico Calce 28					Non Trovata
Stella				Vico Calce 29					Non Trovata
Stella				Vico Calce 30					Non Trovata
Stella				Vico Calce 31					Non Trovata
Stella				Vico Calce 32					Non Trovata
Stella				Vico Calce 33					Non Trovata
Stella				Vico Calce 34					Non Trovata
Stella				Vico Calce 35					Non Trovata
Stella				Vico Calce 36					Non Trovata
Stella				Vico Calce 37					Non Trovata
Stella				Vico Calce 38					Non Trovata
Stella				Vico Calce 39					Non Trovata
Stella				Vico Calce 40					Non Trovata
Stella				Vico Calce 41					Non Trovata
Stella				Vico Calce 42					Non Trovata
Stella				Vico Calce 43					Non Trovata
Stella				Vico Calce 44					Non Trovata
Stella				Vico Calce 45					Non Trovata
Stella				Vico Calce 46					Non Trovata
Stella				Vico Calce 47					Non Trovata
Stella				Vico Calce 48					Non Trovata
Stella				Vico Calce 49					Non Trovata
Stella				Vico Calce 50					Non Trovata
Stella				Vico Calce 51					Non Trovata
Stella				Vico Calce 52					Non Trovata
Stella				Vico Calce 53					Non Trovata
Stella				Vico Calce 54					Non Trovata
Stella				Vico Calce 55					Non Trovata
Stella				Vico Calce 56					Non Trovata
Stella				Vico Calce 57					Non Trovata
Stella				Vico Calce 58					Non Trovata
Stella				Vico Calce 59					Non Trovata
Stella				Vico Calce 60					Non Trovata
Stella				Vico Calce 61					Non Trovata
Stella				Vico Calce 62					Non Trovata
Stella				Vico Calce 63					Non Trovata
Stella				Vico Calce 64					Non Trovata
Stella				Vico Calce 65					Non Trovata
Stella				Vico Calce 66					Non Trovata
Stella				Vico Calce 67					Non Trovata
Stella				Vico Calce 68					Non Trovata
Stella				Vico Calce 69					Non Trovata
Stella				Vico Calce 70					Non Trovata
Stella				Vico Calce 71					Non Trovata
Stella				Vico Calce 72					Non Trovata
Stella				Vico Calce 73					Non Trovata
Stella				Vico Calce 74					Non Trovata
Stella				Vico Calce 75					Non Trovata
Stella				Vico Calce 76					Non Trovata
Stella				Vico Calce 77					Non Trovata
Stella				Vico Calce 78					Non Trovata
Stella				Vico Calce 79					Non Trovata
Stella				Vico Calce 80					Non Trovata
Stella				Vico Calce 81					Non Trovata
Stella				Vico Calce 82					Non Trovata
Stella				Vico Calce 83					Non Trovata
Stella				Vico Calce 84					Non Trovata
Stella				Vico Calce 85					Non Trovata
Stella				Vico Calce 86					Non Trovata
Stella				Vico Calce 87					Non Trovata
Stella				Vico Calce 88					Non Trovata
Stella				Vico Calce 89					Non Trovata
Stella				Vico Calce 90					Non Trovata
Stella				Vico Calce 91					Non Trovata
Stella				Vico Calce 92					Non Trovata
Stella				Vico Calce 93					Non Trovata
Stella				Vico Calce 94					Non Trovata
Stella				Vico Calce 95					Non Trovata
Stella				Vico Calce 96					Non Trovata
Stella				Vico Calce 97					Non Trovata
Stella				Vico Calce 98					Non Trovata
Stella				Vico Calce 99					Non Trovata
Stella				Vico Calce 100					Non Trovata
Stella				Vico Calce 101					Non Trovata
Stella				Vico Calce 102					Non Trovata
Stella				Vico Calce 103					Non Trovata
Stella				Vico Calce 104					Non Trovata
Stella				Vico Calce 105					Non Trovata
Stella				Vico Calce 106					Non Trovata
Stella				Vico Calce 107					Non Trovata
Stella				Vico Calce 108					Non Trovata
Stella				Vico Calce 109					Non Trovata
Stella				Vico Calce 110					Non Trovata
Stella				Vico Calce 111					Non Trovata
Stella				Vico Calce 112					Non Trovata
Stella				Vico Calce 113					Non Trovata
Stella				Vico Calce 114					Non Trovata
Stella				Vico Calce 115					Non Trovata
Stella				Vico Calce 116					Non Trovata
Stella				Vico Calce 117					Non Trovata
Stella				Vico Calce 118					Non Trovata
Stella				Vico Calce 119					Non Trovata
Stella				Vico Calce 120					Non Trovata
Stella				Vico Calce 121					Non Trovata
Stella				Vico Calce 122					Non Trovata
Stella				Vico Calce 123					Non Trovata
Stella				Vico Calce 124					Non Trovata
Stella				Vico Calce 125					Non Trovata
Stella				Vico Calce 126					Non Trovata
Stella				Vico Calce 127					Non Trovata
Stella				Vico Calce 128					Non Trovata
Stella				Vico Calce 129					Non Trovata
Stella				Vico Calce 130					Non Trovata
Stella				Vico Calce 131					Non Trovata
Stella				Vico Calce 132					Non Trovata
Stella				Vico Calce 133					Non Trovata
Stella				Vico Calce 134					Non Trovata
Stella				Vico Calce 135					Non Trovata
Stella				Vico Calce 136					Non Trovata
Stella				Vico Calce 137					Non Trovata
Stella				Vico Calce 138					Non Trovata
Stella				Vico Calce 139					Non Trovata
Stella				Vico Calce 140					Non Trovata
Stella				Vico Calce 141					Non Trovata
Stella				Vico Calce 142					Non Trovata
Stella				Vico Calce 143					Non Trovata
Stella				Vico Calce 144					Non Trovata
Stella				Vico Calce 145					Non Trovata
Stella				Vico Calce 146					Non Trovata
Stella				Vico Calce 147					Non Trovata
Stella				Vico Calce 148					Non Trovata
Stella				Vico Calce 149					Non Trovata
Stella				Vico Calce 150					Non Trovata
Stella				Vico Calce 151					Non Trovata
Stella				Vico Calce 152					Non Trovata
Stella				Vico Calce 153					Non Trovata
Stella				Vico Calce 154					Non Trovata
Stella				Vico Calce 155					Non Trovata
Stella				Vico Calce 156					Non Trovata
Stella				Vico Calce 157					Non Trovata
Stella				Vico Calce 158					Non Trovata
Stella				Vico Calce 159					Non Trovata
Stella				Vico Calce 160					Non Trovata
Stella				Vico Calce 161					Non Trovata
Stella				Vico Calce 162					Non Trovata
Stella				Vico Calce 163					Non Trovata
Stella				Vico					

Elenco degli accessi ai ricoveri bellici divisi per quartiere : anticiclone = AC, grondaie = GR		Indirizzo	Capienza	GR	AC
Quartiere	in cava	il ricovero			
S. Carlo all'Arena	307	Via S. Maria	2000		
S. Carlo all'Arena	308	Via S. Maria	400		
S. Carlo all'Arena	8	Vico Tronati ai Crisallini	5000		
S. Carlo all'Arena	91	Via Miracoli 40 / Vico Campanile 6			
S. Carlo all'Arena	353	Via G. Piazza 55 / Vico Sacramento 24	600		
S. Carlo all'Arena	354	Vico Piazza 55			
S. Carlo all'Arena	355	Vico Piazza 55	300		
S. Carlo all'Arena	356	Vico Piazza 55	1500		
S. Carlo all'Arena	357	Vico Piazza 55			
S. Carlo all'Arena	305	Salita Montello 42	160		
S. Carlo all'Arena	345	Vico Sacramento 23			
S. Carlo all'Arena	349	Via S.M. degli Angeli alle Croci 12			
S. Carlo all'Arena	350	Salita Molariello 23			
S. Carlo all'Arena	351	Via Marcello Maltoni 94			
S. Carlo all'Arena	352	Via Antonio Genovesi			
S. Carlo all'Arena	120	Via S. Antonio a Capodimonte			
S. Carlo all'Arena	120	Via De' Marce (Coop. S.C.O.D.E.S.)			
S. Carlo all'Arena	120	Via De' Marce (Coop. S.C.O.D.E.S.)	860		

37

Bl

MAE

55



39

RC  
V.M.

Elenco degli accessi ai ricoveri bellici divisi per quartiere : anticrollo = AC, griglia = GR		n° capilla		n° ricovero		Indirizzo		in esercizio		allo studio		capienza		
S. Lorenzo	47	31		Via S.M. e Costantinopoli 101 - 104									Anticamente utilizzata come cava, successivamente come acquedotto e durante il periodo bellico come ricovero antiaereo. L'accesso avviene da un locale a P.T. Nel cortile condominiale	
S. Lorenzo	33			Via Cesare Rosaroli 112				GR					Non Trovata	
S. Lorenzo	34			Via Lepri 13				GR					Non Trovata	
S. Lorenzo	35			Via dei Sole 5				GR					Non Trovata	
S. Lorenzo	36			Rampe S. Aniello (collegio Medico)				GR					Non Trovata	
S. Lorenzo	37			Piazza Teatre S. Fedinando 13			Via G.A. Pasquati	GR					Non Trovata	
S. Lorenzo	38			Vico S. Gregorio Armeno ( Ac.Filangieri)				GR					Non Trovata	
S. Lorenzo	433	39		Via Fr. Del Giudice 4				GR					Anticamente utilizzata come cava, successivamente come acquedotto e durante il periodo bellico come ricovero antiaereo. L'accesso avviene da un locale a P.T. Supplumo di una richiesta di concessione da parte dell'Associazione Napoli Sotterranea	
S. Lorenzo	40			Vico Mattonelle 12				GR					Non Trovata	
S. Lorenzo	41			S. Roberto alle Scale (Piedimonte d'Alife)									Trafas della ex linea ferroviaria Napoli / Piedimonte d'Alife	
Marcato	42			Piazza Villanova (Vico S. Antonio)									Non Trovata	
Marcato	43			Vico Borgo S. Antonio (Vico S. Antonio)									Non Trovata	
Marcato	44			Stia Centrale di S. Antonio									Non Trovata	
Pandino	45			Piazza del Mercato									Trafas della stazione centrale delle FF.SS.	
Pandino	46			Piazza S. Antonio (Vico S. Antonio)									Non Trovata	
Pandino	47			Vico S. Antonio 21									Non Trovata	
Vomero	48			Vico S. Antonio 21									Non Trovata	
Vomero	14			Via Ana. Di Massimo 39									Non Trovata	
Vomero	15			Vico S. Antonio (Vico S. Antonio)									Non Trovata	
Vomero	16			Vico S. Antonio (Vico S. Antonio)									Non Trovata	
Vomero	17			Vico S. Antonio (Vico S. Antonio)									Rampolla	
Vomero	18			Vico S. Antonio (Vico S. Antonio)									Non Trovata	
Vomero	19			Vico S. Antonio (Vico S. Antonio)									Non Trovata	
Vomero	20			Vico S. Antonio (Vico S. Antonio)									Non Trovata	
Vomero	21			Vico S. Antonio (Vico S. Antonio)									Non Trovata	
Vomero	22			Vico S. Antonio (Vico S. Antonio)									Non Trovata	
Vomero	738	22		Via Mannacanzelli (suore Francesc.)									Trafas vecchie cavae, successivamente utilizzate come ricovero antiaereo. Accesso da edificio privato	

57

Elenco degli accessi ai ricoveri bellici divisi per quartiere : anticrollo = AC		GR		GR		GR	
Quartiere	n° cavità	n° ricovero	Indirizzo	in cantiere	in cantiere	capienza	
Vomero	109	24	Via S. Gennaro ad Antignano 63			700	Ricovero di cui abbiamo i grafici ma non è stato più ritrovato, forse non in zona.
Vomero		25	Via Loggia S. Felice 23			200	Non Trovata
Vomero		26	Via Menghen 33	AC		200	Non Trovata
Vomero		27	Via S. Gennaro ad Antignano 63			700	Ricovero di cui abbiamo i grafici ma non è stato più ritrovato, forse non in zona.
Vomero		28	Via Montedonzelli (villa Russo)				Non Trovata
Vomero		29	Via Montedonzelli (villa Russo)		GR		Non Trovata
Vomero		31	Via Conte della Cera 10		GR		Non Trovata
Vomero		32	Via Montedonzelli (presso il ponte)		GR		Non Trovata
Vomero		33	Cappella dei Cangiani 16 (deposite ambulanze auto sequestrate)		GR		Non Trovata
Vomero	737	34	Via Tasso fronte civ.260 (civ. 223,215)		GR		Trattasi cave, successivamente utilizzate come ricovero antifascista. Acceso da edificio privato
Vomero	192	35	Calata S. Francesco 7		GR		Riepilga
Vomero		36	Via S. Gennaro ad Ant. (Preventorio.)		GR		Non Trovata
Vomero		37	Via Case Pontellare 45		GR		Non Trovata
S.G. A. Teduccio						150	Non Trovata
S.G. A. Teduccio						500	Non Trovata
S.G. A. Teduccio						500	Non Trovata
S.G. A. Teduccio						500	Non Trovata
S.G. A. Teduccio						500	Non Trovata
S.G. A. Teduccio		19	Corso S. Giovanni 913		AC	200	Non Trovata
S.G. A. Teduccio		20	Casa Litoria		GR	1000	Non Trovata
S.G. A. Teduccio						170	Non Trovata
S.G. A. Teduccio						360	Non Trovata
S.G. A. Teduccio						10000	Ferrovie dello Stato
S.G. A. Teduccio						500	Ferrovie dello Stato
S.G. A. Teduccio						200	Non Trovata
S.G. A. Teduccio							Non Trovata
S.G. A. Teduccio					GR		Non Trovata
S.G. A. Teduccio						1000	Non Trovata

40

BC  
V.M.

Quartiere	n° cavaia	n° ricovero	Elenco degli accessi ai ricoveri bellici divisi per quartiere : anticroffo = AC, grotta = GR		
			in esercizio	in deposito	opienza
Paragonale					750
					Non Trovata

41

BC  
K.M.

58



AGENZIA DEL DEMANIO  
Direzione Regionale Campania  
Servizi Territoriali Napoli comune

TRASMESSA A MEZZO FAX

Al Comune di Napoli  
Direzione Centrale Patrimonio  
Piazza Municipio  
Palazzo San Giacomo  
80133 Napoli

c.a. Direttore Centrale dott.ssa Maria Aprea  
(Ril. Nota prot. n. 0113056 del 11.02.2014)

(fax 081.7954612)

Napoli, 29.02.2014

Prot. n. 2014/2266 /DRCAM/NA1

E p.c.

Al Comune di Napoli  
Piazza Municipio  
Palazzo San Giacomo  
80133 Napoli  
c.a. Capo di Gabinetto del Sindaco  
(fax 081.7954390)

Al Comune di Napoli  
Piazza Municipio  
Palazzo San Giacomo  
80133 Napoli  
c.a. Assessore al Patrimonio  
(fax 081.7955280)

Al Comune di Napoli  
Servizio Difesa Idrogeologica del  
Territorio e Sicurezza Abitativa  
Piazza Dante, 93  
80135 Napoli  
c.a. il Dirigente  
(fax 081.7956215 - 081.7950280-212)

Oggetto: Federalismo demaniale. Proseguo attività.

Con la nota in riferimento, codesta Direzione Centrale del Comune di Napoli, in seguito all'incontro che si è tenuto in data 7.02.2014 sulle procedure del federalismo demaniale, ha chiesto per i beni statali oggetto di parere positivo al trasferimento da parte dell'Agenzia del demanio, di concordare le modalità per visionare la documentazione disponibile e le modalità di esecuzione dei sopralluoghi.

Inoltre, riguardo alle cavità ex ricoveri antiaerei, è stato espressamente richiesto che la documentazione disponibile sia comprensiva di planimetria con la loro individuazione, completa di riferimenti che consentano la loro esatta ubicazione,

rappresentando la necessità di eseguire sopralluoghi per avere certezza dell'accessibilità agli immobili.

La scrivente, in merito, manifesta la disponibilità a programmare da subito degli incontri periodici settimanali presso la sede della Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del demanio contattando il Responsabile dei Servizi Territoriali Napoli comune, ing. Gianluca Laferola (tel. 081.4284656 – [gianluca.laferola@agenziademanio.it](mailto:gianluca.laferola@agenziademanio.it)).

Ciò nondimeno con riferimento alle cavità ex ricoveri sembra opportuno rappresentare a codesto Ufficio quanto segue:

L'Agenzia del demanio è stata invitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, in ragione delle funzioni di coordinamento in materia di previsione e prevenzione dei rischi affidati dalla legge, cessato lo stato di emergenza relativo al sottosuolo di Napoli, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 2509/1997, ad avviare le necessarie forme di collaborazione per la gestione e la manutenzione delle consistenze del sottosuolo di Napoli ex rifugi antiaerei.

In ragione di ciò l'Agenzia del demanio ha concordato con tutte le Amministrazioni coinvolte, ognuna per quanto di competenza, l'apertura di un Tavolo tecnico per individuare ogni più opportuna azione idonea a fronteggiare la problematica, anche nelle more della determinazione dell'assetto giuridico dei beni in questione, affidato alla valutazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.

In data 7 settembre 2011 si è tenuta, presso il Comune di Napoli, la prima riunione del Tavolo. Nel corso della seconda riunione, convocata il 16 settembre 2011, presso gli Uffici del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio del Comune di Napoli, l'Amministrazione Civica ha delineato le attività svolte per il consolidamento del sottosuolo napoletano con i fondi straordinari della *gestione commissariale*, ivi compresa l'attività di rilievo e censimento di parte delle cavità in grotta utilizzate come ricovero antiaereo.

Tutto quanto esposto si precisa che la documentazione disponibile, agli atti della scrivente, è costituita esclusivamente dagli atti trasmessi da codesto Ente Civico ed in particolare dal Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa, in indirizzo per conoscenza, che ha lavorato come Commissariato di Governo fino all'anno 2009.

Si tratta in particolare:

- dell' *"elenco, aggiornato alla data del 30.04.1943, delle cavità del sottosuolo di Napoli un tempo utilizzate come ricoveri antiaerei"*, reperito presso il Ministero dell'Interno Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi. Tale elenco trasmesso al Comune di Napoli con nota del 17 luglio 1979 prot. n. 942 Servizi Antincendi Ispettorato Regionale "Campania";
- delle 43 relazioni geologiche e dei 119 schemi planimetrici degli ex rifugi commissionati dal Settore Sottosuolo del Comune di Napoli (dal 1966 al 200) con i fondi del Commissariato Speciale di Governo, acquisiti all'Agenzia del demanio solo nel luglio 2007;
- della relazione sulle circa 800 cavità antropiche della città di Napoli predisposta dal Settore Sottosuolo del Comune, depositata nella riunione del tavolo tecnico del 9 gennaio 2013 che, peraltro, fornisce anche l'elenco dei dissesti più significativi registrati a partire dal 1968.

Codesta Direzione Centrale del Comune di Napoli, pertanto, può reperire tutta la documentazione richiesta presso il Servizio Difesa Idrogeologica del territorio e Sicurezza Abitativa dell'Ente Civico.

Difatti è stato definitivamente chiarito e condiviso nel corso del Tavolo tecnico che le cavità del sottosuolo di Napoli adibite a ricovero antiaereo durante la seconda guerra mondiale, da considerare acquisite alla proprietà dello Stato, costituiscono una minima parte delle cavità censite dal Comune di Napoli nel Sottosuolo napoletano, durante la gestione commissariale, pari a circa 800 unità.

Per questo motivo la trattazione degli ex ricoveri napoletani si inserisce inevitabilmente nella più ampia gestione del sottosuolo della città di Napoli ed in particolare delle reti dei servizi e sottoservizi presenti sul territorio cittadino. Basta considerare il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili (ARIN); il sistema fognario e di depurazione delle acque reflue; la distribuzione del gas (Napoletanagas) e la rete Elettrica Pubblica. Il Servizio Difesa Idrogeologica di codesto Comune ha infatti rappresentato che da circa un decennio ha in dotazione il Sistema Informativo Territoriale (SIT) che contiene i dati riguardanti le cavità censite nel sottosuolo napoletano con l'inserimento dei vari sottoservizi a rete.

La medesima Avvocatura Distrettuale ha confermato che *"può riconoscersi in capo al Comune di Napoli, seppur in assenza di formale consegna da parte dell'Amministrazione statale (tradeus), la qualità di accipiens, per effetto dell'acquisizione unilaterale del possesso su tali beni (traditio ficta) dal quale deriva l'assunzione di tutti gli obblighi e di tutte le facoltà che il D. Lgs. n. 409/1948 poneva a carico dell'ente locale, pur in difetto della formalizzazione dell'atto concessorio (in tal senso, vedasi la sentenza Cass. n. 695/1997)"*.

L'ente Comunale, difatti, ha appreso materialmente le cavità ex rifugio e ha provveduto alla loro manutenzione, ricognizione, vigilanza e controllo destinando, tra l'altro, alcune consistenze ad usi diretti dell'Amministrazione civica (deposito come nel caso del Tunnel Borbonico, parcheggio come nel caso del Parcheggio Morelli). Tale attività, come sopra rilevato, non solo è proseguita ma si è intensificata durante il periodo della Gestione Commissariale (dall'anno 1997 all'anno 2009).

Infine, solo per completezza, si rammenta che l'Avvocatura interpellata ha chiarito che il D. Lgs. n. 409/1948 e la successiva normativa in materia di opere permanenti di difesa antiaerea (art. 236, D. Lgs. 66/2010) non si applica: a) agli scantinati e le sottofondazioni di edifici privati che sono stati consolidati per essere utilizzati come rifugi antiaerei "casalinghi"; b) agli scantinati e le sottofondazioni di edifici di proprietà dello Stato e di altre Amministrazioni, sede di uffici pubblici, che sono stati attrezzati, previ i necessari lavori di adattamento, a rifugio antiaereo dei dipendenti pubblici e successivamente dismessi. Alle tipologie di cui sopra, lett. a) e b), non può riconoscersi la natura demaniale in quanto non sono destinate a quella fruizione collettiva che rappresenta l'indiscusso substrato oggettivo del bene pubblico. Si tratta quindi di pertinenze degli edifici cui accedono, poste in modo durevole a servizio di questi ultimi e dunque di proprietà dei titolari degli edifici stessi. Di conseguenza, entrambe le categorie di beni sopra descritte sono state escluse dalle procedure di federalismo demaniale (circa 200 consistenze dell'originario elenco del 1943).

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento che si dovesse rendere necessario, si allega la bozza di decreto di trasferimento del complesso caveario degli ex ricoveri antiaerei della città di Napoli.

E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Regionale  
Dario Di Girolamo

Il Responsabile dei Servizi Territoriali: Gianluca Laferola  
Tel. 081/4284656  
[gianluca.laferola@agenziaemano.it](mailto:gianluca.laferola@agenziaemano.it)





A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Campania

Napoli, .....

Prot. n. 2014/

IL DIRETTORE REGIONALE

- PREMESSO che le cavità del sottosuolo di Napoli costituenti ex ricoveri antiaerei appartengono al demanio militare, così come chiarito dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con parere prot. n. 71350 del 31.05.2012 e costituiscono un complesso unitario;
- VISTO l'art 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98 che disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85;
- VISTO in particolare il comma 2 del citato art. 56 bis che prevede che l'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di trasferimento, procede a detto trasferimento con un proprio provvedimento;
- VISTE le domande di attribuzione ex DLgs n. 85/2010 inoltrate dal Comune di Napoli in relazione al complesso caveario degli ex ricoveri antiaerei;
- RILEVATO che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ha, inoltre, constatato che *"può riconoscersi in capo al Comune di Napoli, seppur in assenza di formale consegna da parte dell'Amm.no statale (tradeus), la qualità di accipiens, per effetto dell'acquisizione unilaterale del possesso su tali beni (traditio fictia) dal quale deriva l'assunzione di tutti gli obblighi e di tutte le facoltà che il D.lgs. n. 409/1948 poneva a carico dell'ente locale, pur' in difetto della formalizzazione dell'atto concessorio (in tal senso, la già citata Cass. n. 695/1997);*
- RILEVATO che l'Ente Comunale ha appreso materialmente le cavità ex rifugio e ha provveduto alla loro manutenzione, ricognizione, vigilanza e controllo destinando, tra l'altro, alcune consistenze ad usi diretti dell'amministrazione civica e che tale attività non solo è proseguita ma si è intensificata durante il periodo della Gestione Commissariale (dall'anno 1997 all'anno 2009)

- CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti sussistono i presupposti per l'accoglimento delle richieste di trasferimento in proprietà della cavità ex ricoveri, in quanto in relazione alle stesse il Ministero della Difesa ha più volte fatto presente, da ultimo con nota prot. M\_DE23663/0017022 del 3.10.2010 del 10° Reparto infrastrutture di Napoli, che non sono più utilizzate per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale;
- VISTA la nota prot. n. 28953 del 03.12.2013 con la quale la Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato dell'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di trasferimento in proprietà del complesso caveario in esame, ha rilasciato parere favorevole al trasferimento a titolo non oneroso, ai sensi del citato art. 56 bis, al Comune di Napoli del complesso unitario sopra descritto fatta eccezione per le cavità richieste con le istanze n. 10934, n. 11234, n. 11262, n. 11276 e n. 13279 che non sono di proprietà dello Stato;
- VISTE le funzioni del comune di Napoli in materia di tutela e risanamento del suolo e del sottosuolo, in materia di tutela e risanamento idrogeologico del territorio ed in materia di gestione e controllo delle reti dei servizi e sottoservizi presenti sul territorio cittadino tramite il Sistema Informatico Territoriale (S/IT) che contiene i dati riguardanti le cavità censite nel sottosuolo napoletano con l'inserimento dei vari sottoservizi a rete;
- VISTO il provvedimento consiliare n. \_\_\_\_\_ del Comune di Napoli emesso in data \_\_\_\_\_, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 267, con il quale è stata deliberata la richiesta di attribuzione a titolo non oneroso del compendio sopra descritto;

DECRETA

ART. 1

(Oggetto del trasferimento)

A decorrere dalla data del presente provvedimento l'Agenzia del demanio; in nome e per conto dello Stato (C.F. 80207790587 - Ministero dell'Economia e delle Finanze) trasferisce, a titolo gratuito, al Comune Napoli CF \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto

2013, n. 98, la piena e assoluta proprietà del complesso caveario degli ex ricoveri antiaerei della città di Napoli.

#### ART. 2

(Trasferimento di proprietà, diritti, ragioni ed oneri)

Il trasferimento in proprietà del complesso caveario al Comune di Napoli ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le servitù attive, passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue, pertinenze e dipendenze, accessori, oneri e pesi, ancorché gli stessi non siano espressamente individuati.

Dalla data di sottoscrizione del presente decreto il Comune di Napoli è immesso nel possesso giuridico dei beni. Dalla medesima data vi è altresì successione in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti.

E' fatta salva ogni azione dell'Agenzia del demanio di recupero del debito pregresso.

#### ART. 3

(Ricognizione e Trascrizione )

Gli uffici competenti del Comune di Napoli, considerato che le consistenze del complesso caveario in argomento sono costituite da beni realizzati in un arco temporale alquanto esteso, che hanno subito notevoli trasformazioni nel corso del tempo, e che sono caratterizzati da varietà tipologica e singolarità costruttiva anche determinata dalla complessità di articolazioni nel sottosuolo, procederanno a completare la puntuale ricognizione e provvederanno alle eventuali attività di identificazione catastale.

Possibili accertate difformità relative alle consistenze non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente provvedimento costituisce titolo per la trascrizione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 che, ai sensi del primo comma dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 85 del 28 maggio 2010, è esente da ogni diritto e tributo.

#### ART. 4

(Clausola di salvaguardia)

Trascorsi tre anni dal presente trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio risultasse che il Comune Napoli non utilizzi il complesso caveario oggetto del presente provvedimento ovvero qualcuna delle singole consistenze che lo compongono, lo stesso rientrerà nella proprietà dello Stato nella situazione in cui si trova, senza che il Comune possa pretendere dallo Stato alcunché a qualsiasi ragione o titolo.

Il contenuto della clausola di salvaguardia sarà espressamente menzionata nella nota di trascrizione, ai sensi dell'art 2659 Codice Civile.

Il Direttore Regionale



Napoli, 30 maggio 2012 20

Avvocatura Distrettuale dello Stato

31/05/2012-71350-P  
Napoli  
POSTA PRIORITARIA

REGISTRI  
Denzioni N.°  
Cons. N.° 7857/11 TST

del 13 luglio 2011  
Prov. ... 2011/9801/FCAM/STS

Allegato N.°

OGGETTO: Cavità del sottosuolo di Napoli utilizzate come ricoveri antiaerei.  
Richiesta parere.

Agenzia del Demanio  
Filiale Campania  
Supporto Tecnico Specialistico  
via Alcide de Gasperi, 16  
NAPOLI

e p.c. Ministero dell'Economia e delle Finanze  
ROMA

Agenzia del Demanio  
Direzione Normativa e Contenzioso  
Via Barberini, 38  
ROMA

Agenzia del Demanio  
Direzione Area Operativa  
Coordinamento Operatività  
Servizi al Territorio  
Via Barberini n. 38  
ROMA

Agenzia del Demanio  
Direzione Area Operativa  
Supporto e Controllo Ispettivo  
Via Barberini n. 38  
ROMA

DD		
DC		
CC		
CS		
ST	✓	Guarnieri
DVO		12-27
GPA		
ST		
SD		

AGENZIA DEL DEMANIO  
Filiale Campania  
13/07/2012  
6882

Ministero della Difesa  
Direzione Generale dei Lavori e del Demanio (GENIODIFE)  
Palazzo della Marina  
Piazza della Marina, 1  
ROMA

Si può accedere al sito www.agenzia-demio.it per informazioni e per il download del modulo di richiesta di parere.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania  
Via Eldorado, 1 (Castel dell'Ovo)  
NAPOLI

A) PREMESSA

Con nota prot. n. 2011/981/FCAM/STS del 13 luglio 2011, codesta Agenzia ha comunicato che nel sottosuolo della città di Napoli esistono quattro tipologie di beni immobili, accomunati dall'essere stati utilizzati, nel periodo della seconda guerra mondiale, come ricoveri antiaerei.

Tali tipologie vengono individuate, in virtù di analisi descrittiva, come segue (cfr. pag. 9 della nota in riscontro):

- 1) "vari tronchi dei vecchi acquedotti in disuso, grotte e cave di tufo presenti nella città di Napoli alle quali non era intestata alcuna proprietà...sono stati adattati a ricoveri antiaerei tramite lavori di adeguamento";
- 2) "Gli scantinati e le sottofondazioni di edifici di proprietà dello Stato e di altre amministrazioni, sede di uffici pubblici, sono stati attrezzati, previ i necessari lavori di adattamento, a rifugio antiaereo e successivamente dismessi";
- 3) "Gli scantinati e le sottofondazioni di edifici privati sono stati consolidati per essere utilizzati come rifugi antiaerei "casalinghi", successivamente declassati e dismessi con possibile recupero del materiale presente (specie legname) a scopo di remunerare le imprese realizzatrici dei lavori di adeguamento";
- 4) "In misura ridottissima sono stati riscontrati lavori di costruzione di ricoveri e si segnala il caso del ricovero della località Barra via Figurella...".

Trasmette all'uopo, fra l'altro, un "elenco delle cavità del sottosuolo di Napoli un tempo utilizzate come ricoveri antiaerei", aggiornato al 30 aprile 1943<sup>1</sup> e reperito presso il Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Protezione civile (all. n. 1) nonché un "Prospetto dei lavori eseguiti per la costruzione di ricoveri antiaerei" da parte del Corpo Reale del Genio Civile di Napoli, datato 29 novembre 1945 (all. n. 26).

Con la nota in riscontro (cfr. pag. 6), codesta Agenzia ripropone alla Scrivente le medesime "perplexità sotto l'aspetto dominicale" che erano state manifestate, nel 1995, dall' Ufficio Tecnico Erariale il quale, con nota prot. n. 17455/3794/95/1 Ter del 21 novembre 1995 (all. n. 8), indirizzata all'allora Sezione Staccata del Demanio di Napoli ad al Comune di Napoli,

<sup>1</sup> E' noto a codesta Agenzia che il tentativo avviato fin dal luglio 2011 di aggiornare il suddetto elenco con la collaborazione del Comune di Napoli non ha ancora, alla data odierna, prodotto alcun risultato utile.

rilevava che la quasi totalità delle opere rinvenute nel territorio napoletano “è costituito da cavità naturali o formatesi a seguito di estrazione di materiale tufaceo avvenuta in tempi non di certo recenti, ubicate in gran parte a notevoli profondità dalla quota di superficie”.

Alla luce di tale circostanza chiedeva di chiarire “se le consistenze come innanzi descritte, rientrano nella fattispecie delle opere citate nel D.Lgs. n. 409/1948 e successiva legge di ratifica n. 432/1953. Nel caso non rientrassero tra le opere di cui al D. Lgs. n. 409/1998, comunicare se le stesse sono da considerarsi appartenenti al Demanio specificando se Demanio Pubblico dello Stato o Demanio Patrimoniale” (all. n.8).

Con successiva nota prot. n. 217537/15391/00 del 16 novembre 2000 (all. n. 9), inviata al Comune, alla Prefettura ed alla Direzione Compartimentale del Territorio per le Regioni Campania e Calabria, l'Ufficio del Territorio di Napoli riteneva di non poter avocare “la proprietà dell'intera consistenza immobiliare allo Stato in quanto non sono rispettati i punti fondamentali della citata legge (n.d.r. D. Lgs. 11 marzo 1948 n. 409)”:

Tale convincimento si fondava sulle seguenti circostanze:

- 1) a seguito di sopralluoghi si era verificato che i ricoveri in discorso in larga parte consistono in “cavità naturali o residuali di uno scavo in roccia di tufo effettuato in tempo immemorabile per il recupero delle pietre necessarie per la costruzione del sovrastante fabbricato”;
- 2) “si sono riscontrati anche lavori effettuati durante la guerra quali: botole, scale di accesso, pareti di legno per ridurre l'umidità presente, impianti di illuminazione ed igienico – sanitari ecc...”;
- 3) “si è presa coscienza che le attività poste in essere eventualmente dallo Stato o dagli Enti Locali, nei casi di specie si configurano in lavori di adattamento che certamente non consentono di avocare la proprietà dell'intera consistenza immobiliare allo Stato...”.
- 4) convincimento che il D. Lgs. 11 marzo 1948 n. 409 prevede quali elementi essenziali per rendere possibile l'intestazione al demanio di un manufatto: a) che il manufatto sia costruito con fondi dello Stato (art. 1); b) che l'area su cui sorge detto manufatto sia di proprietà dello Stato (*ex* art.2 della citata legge).

E' opportuno chiarire fin d'ora che il D.Lgs. n. 409/1948 e la successiva normativa in materia di opere permanenti di difesa antiaerea (art. 236, D.Lgs. n. 66/2010) non si applica

ai beni sub 2) e 3) in quanto non destinati a quella fruizione collettiva che rappresenta l'indiscusso substrato oggettivo del bene pubblico: gli uni erano rifugi "casalinghi"<sup>2</sup>; gli altri erano pure naturalmente destinati ad un uso riservato e particolare. Si tratta quindi di pertinenze degli edifici cui accedono, posti in modo durevole a servizio di questi ultimi, e dunque di proprietà dei titolari degli edifici stessi.

**B) SUL D.LGS. N. 409/1948 "SISTEMAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE ANTIAEREA GIÀ ESEGUITE DIRETTAMENTE DALLO STATO O A MEZZO DI ENTI LOCALI", RATIFICATO CON L. 22 APRILE 1953, N. 342 E SULLA SUA ABROGAZIONE**

Il D. Lgs. 11 marzo 1948 n. 409 fu emanato al fine di sanare, attraverso dichiarazione retroattiva di pubblica utilità, quelle situazioni "di fatto" che, a causa degli eventi bellici, determinarono a suo tempo misure di occupazione per la costruzione di opere destinate alla protezione antiaerea.

A tal fine, l'art. 1 disponeva che "Le opere permanenti di protezione antiaerea, già costruite dallo Stato direttamente o per mezzo di enti locali, sono dichiarate di pubblica utilità", disciplinando in seguito, agli artt. 2, 3 e 4, il procedimento di espropriazione, con particolare riferimento all'indennità di esproprio.

Come evidenziato dalla Circolare della Direzione Generale del Demanio n. 55/6650 del 10 giugno 1948 (all. n. 7), il provvedimento legislativo si poneva due obiettivi:

- 1) "dare un assetto definitivo ai ricoveri costruiti durante il periodo bellico con carattere permanente, allo scopo di utilizzarli, senza menomarne la destinazione";
- 2) Risolvere "le questioni che senza dubbio sarebbero potute sorgere nei riguardi della proprietà privata in dipendenza dell'occupazione e delle costruzioni".

Allo scopo sub 2) sono dedicati i primi 4 articoli del provvedimento che disciplinano le ipotesi in cui lo Stato, direttamente o per mezzo degli enti locali di riferimento, abbia costruito le opere su suoli o sottosuoli di "pertinenza tanto di privati quanto di enti pubblici

<sup>2</sup> La legislazione di protezione antiaerea dell'epoca, fra l'altro, stabiliva che: a) all'esecuzione delle misure di protezione obbligatorie, fra cui i ricoveri, concernenti la proprietà privata immobiliare, provvedono i privati interessati a loro spese (art. 7, R.D.L. 20 settembre 1936, n. 2216 in materia di "Disposizioni fondamentali in materia di protezione antiaerea"); b) gli enti o privati che costruiscono fabbricati destinati ad abitazione civile o popolare devono provvedere a proprie spese per l'adattamento a ricovero antiaereo di parte del sotterraneo o del seminterrato o, in mancanza, del pianterreno (art. 1, R.D.L. 24 settembre 1936, n. 2121); c) i proprietari di fabbricati di vecchia costruzione comunque destinati ad uso di abitazione hanno l'obbligo di provvedere alla costruzione di ricoveri anticrollo (art. 1, R.D.L. 18 febbraio 1943, n. 49) e a tal fine potevano ottenere un contributo dal Ministero del Interno non superiore al 75% dell'importo della spesa (art. 5).

(Comune, Province) o di amministrazioni autonome statali" (cfr. Circolare della Direzione Generale del Demanio, all. n. 7).

L'art. 2, infatti, parla di indennità di espropriazione del suolo occupato nella costruzione di opere permanenti di protezione antiaerea.

Gli artt. 5 e 6, al ridetto fine di "dare un assetto definitivo ai ricoveri costruiti durante il periodo bellico con carattere permanente, allo scopo di utilizzarli, senza menomarne la destinazione", disciplinano il procedimento avente ad oggetto la concessione in uso delle opere permanenti di protezione antiaerea.

L'art. 5, norma di carattere generale, dispone che *"Tutte le opere permanenti di protezione antiaerea esistenti nel territorio della Repubblica sono di pertinenza del Demanio dello Stato, al cui nome debbono essere intestate in catasto. Esse dovranno altresì essere riportate nei registri di consistenza.*

*È fatto obbligo alle Amministrazioni comunali di prendere in consegna opere, di cui al precedente comma, comunque esistenti nell'ambito del rispettivo territorio comunale, e di assumere tutte le spese occorrenti per la manutenzione e per la conservazione, con facoltà peraltro di utilizzare le dette opere anche per scopi diversi da quelli dell'originaria destinazione.*

*A tal fine le Amministrazioni comunali sono tenute a stipulare nei confronti dell'Amministrazione demaniale atti di concessione in uso, dai quali dovrà essere fatto risultare l'obbligo del pagamento di un canone a titolo di riconoscimento della proprietà demaniale e quello della retrocessione ogni qualvolta lo Stato concedente nel suo insindacabile giudizio ne ravvisi la necessità.*

*Gli atti di concessione di cui al comma precedente saranno registrati e trascritti gratuitamente.*

*Restano ferme, in quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente articolo, le agevolazioni previste dalla legge 22 dicembre 1938, n. 2224".*

L'art. 6 dispone che *"Durante le more delle procedure espropriative, di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, il Demanio dello Stato potrà svolgere gli atti necessari per la consegna alle Amministrazioni comunali delle opere permanenti di cui trattasi".*

Si tratta di un'ipotesi, eccezionale, di concessione obbligatoria, nella quale, cioè, l'assunzione della veste di concessionario è imposta dalla legge come un vero e proprio dovere giuridico: la stessa instaurazione del rapporto di concessione (Demanio - Comune) è "atto dovuto" sia per il concedente, sia per il concessionario; doveri, obblighi, facoltà delle "parti" e, quindi, il contenuto della concessione sono predeterminati dalla legge.

Il "corrispettivo" per l'uso delle opere permanenti di protezione antiaerea, nel disegno legislativo, è rappresentato, non già dal pur previsto "canone" (il titolo del cui pagamento è

costituito soltanto dal "riconoscimento della proprietà demaniale": cfr. artt. 5 comma 3 d. lgs. n. 409 del 1948 e 7 comma 1 L. 21 gennaio 1949 n. 8), ma proprio dall'obbligo di sostenere tutte le spese occorrenti per la manutenzione e la conservazione delle opere stesse, quale specifica "controprestazione" della facoltà, attribuita al comune concessionario, "di utilizzare le dette opere anche per scopi diversi da quelli dell'originaria destinazione" (cfr. Cass. 23 gennaio 1997, n. 695).

Gli artt. 2 e 5 sono stati abrogati dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 ( T.U. espropriazioni), con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dunque a far data dal 31 dicembre 2002, abrogazione confermata dal T.U. delle espropriazioni (D.P.R. n. 327/01).

Tuttavia, è da ritenere che l'abrogazione sia intervenuta, oltre che effetto dell'entrata in vigore del citato testo unico in materia di espropriazione, anche a seguito dell'emanazione della nuova disciplina generale (Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, conv. in L. 23 novembre 2001, n. 410) in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, il cui art. 3, comma 15-ter prevedeva specificamente la facoltà, nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici in uso alle Forze armate, del Ministero della difesa di individuare beni immobili di mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta, d'intesa con l'Agenzia del demanio, con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati.

Pertanto, per effetto di tale abrogazione, deve ritenersi venuto meno lo speciale titolo abilitante l'uso da parte dei Comuni di detti beni demaniali (condizionato per il futuro al rispetto del nuovo regime in materia di valorizzazione e dismissione dei beni pubblici) nonché il particolare regime espropriativo applicabile (nella supposta considerazione dell'esaurimento degli effetti di tale speciale disciplina), ma che sia invece rimasta ferma la qualificazione come beni demaniali delle opere in questione, come testimoniato dall'entrata in vigore del codice militare, il cui art. 236 riafferma il principio che "Rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e costituiscono demanio militare le opere permanenti di protezione antiaerea"<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Fra l'altro la natura di beni demaniali militari dei ricoveri antiaerei era già stata riconosciuta dalla giurisprudenza formatasi all'indomani dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 409/1948: Consiglio di Stato, V, 14 luglio 1959, n. 768, in *Foro amm.*, 1959, IV, 97; App. Brescia, 16 marzo 1961, in *Giur. It. Rep.*, 1961, voce Demanio, n. 36. Sulla permanenza della qualificazione di beni demaniali, DE NICTOLIS, *L'ordinamento militare*, a cura di Vito Poli e Vito Tenore, Giuffrè, 2006, vol. II, 789

L'intero D.Lgs. n. 409/1948 è poi stato integralmente abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 299, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (d'ora in poi "Codice dell'ordinamento militare") con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del Codice e dunque a far data dall'8 settembre 2010.

**C) SUI "VARI TRONCHI DEI VECCHI ACQUEDOTTI IN DISUSO, GROTTI E CAVE DI TUFO PRESENTI NELLA CITTÀ DI NAPOLI ALLE QUALI NON ERA INTESATA ALCUNA PROPRIETÀ... (CHE) SONO STATI ADATTATI A RICOVERI ANTIAEREI TRAMITE LAVORI DI ADEGUAMENTO"**

La descrizione più puntuale di tali cavità e dei lavori che su di essa furono svolti per consentirne la destinazione a rifugi antiaerei è contenuta nella nota prot. n. 19/96 del 10 gennaio 1996, inviata dall'Ufficio Sottosuolo del Comune di Napoli all'Ufficio Tecnico Erariale ed alla Sezione Staccata Demanio del Comune di Napoli (all. n. 5).

Nella predetta nota si legge che nel sottosuolo della città di Napoli sono riconoscibili: "un acquedotto comunale, cave in sotterraneo per recupero di materiale edile, catacombe e luoghi di culto, ipogei pubblici e privati".

E ancora, "Nel secolo scorso, con la realizzazione del nuovo acquedotto pubblico, il vecchio sistema acquedottistico, costituito da cisterne e cunicoli disteso sotto fabbricati privati, piazze e pubbliche vie, fu completamente abbandonato. Proprio in considerazione dell'esistenza nel sottosuolo della città di numerosi vuoti di ampie dimensioni, la Prefettura di Napoli, nel 1940 in occasione della seconda guerra mondiale, dovendo realizzare rifugi antiaerei per la popolazione napoletana, utilizzò vari tronchi del vecchio acquedotto comunale in disuso così come numerose cave in sotterranee alle quali non era intestata alcuna proprietà".

Ed ancora: "Per ogni ricovero il Comune di Napoli, per conto della Prefettura, realizzò alcune opere necessarie di adattamento, come ad esempio la scala di accesso, l'allargamento dei cunicoli di collegamento tra le cisterne, il livellamento dei cunicoli - corridoi e delle cisterne, la realizzazione dei servizi igienici (il cui numero era in rapporto alla capienza del ricovero stesso), la realizzazione dell'impianto di luce elettrica e di acqua potabile. E' stato interessante riscontrare, in fase di rilievo dei ricoveri, che in alcuni di essi alcune cisterne erano completamente rivestite di asse di legno al fin di attenuare l'umidità perchè destinate ad infermeria od in ambulatori".

Codesta Agenzia, a pag. 2 della nota in riscontro, riferisce altresì che "i vuoti esistenti nella città di Napoli, per la conformazione morfologica e geologica del territorio partenopeo, sono stati realizzati, fin dai tempi più remoti, per diversi usi pubblici locali principalmente estrattivi ed idraulici come acquedotti, cisterne, cunicoli, camminamenti e cave di materiali".

Dagli atti risulta, altresì, che i lavori di adattamento furono svolti dal Comune per conto della Prefettura (all. 5) nonché dal Corpo Reale del Genio Civile (all. 26): sussiste, dunque, uno dei presupposti richiesti dall'art. 1 del d.Lgs. n. 409/1948 ovvero che le opere siano state costruite dallo Stato direttamente o per mezzo di enti locali.

Codesta Agenzia riferisce che solo il ricovero sito nella località Barra, in via Figurella, è stato costruito appositamente come ricovero antiaereo e che le cavità inserite nell'elenco di cui all'allegato n. 1 sono invece solo state adattate in quanto già esistenti in natura.

Da ciò deriverebbe l'impossibilità di considerare le cavità "adattate" alla stregua di opere permanenti di protezione antiaerea ex art. 1.

Si tratta dunque di interpretare il significato che al verbo "costruire" ha inteso attribuire il legislatore del 1948 atteso che la "permanenza" delle opere eseguite e delle cavità in cui furono effettuate è stata comunicata alla Scrivente quale dato verificato.

Il solo criterio d'interpretazione letterale potrebbe suscitare perplessità applicative in quanto è evidente che i rifugi sono per la quasi totalità realizzati mediante opere di adattamento di consistenze immobiliari preesistenti.

Può dunque farsi riferimento al criterio logico - giuridico che porta a ritenere il termine costruire, alla luce dell'intenzione del legislatore, sinonimo del termine realizzare, anche mediante trasformazione di strutture preesistenti.

La correttezza di tale interpretazione trova conforto anche nella conforme applicazione della norma in sede amministrativa<sup>4</sup> e giurisprudenziale<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Si è già accennato alla Circolare applicativa della Direzione Generale del Demanio emanata il 10 giugno 1948 e dunque nell'imminenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 409/1948.

Al punto A) della predetta Circolare, la Direzione Generale del Demanio fa riferimento alla necessità di espropriare, qualora necessario, i sottosuoli **ADIBITI** a rifugio antiaereo estendendo l'ambito di applicazione oggettivo del D.Lgs. anche alle opere di protezione antiaerea che non furono all'uopo propriamente "costruite" dal nulla bensì "adibite", ovvero adattate come tali ove, come nel caso della città di Napoli, fossero già esistenti in natura heni immobili, nella specie cavità, idonei ad essere utilizzati per finalità di protezione antiaerea, previo apprestamento delle necessarie misure di adeguamento.

Se ne inferisce la irrilevanza della entità dei lavori svolti dalla Prefettura.

Ed ancora: dagli allegati nn. 3 e 5 si desume che, sul finire degli anni Ottanta, non solo il Comune (che, fra l'altro, aveva proceduto al rilievo e all'accatastamento dei beni in discorso), ma anche la Prefettura di Napoli considerava le predette cavità "rifugi antiaerei".

Dagli atti trasmessi alla Scrivente risulta che:

- a) i rifugi in discorso furono realizzati in vari tronchi del vecchio acquedotto comunale in disuso e che il sistema acquedottistico è "disteso sotto fabbricati privati, piazze e pubbliche vie" (all. n. 5);
- b) in numerose cave in sotterranee alle quali non era intestata alcuna proprietà;
- c) in data precedente al 24 febbraio 1995, il Comune già provvedeva alla manutenzione delle cavità<sup>6</sup>, pur in assenza di consegna formale da parte del Demanio militare;
- d) non si fa menzione dell'attuazione di alcuna procedura espropriativa nei confronti dei

Negli all. n. 3 e 5, infatti, il Comune dà atto della nota prot. n. 217/PC del 31 gennaio 1987 (non rinvenibile agli atti) con cui la Prefettura di Napoli aveva richiesto all'ente l'elenco degli indirizzi e degli accessi al fine di censire "tutti i ricoveri antiaerei esistenti nel sottosuolo di Napoli e le eventuali nuove cavità adattabili al fine di esaminare la possibilità di creare nuovi ricoveri".

Pare dunque di rilievo la circostanza che, ad oltre quarant'anni dalla fine del conflitto bellico, l'ente istituzionalmente deputato alla tutela della pubblica incolumità considerasse le cavità adibite a ricoveri antiaerei alla stregua di opere di difesa antiaerea e ravvisasse altresì la possibilità di utilizzare all'uopo anche ulteriori cavità.

<sup>5</sup> Il Cons. Stato, sez. IV, 11 dicembre 1959, n. 1197 (in *Foro It.*, 1960, III, 57) ha affermato che è di tutta evidenza che "la disciplina dettata col D.Lgs. n. 409/1948 è tutta imperniata sullo status quo, per cui ogni rilievo circa la qualificazione dei manufatti soggetti ad esproprio è del tutto ultroneo ed inconferente".

In altre parole, come riportato nella massima nella sentenza "L'espropriazione, ai sensi del D.Lgs. n. 409/1948, di aree su cui sono state costruite opere permanenti di protezione antiaerea presuppone soltanto un preesistente stato di occupazione di fatto delle stesse; sono pertanto ultronei e in conferenti l'indagine sulla sussistenza dei requisiti di attrezzatura e funzionalità, per una effettiva rispondenza allo scopo, ed ogni rilievo circa la qualificazione dei manufatti soggetti all'esproprio".

Ed ancora. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 2997 del 16 ottobre 1962 (in *Foro It.*, 1963, I, 989), affermavano che "Non risulta dalla formula dell'art. 1 del D.Lgs. n. 409/1948, né può desumersi dallo scopo legislativo, richiesta una idoneità alla funzione di ricovero antiaereo che si possa affermare sulla base di un completamento delle opere che ne giustifichi la qualificazione. La formula "le opere permanenti di protezione antiaerea già costruite dallo Stato direttamente o per mezzo degli enti locali, sono dichiarate di pubblica utilità" fu riferimento, secondo un comune significato, ad un'averiuta costruzione di opere, che abbia modificato permanentemente lo stato dei luoghi, ma non anche ad un loro completamento funzionale. E' il carattere di permanenza, in relazione al quale è precisata la specificazione "di protezione antiaerea", rilevante per la qualificazione".

Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Stato riteneva che il D.Lgs. n. 409/1948 doveva applicarsi anche alle opere non ancora ultimate. Nel caso di specie, i lavori di scavo erano stati addirittura abbandonati. Ancora, il Tribunale di Napoli, 16 aprile 1964 (in *Rass. Avvocatura Stato*, 1964, 735), risolveva una controversia insorta tra il condominio di vico Monteroduni, 16 di Napoli ed il Comune applicando il D.Lgs. n. 409/1948.

Atteso che dagli atti trasmessi alla Scrivente risulta che, con la sola eccezione del ricovero costruito a Barra, via Figurella, i rifugi antiaerei furono realizzati in cavità preesistenti, se ne deduce che il Tribunale di Napoli considerò le cavità adeguate ed utilizzate come rifugi antiaerei alla stregua di "opere permanenti di difesa antiaerea costruite dallo Stato direttamente o per mezzo di enti locali" ex art. 1, D.Lgs. n. 409/1948.

<sup>6</sup> Con la nota prot. n. 2091, per l'appunto del 24 febbraio 1995 (all. n. 4), il Comune di Napoli, nel reiterare la richiesta di consegna delle opere permanenti di protezione antiaerea ex art. 5, D.Lgs. n. 409/1948 già avanzata nei confronti dell'Intendenza di Finanza il 9 giugno 1988 (all. n. 8), comunicava al Demanio che già si occupava delle cavità adibite a rifugio antiaereo.

proprietari del soprassuolo (art. 840 c.c.)<sup>7</sup>.

Ciò posto, quanto al regime proprietario delle cavità in esame, a giudizio della Scrivente, gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 409/1948, preceduta, come visto, dalla irreversibile e permanente destinazione della cavità a finalità di difesa militare, devono ritenersi irreversibilmente verificati, antecedentemente all'abrogazione della disciplina speciale ex art. 5, con acquisizione dei rifugi al Demanio statale.

Tanto può affermarsi, *in primis*, con riferimento alle grotte sottoposte a suoli appartenenti a privati, soprattutto ove questi ultimi non abbiano tempestivamente avanzato domanda di restituzione del bene.

Invero, sia che voglia farsi riferimento all'istituto dell'occupazione appropriativa (istituto tuttora vigente, anche alla luce dell' art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo applicabile, v. Cass. civ. Sez. Unite, 31-05-2011, n. 11963), concretatasi per effetto della dichiarazione *ex lege* dell'utilità pubblica dell'opera, retroagente al momento della irreversibile trasformazione della cavità per i fini pubblici in esame nonché della inclusione della stessa tra i beni del demanio necessario ex art. 822, I co. cc, sia che voglia ipotizzarsi un intervenuto acquisto dello Stato per usucapione ultravvennale<sup>8</sup>, la proprietà delle grotte deve ritenersi passata al Demanio.

In tal senso soccorre, anche, la disposizione generale dettata dall' art. 1 comma 6 del cit. D.L. 351/01 conv. in L. 23 novembre 2001, n. 410, che in tema di ricognizione del patrimonio pubblico, autorizza l'Agenzia del demanio ad iscrivere, con propri decreti dirigenziali, aventi effetti dichiarativi della proprietà e gli effetti ex art. 2644 del codice civile, tra i beni pubblici, anche beni in proprietà aliena, utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con il consenso dei proprietari (cui deve ritenersi equivalente la mancata opposizione degli medesimi, per principio generale) .

<sup>7</sup> Corte Cost. n. 67/1959 ritenne che, "tutte le disposizioni del D.Lgs. ribadiscono il sistema della legge del 1865, non lasciando possibilità di equivoci su questo punto: che il trapasso di proprietà avviene con il decreto prefettizio di espropriazione e non prima". Nel medesimo senso si esprime anche la successiva Cass., Sez. Un., 9 febbraio 1965, n. 207 (in Rass. Avv. Stato, 1965, 330) ponendo l'accento sul carattere definitivo della soluzione adottata da Corte Cost. n. 67/1959.

<sup>8</sup> Chè l'usucapione può essere interrotta solo mediante atti giudiziali di cognizione o di conservazione od esecuzione diretti al recupero del bene stesso, con la conseguente esclusione della rilevanza e dell'efficacia d'atti interruttivi quali la diffida o la stessa messa in mora - tra l'altro non configurabili per la mancanza d'un soggetto qualificabile come debitore, tale non potendo essere considerato il possessore nei cui confronti il proprietario intenda svolgere attività recuperatoria - dacché il possesso ben può continuare ad essere esercitato anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà contraria del titolare del diritto reale il quale, perché detta sua volontà si realizzi, non può che agire negli specifici modi sopra indicati (Cass. 23.11.2001; 1491715.12.92 n. 13211, 11.9.88 n. 9025, 4.5.90 n. 3716, 13.2.80 n. 1016, 12.11.79 n. 5835, 9.5.74 n. 1315).

Appaiono altresì prescritte le pretese risarcitorie non avanzate entro il quinquennio, decorrente, anche a voler tener conto dei recenti esiti dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, a far data dall'entrata in vigore della legge n. 458 del 1988, avendo il legislatore riconosciuto gli effetti dell'istituto per la prima volta con la citata legge (Cass. civ. Sez. I, 22-04-2010, n. 9620; Cass. civ. Sez. I Sent., 28-07-2008, n. 20543).

Con riferimento alle cavità costituite da antiche opere acquedottistiche, si osserva che l'inclusione degli acquedotti fra i beni appartenenti al demanio accidentale di cui all'art. 822, II comma, c.c. conferma, in assenza di intestazione in *nomine alieno* e/o legittima opposizione di terzi, la presunzione *ex lege* di appartenenza dei relativi tronchi alla mano pubblica e quindi il successivo passaggio al demanio militare, per effetto dell'asservimento di tali cavità a fini di difesa militare.

D'altra parte, la stessa Cass. n. 695/1997 si espresse nel senso della inutilità del procedimento di esproprio nei casi in cui quest'ultimo non fosse necessario, proprio come nel caso di proprietà comunale del suolo (e del sottosuolo o soprassuolo in virtù dell'art. 840 c.c.).

Infine, ed a chiusura, è di lapalissiana evidenza, altresì, l'inutilità (ed impossibilità giuridica) di sottoporre ad esproprio le grotte non solo non intestate ad alcun proprietario, ma altresì *derelictae* e dunque già appartenenti allo Stato ai sensi dell'art. 827 c.c.

Va inoltre rappresentato, quanto agli effetti derivanti dalla ricognizione della natura demaniale di tutte o parte delle cavità in esame, che può riconoscersi in capo al Comune di Napoli, seppur in assenza di formale consegna da parte dell'Amm.ne statale (*tradens*), la qualità di *accipiens*, per effetto dell'acquisizione unilaterale del possesso su tali beni (*traditio ficta*) dal quale deriva l'assunzione di tutti gli obblighi e di tutte le facoltà che il D.lgs. n. 409/1948 poneva a carico dell'ente locale, pur in difetto della formalizzazione dell'atto concessorio (in tal senso, la già citata Cass. n. 695/1997).

#### E) SULLE CONSEGUENTI ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DA COMPIERSI

Considerato, per le ragioni di cui sopra, che le cavità in esame - ove sia accertata la permanente destinazione ad opera di protezione antiaerea - appartengono al demanio militare, anche secondo il tenore dell'art. 236 del Codice dell'ordinamento Militare, le stesse devono essere gestite con le modalità che legge prevede per il patrimonio pubblico immobiliare in generale e per i beni appartenenti al demanio militare in particolare.

Alla generale competenza di cui è titolare l'Agenzia del Demanio in materia di amministrazione dei beni immobili dello Stato (art. 65, D.Lgs. n. 300/1999) si affianca pertanto la competenza della Direzione Generale dei Lavori e del Demanio del Ministero della Difesa (GENIODIFE), cui spetta la funzione di amministrazione, gestione e mantenimento dei beni immobili dello Stato in uso alle Forze Armate<sup>9</sup>, fatte salve, in ogni caso, le attribuzioni demandate dalle leggi e dai regolamenti vigenti al Ministero delle Finanze

Codesta Agenzia potrà, pertanto, nell'esercizio della propria attività di ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, procedere alla formale individuazione degli ex ricoveri mediante appositi decreti dirigenziali con le modalità e ai sensi dell'art. 1, d.l. n. 351/01 (e dunque "sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici").

A tal fine, anche alla luce della normativa di recente introdotta dal D. leg.vo n. 65/ 10 (cd. federalismo demaniale) – prevedente il trasferimento agli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, secondo un criterio di sussidiarietà) dei beni del demanio idrico, marittimo ed anche militare, ove per quest'ultimi il Ministro della difesa riconosca la non utilizzabilità per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale e per la realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare - , codesta p.a. potrà trasmettere l'originario elenco del 1943, unitamente ad ogni altro dato in suo possesso, al Ministero della Difesa affinché quest'ultimo:

- accerti la permanente idoneità all'uso di difesa militare di tali rifugi;
- provveda ad inventariarli, come prescritto all'art. 234, d. lgs. n. 66/2010, ed a prenderli formalmente in consegna, con l'assunzione dei relativi poteri e oneri di gestione.

La consegna potrà essere effettuata con atto contestuale, che preveda la partecipazione del Comune, oltre che di rappresentante di codesta Agenzia, per tutti i ricoveri che già siano in possesso di detto ente. In proposito, è il caso di precisare che l'obbligo di consegna per il Comune deriva dalla già detta abrogazione dell'art. 5.

Ove, viceversa, il Ministero della Difesa dovesse determinarsi nel senso della non attualità e concretezza della destinazione delle cavità a fini di difesa militare, le relative unità immobiliari potranno essere assoggettate alla procedura di dismissione e valorizzazione dei

<sup>9</sup> Art. 20, II comma, lett.b) D.Lgs. n. 300/1999; art. 15, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 66/2010; art. 2 e 12, D.P.R. 17 aprile 2005, n. 170;

MP

beni del demanio militare , come disciplinate dall'art. 307 cod. mil. e dal citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, con conseguente attivazione di una delle due forme di dismissione ivi regolate, che di seguito si sintetizzano.

Il primo procedimento, disciplinato dai commi 1 - 9, è collegato al programma di razionalizzazione, accorpamento riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso di cui al secondo comma dell'art. 307 e consente di far ricorso anche alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti (oltre a quella prevista dal D.L. n. 351/01) ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco.

Il secondo procedimento di dismissione è regolato dal comma 10 e consente al Ministero della Difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il M.E.F. - Agenzia del Demanio, di individuare, con uno o più decreti, gli immobili militari, non compresi negli elenchi di al succitato programma, da alienare secondo le procedure che vengono nel prosieguo specificate.

E' necessario evidenziare che sia nel primo che nel secondo caso è previsto l'intervento del Ministro per i beni e le attività culturali, acchè, attraverso le competenti Soprintendenze, verificati, nei termini ivi sanciti, quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione alle Amm.ni competenti, agli effetti della loro inalienabilità, in quanto beni del demanio culturale.

In alternativa alla cennata procedura di dismissione, va osservato che, una volta emanati i decreti attuativi della citato D.Lgs. n. 85/10, detti immobili potranno essere oggetto di trasferimento agli enti territoriali con le modalità e le finalità di cui all'art. 5 della medesima legge, con salvezza comunque delle esigenze di tutela culturale, come previsto dall'art. 5, comma 5.

In chiusura, è appena il caso di rammentare che, ove codeste Amministrazioni dovessero ritenere che alcune cavità rientrino tra i beni di cui all'art. 10, 1 comma, D.Lgs. n. 42/2004, indipendentemente dall'attivazione delle procedure di cui all'art. 307, occorrerà attivare, ad istanza di parte, il procedimento di verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12, D.Lgs. cit., con il corredo dei relativi atti e mercè la fissazione del termine ivi previsto (centoventi giorni dal ricevimento della richiesta; v. anche Decreto Dirigenziale Interministeriale del 22 febbraio 2007 recante "Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili dello Stato in uso al Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. 22 gennaio

2004, n. 42) .

Da ultimo, si rammenta che, anche in caso di sdemanializzazione, permangono in capo all'Amministrazione della Difesa le competenze di natura autorizzativa di cui agli artt. 333 – 335 (attribuite al Comandante territoriale in relazione all'uso delle grotte, gallerie e altre cavità sotterranee, poste entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, site nella zona costiera compresa tra Capo Miseno e Punta Campanella).

La disciplina fin qui esposta è applicabile alle sole cavità per le quali risulti una pregressa destinazione ai fini di protezione antiaerea.

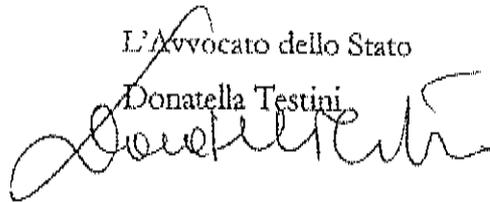
F) CONCLUSIONI

In via riepilogativa: ai beni sub 1) e 4) della premessa (ovveri i “vari tronchi dei vecchi acquedotti in disuso, grotte e cave di tufo presenti nella città di Napoli alle quali non era intestata alcuna proprietà che sono stati adattati a ricoveri antiaerei tramite lavori di adeguamento” ed ove siano “stati riscontrati lavori di costruzione di ricoveri” come nel caso del ricovero della località Barra via Figurella) va riconosciuta natura demaniale con conseguente necessità di procedere ai sensi delle normative sopra individuate.

Ai beni sub 2) e 3) (ovvero “gli scantinati e le sottofondazioni di edifici di proprietà dello Stato e di altre amministrazioni, sede di uffici pubblici, sono stati attrezzati, previ i necessari lavori di adattamento, a rifugio antiaereo e successivamente dismessi” e le “gli scantinati e le sottofondazioni di edifici privati sono stati consolidati per essere utilizzati come rifugi antiaerei “casalinghi”, successivamente declassati e dismessi con possibile recupero del materiale presente (specie legname) a scopo di remunerare le imprese realizzatrici dei lavori di adeguamento”) non può riconoscersi natura demaniale in quanto non destinati a quella fruizione collettiva che rappresenta l'indiscusso substrato oggettivo del bene pubblico.

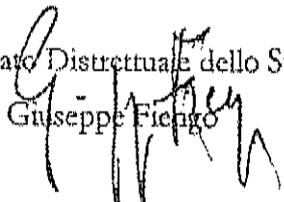
L'Avvocato dello Stato

Donatella Testini



L'Avvocato Distrettuale dello Stato

Giuseppe Fiengo





A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Filiale Campania  
Supporto Tecnico Specialistico

All' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli  
Via Diaz 11  
80136 Napoli

Napoli, 13/07/2011

Prot. n. 2011/ 3801 /FCAM/STS  
Allegati: vari  
E p.c.

All' Agenzia del Demanio  
Direzione Normativa e Contenzioso  
Via Barberini, 38  
00187 Roma

All' Agenzia del Demanio  
Direzione Area Operativa  
Coordinamento Operation  
Servizi al Territorio  
Via Barberini, 38  
00187 Roma

All' Agenzia del Demanio  
Direzione Area Operativa  
Supporto e Controllo Ispettivo  
Via Barberini, 38  
00187 Roma

Oggetto: Cavità del sottosuolo di Napoli utilizzate come ricoveri antiaerei. Richiesta parere.

Con riferimento all'oggetto si espone quanto segue.

*Premessa*

Il Ministero dell'Interno Direzione Generale Servizi Antincendi Ispettorato Regionale "Campania" con nota del 17 luglio 1979 prot. n. 942 (all. I) trasmetteva al Comune di Napoli "l'elenco, aggiornato alla data del 30.04.1943, delle cavità del sottosuolo di Napoli un tempo



*utilizzate come ricoveri antiaerei*", reperito presso il Ministero dell'Interno Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi.

L'Ispettorato Regionale "Campania" riteneva *"utile ed interessante"* trasmettere il suddetto elenco all'Amministrazione comunale *"anche in relazione all'incendio verificatosi in una grotta della sezione san Ferdinando all'epoca già censita"*.

Difatti, il Comune di Napoli già a partire dalla metà degli anni sessanta, a causa dei numerosi dissesti verificatisi nel sottosuolo della città, si era dovuto occupare dei vuoti esistenti nel sottosuolo al fine di impedire e prevenire pericoli per la pubblica e privata incolumità, iniziando altresì nel 1975 il rilievo di tutte le cavità esistenti nel sottosuolo.

A tal proposito giova precisare che i vuoti esistenti nella città di Napoli, per la conformazione morfologica e geologica del territorio partenopeo, sono stati realizzati, fin dai tempi più remoti, per diversi usi pubblici locali principalmente estrattivi ed idraulici come acquedotti, cisterne, cunicoli, camminamenti e cave di materiali.

Con la conseguente necessità da parte dell'amministrazione comunale di un costante monitoraggio dello stato del sottosuolo per la tutela della incolumità pubblica e privata, ivi compreso il rilevamento delle reti di sottoservizi interferenti (come le reti idriche e fognarie e da ultimo anche tecnologiche realizzate, gestite e mantenute da soggetti pubblici e privati differenti).

Il Comune di Napoli, istituita un'apposita unità organizzativa dedicata alla difesa del sottosuolo, ha avviato, tra la fine degli anni sessanta e l'inizio degli anni settanta, il censimento di tutte le cavità sviluppate sotto fabbricati privati, piazze e via pubbliche della città sia al fine di prevenire lo stato di dissesto nel sottosuolo ed i conseguenziali crolli sia allo scopo di individuare e realizzare interventi connessi al consolidamento del sottosuolo.

Tale attività di *monitoraggio, censimento e manutenzione* svolta dall'Amministrazione comunale si è intensificata a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a causa delle eccezionali avversità atmosferiche e dei gravi dissesti geologici con movimenti franosi che nei mesi di novembre e dicembre 1996, gennaio 1997 e maggio 1998 hanno colpito ampie zone del territorio regionale campano con particolare riferimento al territorio del comune di Napoli, tanto da determinare lo stato di emergenza nella Regione Campania (DPCM 17 gennaio 1997 e 8 maggio 1998).

Il Sindaco di Napoli<sup>1</sup> (ordinanza del Ministero dell'Interno 22 febbraio 1997 n. 2509 e successive modifiche ed integrazioni) è stato nominato commissario delegato per gli interventi di

<sup>1</sup> Anche il Presidente della Regione Campania è stato nominato Commissario delegato per l'attuazione degli interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati al soccorso della popolazione, alla salvaguardia della pubblica incolumità ed all'approvazione ed attuazione degli interventi

emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della città di Napoli, ivi compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravatisi a seguito degli eventi alluvionali sopra citati

Al Sindaco quale commissario delegato dal Governo, è stata attribuita non solo la competenza ad individuare e progettare gli interventi urgenti ed indispensabili per eliminare situazioni di pericolo incombente relative a situazioni di instabilità del sottosuolo e dei versanti della città, ma anche l'impegno di redigere *"una indagine generale e sistematica tendente ad accertare ...lo stato del dissesto nel sottosuolo e nei versanti della città di Napoli"* anche attraverso il rilevamento delle reti di sottoservizi interferenti.

A tal fine è stato consentito al commissario di stipulare apposite convenzioni con strutture universitarie o enti pubblici di ricerca, nonché con liberi professionisti (art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Ministero dell'Interno 22 febbraio 1997 n. 2509). Ed infatti in applicazione di tale normativa il Centro Speleogico Meridionale, su incarico del Sindaco di Napoli, in qualità di Commissario Delegato al Servizio Difesa del Suolo, ha effettuato la verifica di numerose cavità del sottosuolo di Napoli (a titolo esemplificativo si allega una relazione di sopralluogo *all. 2*).

\*\*\*

In tale contesto va inserita la corrispondenza intercorsa tra il medesimo Comune e gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria concernente per l'appunto *"l'elenco, aggiornato alla data del 30.04.1943, delle cavità del sottosuolo di Napoli un tempo utilizzate come ricoveri antiaerei"* trasmesso dall'Ispettorato Regionale "Campania della Direzione Generale Servizi Antincendi del Ministero dell'Interno di cui innanzi.

In particolare l'Amministrazione civica inviava all'Intendenza di Finanza di Napoli ed all'Ufficio Tecnico Erariale, con la nota prot. n. 462 del 9 giugno 1988 (*all. 3*), l'elenco delle cavità utilizzate come ricoveri antiaerei di cui sopra *"al fine di poter prendere in consegna dall'Amministrazione Demaniale le opere permanenti di protezione antiaerea (ricoveri) esistenti nel sottosuolo di Napoli così come stabilito dall'art. 5 del DLgs. 11 marzo 1948 n. 409"*.

Il Comune, sollecitando le operazioni di consegna, (nota prot. n. 60 del 24 febbraio 1995 -- *all. 4*), faceva presente che "di fatto" già aveva provveduto e continuava a provvedere "a proprie spese alla manutenzione delle cavità, ciò ovviamente nel superiore interesse del tessuto

urbano, ove dette cavità si sviluppano". Inoltre con la nota n. 19 dell' 8 gennaio 1996 (all. 5) l'Amministrazione civica ribadiva il convincimento giuridico-tecnico secondo il quale le cavità inserite nell'elenco reperito presso il Ministero dell'Interno Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi rientravano nelle opere dichiarate dalla legge (ex D.Lgs. 11 marzo 1948 n. 409) di pubblica utilità e riconosciute di pertinenza del Demanio dello Stato, da consegnare alle amministrazioni comunali per la loro conservazione e manutenzione, quant'anche costituite da "vari tronchi del vecchio acquedotto comunale in disuso così come da numerose cave in sotterranee alle quali non era intestata alcuna proprietà".

Gli uffici territoriali dell'Amministrazione finanziaria esaminato il D.Lgs. 11 marzo 1948 n. 409, richiamato dal Comune e rubricato "Sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea già costruite direttamente dallo Stato o a mezzo di enti locali"(all. 6), tenuto conto della circolare applicativa della Direzione Generale del Demanio n. 55/6650 del 10 giugno 1948 (all. 7), manifestavano "serie perplessità sotto l'aspetto dominicale" in merito alla configurabilità di una proprietà dello Stato delle cavità del sottosuolo di Napoli un tempo utilizzate come ricoveri antiaerei ed inserite nell'elenco più volte citato (si allegano la nota dell'UTE di Napoli prot. 17455/3794/95/1Ter del 21 novembre 1995 - all. 8- e la nota dell'Ufficio del Territorio di Napoli prot. 217537/15391/00 del 16 novembre 2000 - all. 9).

Quanto sopra in ragione di quanto allora già emerso all'esito degli accertamenti effettuati. In particolare risultava che i ricoveri antiaerei dell'elenco in esame erano stati allestiti in vari tronchi (cisterne e/o cunicoli) dei vecchi acquedotti in disuso, in cavità naturali o artificiali formatesi a seguito di estrazione di materiale tufaceo, avvenuta in tempi non recenti, ubicate, tra l'altro, in gran parte a notevoli profondità dalla quota di superficie "alle quali non era intestata alcuna proprietà". Il Comune di Napoli aveva realizzato le opere necessarie di adattamento come scale di accesso, allargamento dei cunicoli di collegamento tra le cisterne, il livellamento dei cunicoli corridoi e delle cisterne, la realizzazione dei servizi igienici, dell'impianto di luce elettrica ed acqua potabile. Alcune cisterne, inoltre, erano state completamente rivestite di assi di legno al fine di attenuare l'umidità perché destinate ad infermeria od in ambulatori.

Tali circostanze comportavano che tali ricoveri non potevano essere considerati con assoluta certezza opere costruite a carattere "permanente" da riferire alla proprietà dello Stato.

Invero anche la circolare applicativa della Direzione Generale del Demanio n. 55/6650 del 10 giugno 1948 (cfr all. 7), su menzionata, specificava che con il decreto n. 409, richiamato dal Comune di Napoli, il legislatore intendeva "dare un assetto definitivo ai ricoveri costruiti durante il periodo bellico con carattere permanente, allo scopo di utilizzarli, senza menomarne la

destinazione, risolvendo altresì le questioni che senza dubbio sarebbero potute sorgere nei riguardi della proprietà privata in dipendenza dell'occupazione e delle costruzioni".

In tal senso la legge al fine di sottoporre ad esproprio tutti i suoli e sottosuoli, tanto di privati quanto di enti pubblici (Comune e Province), che erano stati occupati per costruire ricoveri antiaerei dichiarava *ex post* di pubblica utilità "le opere permanenti di protezione antiarea già costruite dallo Stato direttamente o per mezzo di enti locali" (cfr. artt. 1 e 2). Alle Amministrazioni comunali era fatto obbligo di prenderle in consegna, in quanto riconosciute di pertinenza del Demanio dello Stato, e ciò al fine di attendere alla loro conservazione e manutenzione (cfr. art. 5), con facoltà di utilizzarle anche per scopi diversi da quelli cui erano originariamente destinate.

Tanto premesso si rappresenta a codesto Organo Legale che:

- 1) le cavità di cui all'elenco più volte citato non sono state mai formalmente consegnate al Comune di Napoli, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. 11 marzo 1948 n. 409 né "iscritte al Catasto in testa al demanio dello Stato";
- 2) il decreto n. 409/1948 è stato dapprima modificato dalla Legge 2 dicembre 1967 n. 1231. (rubricata "Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardante la sistemazione delle opere permanenti di ricovero già costruite dallo Stato o a mezzo di enti locali"), che ha sostituito gli artt. 2, 3 e 4; successivamente è stato parzialmente abrogato dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 (rubricato "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità"), il cui art 58 comma 1, numero 66, ha abrogato gli articoli 2 e 5; infine il decreto n. 409 è interamente abrogato dall'art. 2268 del "Codice dell'ordinamento militare", D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66<sup>2</sup> (cfr. *all. 10*);
- 3) l'Ispettorato Regionale "Campania" della Direzione Generale Servizi Antincendi del Ministero dell'Interno nel trasmettere al comune di Napoli l'elenco delle cavità del sottosuolo della città un tempo utilizzate come ricoveri antiaerei (cfr. *all. 1*) ha evidenziato che il prospetto reperito risultava "distinto per caratteristiche strutturali e per capacità". Tale osservazione sembra potersi riferire principalmente alla distinzione tra la tipologia "grotta" e quella "anticrollo", distinzione che in questa sede necessita evidenziare in quanto gli anticrollo non sono né grotte naturali né cavità artificiali ma opere di consolidamento delle sottofondazioni di edifici;

<sup>2</sup>All'attualità l'art. 236 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, rubricato "Opere permanenti di protezione antiarea", recita testualmente: "Rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e costituiscono demanio militare le opere permanenti di protezione antiarea"

86

- 4) sussistono tuttora "serie perplessità" in merito all'individuazione della categoria a cui appartengono le consistenze del sottosuolo di Napoli riportate nell'elenco più volte richiamato ovvero se possano o meno essere definite *opere permanenti costruite dallo Stato di protezione antiaerea* come tali "riconosciute di pertinenza del Demanio dello Stato" (cfr. circolare applicativa della Direzione Generale del Demanio n. 55/6650 del 10 giugno 1948 - all. 7);
- 5) di conseguenza sussistono tuttora "serie perplessità sotto l'aspetto dominicale" in merito alla proprietà demaniale o meno, tenuto conto della definizione di opera antiarea di cui al DLgs n. 409/1948 e/o, comunque, alla esatta individuazione della effettiva proprietà delle eterogenee consistenze riportate nell'elenco di cui sopra, tenuto conto delle loro peculiari caratteristiche strutturali e morfologiche costituite da *cavità artificiali* e da *sottofondazioni di edifici*;
- 6) allo stato attuale il tema trattato coinvolge delicati profili non solo di sicurezza urbana ma anche di ordine pubblico tali da determinare l'improcrastinabile necessità di individuare con certezza la proprietà e conseguentemente il centro di imputazione a cui compete la gestione, l'amministrazione e la manutenzione delle consistenze del sottosuolo di Napoli riportate nell'elenco più volte citato, fermo restando che esse non esauriscono la casistica di tutti i vuoti esistenti nel sottosuolo della città di Napoli.

La Scrivente con la presente sottopone all'esame di codesta Avvocatura la vicenda di cui si tratta allo scopo di chiarire le questioni sopra esposte che coinvolgono diversi livelli di governo (Stato - Regione- Comune) nell'esercizio di specifiche funzioni e compiti amministrativi, assegnati dalla legge in via esclusiva e/o concorrente, nel quadro delle competenze definite dalle norme dell'ordinamento.

Ci si riferisce, in particolare, alle funzioni di tutela e risanamento del suolo e del sottosuolo; di tutela e risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto e la messa in sicurezza delle situazioni a rischio; di gestione e controllo delle reti dei servizi quali ad esempio il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue<sup>3</sup>;

<sup>3</sup> Si evidenziano i tanti eventi d'instabilità nel sottosuolo, con ripercussioni su quanto presente in superficie, che hanno colpito e colpiscono con relativa frequenza la Città di Napoli. Questi inconvenienti sono riconoscibili e imputabili prevalentemente a disfunzioni dei sottoservizi, e più precisamente dell'acquedotto e delle fognature, a causa del degrado generalizzato, della vetustà, della manutenzione conservativa insufficiente, dell'aumento di portate rispetto ai loro requisiti di progetto originario. La presenza di cavità aggrava il fenomeno sopraccitato in quanto le acque di perdita trovano facile ed immediato sfogo nei vuoti sotterranei dove dilavano i materiali incoerenti oggetto di trasporto. Se si tiene conto che ogni fabbricato del centro storico è interessato dalle cavità degli acquedotti antichi e dalla presenza di cisterne e pozzi, si riconosce il notevole pericolo latente ai fini di possibili dissesti. Si fa presente che esistono ancora nel sottosuolo della Città vecchie fogne ormai abbandonate anche da secoli (Miano, sotto Via Chiaia e Monte Echino) le quali, in periodi di piogge copiose, accolgono le acque d'esubero alla rete ordinaria andando a volte

84

alle funzioni ed ai compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica<sup>4</sup> (si allega la relazione del Centro Speleologico Meridionale concernente "Le problematiche del sottosuolo di Napoli" all. 11).

A tale riguardo l'Agenzia al fine di ricostruire e chiarire il *contesto normativo e fattuale* della questione, da connettere al particolare ambiente morfologico e storico della città di Napoli, ha condotto ricerche anche presso l'Archivio di Stato di Napoli dove è stata consultata la banca dati degli atti della Prefettura di Napoli serie Gabinetto (documentazione relativa agli anni dal 1920 al 1958).

\*\*\*

*Individuazione del contesto normativo e ricostruzione storica del contesto fattuale.*

Con Regio Decreto del 5 marzo 1934 (all. 12) veniva approvato il regolamento per la protezione antiarea del territorio nazionale e della popolazione civile.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto citato l'organizzazione della protezione antiarea era di competenza del Ministero della guerra che vi provvedeva a mezzo di un "Comitato centrale interministeriale" e di "Comitati provinciali e comunali" aventi carattere permanente. Tra i provvedimenti principali da attuare da parte dei costituendi comitati, l'art. 2 del regio decreto individuava al punto 5 "la tecnica costruttiva antiarea, la costruzione dei ricoveri e la protezione delle condutture". L'azione degli organi statali preposti alla protezione antiarea doveva essere integrata dall'Unione Protezione Antiarea (U.N.P.A.) istituita quale ente morale con regio decreto del 30 agosto 1934, successivamente strutturata con una sede centrale in Roma e con delegazioni provinciali e comunali attraverso l'approvazione dello Statuto con regio decreto 14 maggio 1936 (all. 13).

Tra le funzioni principali dell'UNPA ai sensi degli artt. 3, 4 e 8 del regio decreto del 1936 si segnalano la costruzione di ricoveri per conto di privati, la propaganda e raccolta di fondi, l'addestramento della popolazione e l'organizzazione di unità ausiliarie di volontari per coadiuvare la Croce Rossa e i Vigili del fuoco (c.d. "Squadre di primo intervento" organizzate in ogni rione delle città più probabili obiettivi di attacchi aerei per la diffusione dell'allarme, per il completo oscuramento delle località, per l'assistenza alla popolazione prima e durante l'incursione aerea, per

rischiosamente a pressione; sono queste che costituiscono i maggiori pericoli per l'assenza di qualsiasi manutenzione perché tratti considerati non in uso.

<sup>4</sup> Tali funzioni concernono per l'appunto tutte le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni. Dopo la guerra, infatti, le cavità artificiali, le cisterne ed i tronchi dei vecchi nequedotti utilizzati come ricoveri antiareei sono stati abbandonati ed divenuti oggetto di occupazioni abusive, usati anche come sversatoi abusivi di materiali di risulta e rifiuti.

la cura delle provvidenze di protezione - maschere antigas- , per la rimozione delle macerie, per la riparazione della viabilità, delle linee elettriche ecc.).

Tra l'anno 1944 e 1945 per "eminenti ragioni di economia ed allo scopo di unificare servizi affini" (circolare Ministero dell'Interno Direzione generale dei Servizi Antincendi e Pa n. 54 del 16 ottobre 1944 e n. 463 dell'11 ottobre 1945 *all.ti 14 e 15*) venivano soppressi i Comitati di protezione antiarea e veniva sciolta l'organizzazione U.N.P.A. *con il passaggio dei relativi servizi ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.*

Pertanto considerato che i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco tra gli anni 1944 e 1945 avevano ereditato i servizi svolti, ai sensi dei regi decreti sopra richiamati, dai Comitati di protezione antiarea e dall'organizzazione U.N.P.A. si comprende perché i Servizi anticendi del Ministero degli Interni detenevano tutta la documentazione relativa alle opere di protezione antiarea ivi comprese quelle della città Napoli.

Ad avviso della Scrivente si presenta esplicativo il contenuto:

- 1) della nota riservata del Ministero delle Corporazioni Corpo Reale delle Miniere Distretto di Napoli, prot. 2457 del 28 agosto 1939 (*all. 16*), che informava il Gabinetto della Prefettura di Napoli dell'esistenza di vecchie cave di tufo vulcanico e piperno suscettibili di impiego come deposito e come ricovero nelle zone di "Fontanelle, Scudillo, San Gennaro dei Poveri, Marano e Chiaiano" (inserite nell'elenco più volte citato - cfr. *all. 1*);
- 2) della nota prot. n.13134 del 7 luglio 1943 dell'Ufficio Lavori del Genio Militare 3^ Sezione Napoli diretta la Prefetto di Napoli (*all. 17*) concernenti le grotte di Capodimonte;
- 3) della nota del Commissariato Militare Provinciale prot. 12480 del 3 settembre 1943 anche diretta al Prefetto (*all. 18*) concernenti le cavità di Chiaiano;
- 4) della nota del Comune di Napoli prot. 140312 del 3 dicembre 1941 (*all. 19*);
- 5) della nota della Provincia di Napoli prot. 1498 del 12 marzo 1941 tramite la quale si informava il Gabinetto della Prefettura che negli edifici di proprietà della medesima Provincia siti in Piazza Duca d'Aosta e nel Palazzo del Governo erano stati approntati negli scantinati i ricoveri per gli impiegati degli uffici (*all. 20*), identificati nell'elenco di cui sopra come anticrollo;
- 6) della circolare del Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, Ufficio Mobilitazione civile prot. n. 906\_21\_3/699 del 5 luglio 1939 avente ad oggetto

*"Provvedimenti per assicurare in ogni contingenza il funzionamento degli uffici"* (all. 21);

- 7) di alcune note del Prefetto di Napoli concernenti *"la definizione della complessa materia dei ricoveri a.a. affidati nella città"* di Napoli predisposte in seguito alla soppressione dei Comitati di protezione antiarea e dell'UNPA (nota del 1 settembre 1944 - all. 22; del 26 ottobre 1944 - all. 23; del 22 ottobre 1945 prot. 21377 - all.24; 19 e del 31 ottobre 1945 prot. 22050 - all. 25;)
- 8) dei tre elenchi approntati dal Ministero dei Lavori Pubblici Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche con sede in Napoli e trasmessi alla Prefettura di Napoli con nota del 22 dicembre 1945 prot. 7725 (all. 26 ) contenenti i *"Prospetti dei lavori eseguiti per la costruzione di ricoveri antiareei"*;
- 9) della nota del Ministero dell'Interno Direzione Generale dei Servizi per la Protezione Antiaerea prot. 972 del marzo 1941 (all. 27 ).

In particolare da una lettura congiunta dei documenti richiamati si può dedurre che nel periodo della seconda guerra mondiale:

- a) vari tronchi dei vecchi acquedotti in disuso, grotte e cave di tufo presenti nella città di Napoli alle quali non era intestata alcuna proprietà, senza necessità di nessuna procedura espropriativa, sono state adattate a ricoveri antiareei tramite lavori di adeguamento;
- b) gli scantinati e le sottofondazioni di edifici di proprietà dello Stato e di altre amministrazioni (cfr. all. 20 concernenti palazzi di proprietà della Provincia di Napoli), sede di uffici pubblici, sono stati attrezzati, previ i necessari lavori di adattamento, a rifugio antiareo (c.d. *"anticrollo"* di cui sopra) e successivamente dismessi. A tale riguardo si segnalano, anche presenti negli elenchi del Provveditorato (cfr. all. 26) l'edificio demaniale di Castel Capuano e l'edificio sede degli Uffici Finanziari e dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- c) gli scantinati e le sottofondazioni di edifici privati sono stati consolidati per essere utilizzati come rifugi antiareei c.d *"casalinghi"*, successivamente declassati e dismessi con possibile recupero del materiale presente ( specie *"legname"*) a scopo di remunerare le imprese realizzatrici degli lavori di adeguamento;
- d) in misura ridottissima sono stati riscontrati lavori di costruzione di ricoveri e si segnala il caso del ricovero della località Barra via Figurella (non inserito nell'elenco citato cfr. all. 1). In tal caso i le opere dovevano obbligatoriamente corrispondere a precise indicazioni tecnico - costruttive (cfr. all. 27)

\*\*\*

Per completezza espositiva si allega la nota Prot. 12622 del 14.04.2011 (all. 28) inviata da questa Agenzia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e nota di riscontro ricevuta in data 12.07.2011 (all. 29).

In attesa di un cortese riscontro si ringrazia e si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione, segnalando la delicatezza e l'urgenza della questione.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore della Filiale  
Antonio O. Fieschi

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa SIS Fulvio Ciardiello  
Tel. 081/4284512  
[fulvio.ciardiello@protezionecivile.it](mailto:fulvio.ciardiello@protezionecivile.it)

L'incaricato dell'Istruttoria: Lidia Guarnieri  
Tel. 081/4284657  
[lidia.guarnieri@protezionecivile.it](mailto:lidia.guarnieri@protezionecivile.it)